ANNO 73° 1948 FASCICOLO 3-5

IL MONITORE ECCLESIASTICO

FONDATO NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI
E PROSEGUITO

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

SESTA SERIE - VOLUME X

SOMMARIO

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti di S. S. Pio XII. — Cost. Ap. «Sacramentum Ordinis». De sacris ordinibus Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus 65
Costituzioni Ap. - Enciclica « Auspicia quaedam » - Lettera Decretale 70
Motu proprio « Animarum studio compulsi ». De facultate audiendi confessiones sacerdotibus aërium iter arripientibus concedenda 70
Lettera del S. Padre al Card. Luigi Lavitrano nel 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale 72
Epistole - Beatificazione - Discorsi - Allocuzioni 74
S. S. C. del Sant.Ufficio. — Indulta de Missae celebratione horis postmeridianis et ieiunio eucharistico Galliae dioecesibus concessa 76
S. C. del Concilio. — Conclusioni del Convegno Catechistico del 24-26 giugno 1947 redatte dalla S. C. del Concilio per norma dei rev.mi Uffici catechistici diocesani d'Italia . 80
S. C. de Propaganda Fide. — *Decretum*. De Confirmatione administranda iis, qui [ex gravi morbo] in periculo mortis sunt constituti 91
S. C. dei Riti. — I. Uso della lingua francese nell'amministrazione di alcuni Sacramenti (*Parisien. et Dioecesium Galliae*) 93
II. Dubbi (*Mediolanen.*) 95
S. Penitenzieria Apostolica. — Plenaria conceditur indulgentia in fidelium solamen causa postremi belli vita functorum 96

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

Romita Fiorenzo. — Le decime 97
Miceli Giovanni. — Conservazione dei documenti prematrimoniali 108
Miglioramenti economici al Clero congruato 112
Cattolici, false dottrine, elezioni 113

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

Spigolature Legislative. — Spostamento di alcuni termini riguardanti l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (118) - Disposizioni sulla stampa (118) - Rateazione decennale dell'imposta proporzionale sul patrimonio (120) - Locazione di immobili di proprietà degli Enti di Culto (120) - Tagli di piante degli Enti di Culto ed utilizzazione per traverse ferroviare (120).
Diario della Curia Romana - Nomine - Udienze solenni (121) - Recensioni [*S. R. Rotae Decisiones seu Sententiae a. 1939*, Coronata, Fanelli, Schaefer, Gangi, Azzolina, Boschi, Scremin, Daffara, *Esistenzialismo*, Lombardi, De Gobbi, Petrow, Guidi, Marcozzi, Plus, S. Giuseppe Cafasso, Cavagna, Lugano, Gladius, Prichodjko, Giavarino] (122-128).

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA XXIV MAGGIO, 10 - ROMA

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Prezzo d'associazione per il 1948: Italia L. 300 - Estero $ 2

C. C. P. n. 1/16013

NOVITA'

GIOVANNI MICELI: *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio.* In-16°, pp. VIII-504. - L. 650 (franco porto).

L'A., Aiutante di Studio della S. C. dei Sacramenti, già noto come autore dell'opera « Le dispense matrimoniali » (pp. 293 L. 150), non ha voluto stendere un trattato sul matrimonio, ma venire incontro alle esigenze pratiche del Clero italiano con un lavoro *breve*, dovendo servire per chi, occupato nel ministero, ha poco tempo disponibile; *chiaro* per essere compreso subito anche dai sacerdoti o parroci non più freschi di studi canonici; *sicuro*, perchè fondato esclusivamente sulle leggi e sulla prassi approvata; *completo*, comprendente nel poco le prevedibili possibilità; *aggiornato* delle più recenti disposizioni ecclesiastiche e civili al riguardo.

Vi si espongono in modo agevole e piano le leggi e le prescrizioni riguardanti la celebrazione del matrimonio, prospettandovi i molteplici casi che possono occorrere ed indicandovi le soluzioni sicure, che tolgano le ansietà ai curatori di anime, che ne sono interessati, per ovviare ai troppo frequenti inconvenienti, in cui si incorre in materia di così grave importanza per inesperienza o leggerezza, che hanno indotto la S. C. dei Sacramenti ad emanare l'Istruzione del 29 giugno 1941, di cui il presente lavoro è in certo modo un largo commento.

Nozioni preliminari: Importanza del S. del M. - Competenza circa le pratiche matrimoniali.

I. - *Il processetto matrimoniale*: Pratiche iniziali - Esame degli sposi - Prova dello stato libero - Gli impedimenti matrimoniali e la dispensa - L'incartamento completo.

II - *La celebrazione del matrimonio*: La forma canonica ordinaria - Le forme straordinarie - Le forme di eccezione - La registrazione e la trascrizione del matrimonio - La legittimazione della prole - Rimedi per i matrimoni nulli - Emolumenti e tasse.

Appendici: Documenti ecclesiastici e civili - Alberi genealogici - Concordanza dei canoni.

Indici: analitico, generale.

FIORENZO ROMITA: *Le Chiese Ricettizie nel diritto canonico e civile dalle origini ai giorni nostri.* — [Estratto da « Il Monitore Ecclesiastico » a. 1944-1945]. — In-8°, pp. 252 - L. 400 (fr. porto).

L'A., Aiutante di Studio della S. C. del Concilio e Avvocato della S. R. Rota e della Segnatura Ap., già noto come autore del trattato storico-giuridico di legislazione musicale-sacra « Jus Musicae Liturgicae », ha potuto giovarsi di fonti inedite dell'Archivio della S. C. del Concilio per lo studio di un problema che interessa ancora il Clero italiano, in un modo particolare quello del Mezzogiorno.

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DI S.S. PIO XII

COSTITUZIONE APOSTOLICA

DE SACRIS ORDINIBUS DIACONATUS, PRESBYTERATUS ET EPISCOPATUS

(*Acta Ap. Sed.*, 1948, p. 5)

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

1. Sacramentum Ordinis a Christo Domino institutum, quo traditur spiritualis potestas et confertur gratia ad rite obeunda munia ecclesiastica, unum esse idemque pro universa Ecclesia, catholica fides profitetur; nam sicut Dominus Noster Iesus Christus Ecclesiae non dedit nisi unum idemque sub Principe Apostolorum regimen, unam eandemque fidem, unum idemque sacrificium, ita non dedit nisi unum eundemque thesaurum signorum efficacium gratiae, id est Sacramentorum. Neque his a Christo Domino institutis Sacramentis Ecclesia saeculorum cursu alia Sacramenta substituit vel substituere potuit, cum, ut Concilium Tridentinum docet, (Conc. Trid., Sess. VII, can. 1, *De Sacram. in genere*) septem Novae Legis Sacramenta sint omnia a Iesu Christo Domino Nostro instituta et Ecclesiae nulla competat potestas in « substantiam Sacramentorum », id est in ea quae, testibus divinae revelationis fontibus, ipse Christus Dominus in signo sacramentali servanda statuit.

2. Quod autem ad Sacramentum Ordinis de quo agimus spectat, factum est ut, non obstante eius unitate et identitate, quam nemo unquam e catholicis in dubium revocare potuit, tamen, aetatis progressu, pro temporum et locorum diversitate, illi conficiendo ritus varii adiicerentur; quod profecto ratio fuit cur theologi inquirere coeperint, quinam ex illis in ipsius Sacramenti Ordinis collatione pertineant ad essentiam, quinam non pertineant: itemque causam praebuit dubiis et anxietatibus in casibus particularibus, ac propterea iterum iterumque ab Apostolica Sede humiliter expostulatum fuit, ut tandem quid in Sacrorum Ordinum collatione ad validitatem requiratur, suprema Ecclesiae auctoritate decerneretur.

3. Constat autem inter omnes Sacramenta Novae Legis, utpote signa sensibilia atque gratiae invisibilis efficientia, debere gratiam et significare quam efficiunt et efficere quam significant. Iamvero effectus, qui Sacra Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinatione produci ideoque significari debent, potestas scilicet et gratia, in omnibus Ecclesiae universalis diversorum temporum et regionum ritibus sufficienter significati inveniuntur manuum impositione et verbis eam determinantibus. Insuper nemo est qui ignoret Ecclesiam Romanam semper validas habuisse Ordinationes graeco ritu collatas absque instrumentorum traditione, ita ut in ipso Concilio Florentino, in quo Graecorum cum Ecclesia Romana unio peracta est, minime Graecis impositum sit, ut ritum Ordinationis mutarent vel illi instrumentorum traditionem insererent: immo voluit Ecclesia ut in ipsa Urbe Graeci secundum proprium ritum ordinarentur. Quibus colligitur, etiam secundum mentem ipsius Concilii Florentini, traditionem instrumentorum non ex ipsius Domini Nostri Iesu Christi voluntate ad substantiam et ad validitatem huius Sacramenti requiri. Quod si ex Ecclesiae voluntate et praescripto eadem aliquando fuerit necessaria ad valorem quoque, omnes norunt Ecclesiam quod statuit etiam mutare et abrogare valere.

4. Quae cum ita sint, divino lumine invocato, suprema Nostra Apostolica Auctoritate et certa scientia declaramus et, quatenus opus sit, decernimus et disponimus: Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus materiam eamque unam esse manuum impositionem; formam vero itemque unam esse verba applicationem huius materiae determinantia, quibus univoce significantur effectus sacramentales, — scilicet potestas Ordinis et gratia Spiritus Sancti, — quaeque ab Ecclesia qua talia accipiuntur et usurpantur. Hinc consequitur ut declaremus, sicut revera ad omnem controversiam auferendam et ad conscientiarum anxietatibus viam praecludendam, Apostolica Nostra Auctoritate declaramus, et, si unquam aliter legitime dispositum fuerit, statuimus instrumentorum traditionem saltem in posterum non esse necessariam ad Sacrorum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus Ordinum validitatem.

5. De materia autem et forma in uniuscuiusque Ordinis collatione, eadem suprema Nostra Apostolica Auctoritate, quae sequuntur decernimus et constituimus: In Ordinatione Diaconali materia est Episcopi manus impositio quae in ritu istius Ordinationis una occurrit. Forma autem constat verbis « Praefationis » quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: « *Emitte in eum, quaesumus, Domine, Spiritum Sanctum, quo in opus ministerii tui fideliter exsequendi septiformis gratiae tuae munere roboretur* ». In Ordinatione Presbyterali materia est Episcopi prima manuum impositio quae silentio fit, non autem eiusdem impositionis per manus dexterae extensionem continuatio, nec ultima cui coniunguntur verba: « Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata, etc. ». Forma autem constat verbis « Praefationis » quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: « *Da, quaesumus, omnipotens*

Pater, in hunc famulum tuum Presbyterii dignitatem; innova in visceribus eius spiritum sanctitatis, ut acceptum a Te, Deus, secundi meriti munus obtineat censuramque morum exemplo suae conversationis insinuet ». Denique in Ordinatione seu Consecratione Episcopali materia est manuum impositio quae ab Episcopo consecratore fit. Forma autem constat verbis « Praefationis » quorum haec sunt essentialia ideoque ad valorem requisita: « *Comple in Sacerdote tuo ministerii tui summam, et ornamentis totius glorificationis instructum coelestis unguenti rore sanctifica* ». Omnia autem haec fiant sicut per Apostolicam Nostram Constitutionem « Episcopalis Consecrationis » diei trigesimi novembris anni MCMXLIV statutum est (1).

6. Ne vero dubitandi praebeatur occasio, praecipimus ut impositio manuum in quolibet Ordine conferendo caput Ordinandi physice tangendo fiat, quamvis etiam tactus moralis ad Sacramentum valide conficiendum sufficiat.

Tandem quae supra de materia et forma declaravimus ac statuimus, nequaquam ita intelligere fas sit ut vel paulum negligere vel praetermittere liceat ceteros « Pontificalis Romani » ritus constitutos; quin immo iubemus ut omnia data praescripta ipsius « Pontificalis Romani » sancte serventur et perficiantur.

Huius Nostrae Constitutionis dispositiones vim retroactivam non habent; quod si dubium aliquod contingat, illud huic Apostolicae Sedi erit subiiciendum.

Haec edicimus, declaramus et decernimus, quibuslibet non obstantibus, etiam speciali mentione dignis, proindeque volumus et iubemus ut eadem in « Pontificali Romano » quadam ratione evidentia fiant. Nulli igitur homini liceat hanc Constitutionem a Nobis latam infringere vel eidem temerario ausu contraire.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die trigesimo novembris, in festo S. Andreae Apostoli, anno millesimo nongentesimo quadragesimo septimo, Pontificatus Nostri nono.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONE. — Il Sommo Pontefice, colla presente Cost. Ap. *Sacramentum Ordinis*, risponde al desiderio ripetutamente rivolto alla S. Sede « ut tandem quid in Sacrorum Ordinum collatione ad validitatem requiratur, suprema Ecclesiae auctoritate decerneretur ».

E veramente varie, estreme, conciliative ed eclettiche, furono le opinioni in materia (2), il che

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1945, p. 118.

(2) La bibliografia sull'argomento è vastissima. Si troverà lo stato della questione, ampiamente trattato sotto il punto di vista dogmatico-storico, nell'articolo di G. M. PERRELLA, C. M.: *Il decreto di Eugenio IV pro Armenis relativo al Sacramento dell'Ordine* in *Divus Thomas Plac.*, 1936, pp. 448-483; nell'opera di AD. TYMCZAK: *Quaestiones disputatae de Ordine* (Premisliae, Societ. S. Michaëlis Arch., 1936, in-8°, pp. 396); nell'articolo dello stesso Autore: *Quaestiones Disputatae de Ordine* in *Divus Thomas Plac.*, 1937, pp. 543-562; e le seguenti *Animadversiones in superiorem Doctoris Tymczak* (*ibid.*, pp. 563-564) di G. M. PERRELLA, C. M.

Cfr. anche X. HECHT, *De reparandis defectibus in collatione ordinum occurrentibus* in *Periodica de re morali...*, 1934, pp. 73-111; H. LENNERZ, *De Sacramento Ordinis*, Romae, 1947; e il recentissimo *Commentarius* di F. HÜRTH S. I. in *Periodica*, 1948, pp. 1-56, pubblicato anche in estratto, in cui vi si dichiara (p. 9): « Ex *Actis* praeparatoriis huius Constitutionis, speciali cum facultate inspectis, et obtenta speciali facultate quaedam publicandi, haec afferimus ».

« causam praebuit dubiis et anxietatibus in casibus particularibus ». Basta rivedere la classica opera del Card. G. M. Van Rossum: *De essentia sacramenti Ordinis* (Romae, Pustet, 1925?). Egli enumera circa la materia e la forma dell'ordinazione sacerdotale ben sei opinioni.

La *prima*, la *scolastica*, pone l'essenza dell'ordinazione sacerdotale nella « traditio instrumentorum » con la formula « Accipe potestatem... » (P. Galtier S. I., P. Hugon O. P.).

La *seconda* la pone in un duplice rito: la « porrectio instrumentorum » con la quale si conferirebbe il potere sul corpo reale di Cristo e l'ultima imposizione delle mani con la relativa formula « Accipe Spiritum Sanctum, quorum... », con la quale si conferirebbe il potere sul corpo mistico di Cristo (Scoto). Opinione *pseudo-conciliativa*, perchè esclude l'elemento capitale, l'imposizione.

La *terza, conciliativa*, pone come essenziali nell'ordinazione due riti, cioè la prima imposizione delle mani con l'orazione o invocazione dello Spirito Santo e la « porrectio instrumentorum » con la formula « Accipe potestatem... ».

La *quarta, ultraconciliativa*, considera come essenziale un triplice rito: la prima imposizione con l'invocazione dello Spirito Santo, la « traditio instrumentorum » con la relativa formula e infine la seconda imposizione con la relativa formula (Card. De Lugo).

La *quinta, anticonciliativa*, pretende che *tutta* l'essenza dell'Ordine si trovi in *ciascuno* dei due elementi: la prima imposizione con relativa orazione e la « traditio instrumentorum » con la relativa formula, in modo che sia valida l'ordinazione fatta con la sola tradizione o con la sola imposizione (P. Schembri, agost.).

La *sesta, storica* « docet totam essentiam sacramenti ordinis consistere in *prima manuum impositione et in oratione, quae cum ea a Pontifice funditur*, caetera omnia: calicis et patenae cum pane et vino porrectionem ac formulam « Accipe potestatem offerre sacrificium... » sicut ultimam manuum impositionem cum verbis « Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris... », esse caeremonias, utcumque venerandas, ad signum sacramentale Ordinis a Christo Domino institutum non pertinentes. Omnes ergo hasce caeremonias habet mere accidentales, ad solam maiorem sollemnitatem et clariorem explicationem potestatis collatae ab Ecclesia labentibus annis introductas » (*l.c.*, p. 61). Questa opinione ha in suo favore: S. Bonaventura, Pietro di Tarentasia (Innocenzo V); Soto, Canisio; Petavio, Suarez, Contenson; S. Alfonso; i Card. Gousset, Franzelin, D'Annibale; Gury, Perrone, Ballerini, Marc; i Card. Gasparri e Vives; Lehmkuhl, Génicot, Wernz, Pesch, D'Alès; Aertnys, Damen. L'A. ne enumera 137 dal secolo XIII al primo quarto del secolo corrente. Di quest'ultimo periodo sono ricordati solamente 36 autori, cifra che aumenterebbe non poco, se si tenesse conto di questi due ultimi decenni, in favore dell'opinione storica.

La presente Cost. Ap., come osserva lo Hürth, consta di una *Introductio*, che tratta dell'unità e immutabilità dei Sacramenti (n. 1); dei riti essenziali e non-essenziali delle Ordinazioni (n. 2); di un *Corpus*, che comprende dichiarazioni e disposizioni primarie (osservazione storica circa i riti essenziali [3], autentica dichiarazione e disposizione circa la materia e la forma in genere [n. 4] e circa i riti essenziali dei tre Ordini in specie [n. 5]), e (n. 6) dichiarazioni e disposizioni secondarie o complementari (circa il contatto fisico o morale nell'imposizione delle mani, dell'integrità da conservarsi del ritus del Pont. R., della non vis retroactiva); e di una *Formula conclusiva*, che tratta della vis obligatoria della Cost., e del risalto tipografico da darsi alle dette disposizioni nel Pont. R. (n. 6).

La Cost. Ap. non vuole toccare la questione della sacramentalità del Suddiaconato e degli Ordini minori, neppure la questione dell'istituzione dei sacramenti « in genere » o « in specie ». Circa il Decreto per gli Armeni del Concilio Fiorentino, il P. Hürth (pp. 16-18) osserva: « Forte miratur quis, in tota nova Constitutione nullibi vel ullum verbum fieri de hoc Decreto pro Armenis. Facile sane quivis intellegit, hoc non accidisse casu, sed deliberato consilio. Evidenter Summus Pontifex noluit sua auctoritate aliquid statuere de huius Decreti recta et genuina interpretatione, sed

voluit controversiam relinquere in statu quo est... Quod vero Decreti pro Armenis sensum et auctoritatem spectat, res est et manet controversa. Neque status quaestionis, uti iam monitum est, hac nova Constitutione mutatur. Potest ergo unusquisque in hoc Decreto interpretando abundare sensu suo; nihilominus non omnes interpretationes quae proferuntur admitti possunt. Sic. e. gr. dici non potest: Decretum pro Armenis omnino non esse decretum Conciliare, aut si fuerit tale, nunquam obtinuisse vigorem iuridicum talis decreti, cum non fuerit debito modo promulgatum (*come risulta invece storicamente*)... Neque admitti potest assertio: Decretum pro Armenis latum fuisse pro *universa* Ecclesia atque statuisse, ut ubique traditio instrumentorum adhiberetur tamquam materia. Qua in hypothesi Ecclesia amplius non potuisset admittere Ritum ordinationis apud Graecos usitatum ».

Dopo la parte introduttiva, la Cost. Ap. passa alla parte dispositiva, in cui si stabilisce prima ciò che per i tre Ordini in generale è richiesto ad valorem, quindi per ciascuno di essi in particolare.

Il S. Padre colla presente Cost. Ap. ha dichiarato: « Sacrorum Ordinum Diaconatus, Presbyteratus et Episcopatus *materiam eamque unam esse manuum impositionem; formam vero itemque unam esse verba applicationem huius materiae determinantia...* »; così pure, « ad omnem controversiam auferendam et ad conscientiarum anxietatibus viam praecludendam », che « *instrumentorum traditionem* saltem in posterum *non esse necessariam ad... validitatem* ».

In particolare poi, per ciascun Ordine.

Per il Diaconato: la materia è l'unica imposizione della mano da parte del Vescovo; la forma: le parole del *Praefatio*, di cui l'essenziale: « *Emitte in eum... roboretur* ».

Per il Sacerdozio: la materia è la prima imposizione delle mani da parte del Vescovo (non le successive); la forma: le parole del *Praefatio*, di cui l'essenziale: « *Da, quaesumus, omnipotens Pater... conversationis insinuet* ».

Per l'Episcopato: la materia è la imposizione delle mani da parte del Vescovo consecrante; la forma: le parole del *Praefatio*, di cui l'essenziale: « *Comple in Sacerdote tuo... unguenti rore sanctifica* », tutto secondo la Cost. Ap. *Episcopalis Consecrationis* del 30 novembre 1944.

Alla difficoltà che esiste una notevole distanza tra la materia e la forma del sacramento, nell'ordinazione sacerdotale, il P. Hürth risponde (p. 30): « Negari non potest: unionem inter materiam et formam requiri ad validitatem sacramenti, cum constituere debeant aliquod " unum " et actum unum. Sed haec " unio " admittit quandam latitudinem; generatim sufficit unio moralis, et haec iterum varia esse potest in variis sacramentis. In ordinatione presbyterali unio obtinetur per continuationem unius eiusdemque Ritus Ordinationis, qui constituit unum morale totum; idque eo magis, quod tota Praefatio consecratoria ad hoc composita est, ut clare appareat, in quemnam finem impositio manuum fuerit facta ».

Nell'imposizione delle mani il contatto deve essere fisico, benchè basti *ad validitatem Sacramenti* il contatto morale.

I riti e le prescrizioni del *Pontificale Romano* devono essere *tutti* regolarmente osservati, senza eccezione; anzi le dette particolarità circa la materia e la forma devono essere messe in rilievo, anche dal lato tipografico, nelle prossime edizioni del *Pontificale Romano*.

Le disposizioni della presente Cost. Ap. non hanno *vim retroactivam*; in caso, il dubbio occorre sottoporlo alla S. Sede (1).

---

(1) Per le dichiarazioni dispositive della presente Cost. Ap. (non per le dichiarazioni dottrinali, le quali hanno un valore immediato), la promulgatio e la vacatio sono regolate dal can. 9, non essendo espressa alcuna disposizione in contrario. « Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur per editionem in *Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali*... et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui *Actorum* numero appositus est ». Nel caso presente il numero degli Atti porta la data del 28 gennaio 1948, quindi la Cost. vim suam exserit dal 28 aprile 1948 e precisamente dalla mezzanotte tra il 27 e il 28 aprile. Prima di questa data, il valore di una ordinazione deve regolarsi secondo le norme vigenti prima della presente Cost., siano esse state conformi o in difformità con essa.

COSTITUZIONI APOSTOLICHE. — I. *S. Fidei in Argentina.* Erezione e costituzione del Capitolo Metropolitano di Santa Fè in Argentina. 19 luglio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 64).

II. *Guaxupensis.* Erezione del Capitolo Cattedrale di Guaxupé in Brasile. 19 luglio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 66).

ENCICLICA « AUSPICIA QUAEDAM ». — Il S. Padre in data 1° maggio 1948, Si è rivolto al mondo, con una Lettera Enciclica, indicendo speciali preghiere ed opere per una vera concordia e particolarmente per la pacificazione dei Luoghi Santi. Il Suo pensiero si rivolge specialmente ai fanciulli, affinchè durante il mese di Maggio si stringano attorno all'altare della gran Madre di Dio, per ringraziarLa e perchè finalmente risplenda come un dono del Cielo la pace vicendevole, fraterna e piena fra tutte le genti, e la desiderata concordia fra tutte le classi sociali. Il Suo desiderio è che quest'anno le preghiere del mese di Maggio abbiano in modo particolare lo scopo di impetrare dalla SS. Vergine che finalmente le condizioni della Palestina siano composte secondo equità, e che ivi pure trionfi felicemente la concordia e la pace. Inoltre è Suo vivo desiderio che si faccia la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria sia nelle Diocesi, come nelle parrocchie e nelle famiglie, nella certezza che da questa privata e pubblica consacrazione sgorgheranno abbondanti beneficî e celesti favori. (*Osserv. Rom.*, 3-4 maggio 1948).

LETTERA DECRETALE. — *Periucundum nobis.* Al B. Nicola de Flüe vengono decretati gli onori dei Santi. 15 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 49).

MOTU PROPRIO

DE FACULTATE AUDIENDI CONFESSIONES SACERDOTIBUS AËRIUM ITER ARRIPIENTIBUS CONCEDENDA

(*Acta Ap. Sed.*, 1948, p. 17)

PIUS PP. XII

Animarum studio compulsi, cum huic Apostolicae Sedi nonnulli significaverint locorum Ordinarii opportunum esse praescripta can. 883 C.I.C., circa facultatem audiendi confessiones sacerdotibus maritimum iter arripientibus factam, ad aëria extendere itinera, Nos, plane noscentes huiusmodi itinera impraesentiarum cotidie frequentiora evadere ac volentes ut christifidelibus haud desit commodum quod e laudato Ordinariorum desiderio animarum proveniret sanctificationi, magna cum animi Nostri oblectatione eiusmodi amplectimur votum ac motu proprio, certa scientia et matura deliberatione, de Apostolicae potestatis

plenitudine, statuimus ac decernimus ut quae can. 883 C.I.C. de facultate excipiendi confessiones sanciuntur pro sacerdotibus maritimum iter habentibus, valeant atque extendantur, consentaneis quidem clausulis, ad sacerdotes iter aërium facientes.

Quae per Apostolicas has Nostras Litteras decrevimus motu proprio datas, firma ac valida in perpetuum manere praecipimus, contrariis quibuslibet minime obstantibus; ac praeterea iubemus ut ea vigere incipiant simul ac eaedem praesentes Nostrae Apostolicae Litterae in Commentario Officiali *Acta Apostolicae Sedis* nuncupato insertae fuerint.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XVI mensis Decembris anno MCMXXXXVII, Pontificatus Nostri nono.

PIUS PP. XII

ANNOTAZIONE. — Il S. Padre col presente Motu proprio *Animarum studio compulsi* del 16 dicembre 1947 estende la facoltà di ascoltare le confessioni per i sacerdoti in viaggio marittimo, contemplata dal can. 883, anche a quelli che compiono viaggi per via aerea.

Il detto canone dice: « § 1. Sacerdotes omnes maritimum iter arripientes, dummodo vel a proprio Ordinario, vel ab Ordinario portus in quo navim conscendunt, vel etiam ab Ordinario cuiusvis portus interiecti per quem in itinere transeunt, facultatem rite acceperint confessiones audiendi, possunt, toto itinere, quorumlibet fidelium secum navigantium confessiones in navi excipere, quamvis navis in itinere transeat vel etiam aliquandiu consistat variis in locis diversorum Ordinariorum iurisdictioni subiectis ».

« § 2. Quoties vero navis in itinere consistat, possunt confessiones excipere tum fidelium qui quavis de causa ad navim accedant, tum eorum qui ipsis ad terram obiter appellentibus confiteri petant eosque valide ac licite absolvere etiam a casibus Ordinario loci reservatis ».

I sacerdoti in tali circostanze hanno una potestà delegata *a jure,* che li abilita ad ascoltare le confessioni, durante la rotta, purchè abbiano avuta la giurisdizione *o* dall'Ordinario proprio, *o* da quello del porto di partenza *o* da quello di un approdo qualsiasi intermedio. La P.C.C., il 30 luglio 1934, dichiarò però che « sub nomine *Ordinarii,* de quo in can. 883, § 1, *non* veniunt etiam Superiores maiores religionis clericalis exemptae ». Così pure, il 20 maggio 1923, che l'avverbio *obiter* del § 2 deve intendersi nel senso che « sacerdos rite praeditus facultate, iuxta § 1 eiusdem canonis, audiendi confessiones, possit, quoties navis in portu maneat, terram adire ibique in ecclesia vel sacello confessiones excipere eorum, qui confiteri petant, eosque valide ac licite absolvere, etiam a casibus Ordinario loci reservatis, per integrum diem, vel per integros duos vel tres dies, si tamdiu navis in portu maneat », anche nel caso che « ad idem iter prosequendum unam navem relinquere debeat ut alteram conscendat, si in portu hanc navem tamdiu expectare debeat », non però oltre i tre giorni, « si loci Ordinarius facile adiri possit ».

Le stesse disposizioni valgono quindi « consentaneis quidem clausulis, ad sacerdotes iter aërium facientes ». - Il fascicolo degli *A.A.S.* porta la data del 28 gennaio 1948.

LETTERE APOSTOLICHE. — I. Il Ven. Servo di Dio Contardo Ferrini è dichiarato Beato. 13 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 18).

II. La Ven. Serva di Dio Maria Goretti, Vergine e Martire, è dichiarata Beata. 27 aprile 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 26).

III. La Chiesa Collegiata di S. Vittore M. a Intra, in Diocesi di Novara, è decorata del titolo di Basilica minore. 7 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 68).

IV. La Chiesa di S. Ivo a Tréguier, in Diocesi di Saint-Brieuc, è decorata del titolo e previlegi di Basilica minore. 9 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 70).

V. Erezione dell'Internunziatura Apostolica in Egitto. 23 agosto 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 72).

LETTERA DEL S. PADRE AL CARD. LUIGI LAVITRANO

La Santità di Nostro Signore Pio XII si è degnato di inviare il seguente venerato Autografo a Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Luigi Lavitrano, Prefetto della Sacra Congregazione dei Religiosi, ricorrendo, il 24 marzo, il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Dilecto Filio Nostro Aloysio Tit. Sancti Silvestri in Capite S.R.E. Presbytero Cardinali Lavitrano Praefecto Sacrae Congregationis Negotiis Religiosorum Sodalium Praepositae.

PIUS PP. XII

Dilecte Fili Noster, salutem et Apostolicam Benedictionem.

In primordiis Nostri Pontificatus tibi quinque ab inito episcopatu lustra feliciter peragenti gratulationes Nostras libenter significavimus, praecipua tua erga Ecclesiam merita suavi memoria repetentes. Nunc vero, quinquagesimo sacerdotii tui natali die imminente, nova Nobis praebetur facultas benevolentiam laetumque animum Nostrum tibi publice proferendi. Ex quo enim in hac alma Urbe, egregia nitens pietate doctrinaque praesertim sacra iureque plane eruditus, salutarem hostiam Deo offerre coepisti, dum aetate florens in Collegio Apostolico Leoniano theologiam pastoralem docebas rectorisque munere fungebaris, apud plura iuventutis instituta sacerdotalia munera exercuisti, simulque tribunalibus Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae nonnullisque Sacris Congregationibus Romanis studium consiliumque sollerter contulisti. *Interea in locum defuncti Cardinalis Casimiri Gennari, insignis iurisconsulti, suffectus, graves moderatoris partes commentarii, cui titulus « Monitore Ecclesiastico » diu honorificeque sustinuisti.* Postquam vero in episcopi honorem evectus es, antea in ditionibus Cavensi et Sarnensi, tum in metropolitana Beneventi sede, denique in praeclara Panormitana virtus tua ac sollicitudo pastoralis reluxit. Inter ceteras laudes silentio praeterire non possumus curas et labores, quibus adsidue incubuisti ad novas ecclesias aedesque paroeciales condendas, ad clericorum seminaria reficienda vel amplificanda, ad pia instituta fovenda, ad religiosam

in scholis institutionem tuendam, ad Actionem Catholicam etiam per Coetum Episcopalem eiusdem in Italia moderatorem magis magisque provehendam. Nunc autem, quamvis aetate provectus, in gravioribus officiis tibi demandatis consilium operamque tuam Apostolicae huic Sedi diligenter praestas. Quapropter Nos praesentem nacti opportunitatem tibi, Dilecte Fili Noster, de sacro ministerio tam diu actuoseque gesto ex animo gratulamur, omnia fausta prospera salutaria a Deo ominamur. Quorum quidem caelestium donorum in auspicium inque peculiaris Nostri amoris testimonium, Apostolicam Benedictionem tibi, Dilecte Fili Noster, coniunctis amicisque tuis, in primisque tuorum sociis laborum amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die XVIII mensis Martii, anno MDCCCCXXXXVIII, Pontificatus Nostri decimo.

PIUS PP. XII

La nostra Rivista ringrazia sentitamente Vostra Santità per esserSi degnata di ricordarla nel Suo venerato Autografo insieme all'indimenticabile suo Fondatore, il Card. Casimiro Gennari, e al suo degno successore nella Direzione della Rivista, il Card. Luigi Lavitrano.

Giunga a Voi, Supremo Pastore, come attestato di riconoscenza da parte del Monitore Ecclesiastico, *nel suo 73° anno di vita, la promessa di continuata fedeltà alla S. Sede, nella sua benefica missione tra il Clero Cattolico.*

Il Monitore *si associa pure alla Vostra gioia, Eminenza, nel fausto 50° anniversario della Vostra ordinazione sacerdotale e Vi ringrazia per quanto avete fatto per il rifiorire della nostra cara Rivista.*

Quando, il 31 gennaio 1914, volava al Cielo il benemerito Fondatore, l'Em.mo Card. Casimiro Gennari, il S. Padre Pio X di s.m. indicava Vostra Eminenza per reggere le sorti e l'indirizzo del Monitore *e continuarne degnamente le nobili tradizioni; colla Sua autorevole parola, dissipando ogni incertezza e timore, Vi confortava a proseguire, e, come pegno delle celesti benedizioni, Vi inviava, il 2o maggio dello stesso anno, il Suo venerato Autografo:*

« Al diletto figlio Mgr. Luigi Lavitrano e a tutti gli altri, che gli presteranno aiuto nella redazione del Periodico « Monitore Ecclesiastico » fondato dall'Em.mo Card. Gennari di santa memoria, impartiamo di cuore l'Apostolica Benedizione ».

Sotto la Vostra Direzione la ripresa fu quanto mai promettente. Pur nel duro periodo della guerra mondiale, e assillato dalle cure pastorali della Diocesi di Cava e Sarno, la Vostra opera direttiva pronta e sagace continuò ininterrotta fino al 1919, sempre degna del Fondatore, perseverante nella via da Lui tracciata, fedele interprete della Sua volontà.

Il caro Monitore *nuovamente Vi ringrazia e, nel Signore, formula i più sinceri auguri di ogni prosperità.* Ad multos annos!

Epistole. — I. Agli Em.mi Cardinali A. Hlond, Arciv. di Gnesna e Varsavia, Ad. S. Sapieha, Arciv. di Cracovia, e a tutto l'Episcopato della Polonia, in risposta all'omaggio collettivo dopo la Conferenza Episcopale di Czestochowa. 23 dicembre 1946. (*A.A.S.*, 1948, p. 33).

II. All'Episcopato degli Stati Uniti per la riapertura del Pont. Collegio Americano del Nord in Roma. 18 febbraio 1948. (*Osserv. Rom.*, 20-21 marzo).

III. A S. E. il Sig. John A. Costello, Primo Ministro di Irlanda. 29 febbraio. (*Osserv. Rom.*, 5 marzo).

IV. All'Em.mo Card. Giovanni de Jong, Arciv. di Utrecht, per il centenario della libertà d'insegnamento nei Paesi Bassi. 10 marzo. (*Osserv. Rom.*, 29-30 marzo).

V. All'Em.mo Card. Alessandro Verde, Arciprete della Patriarcale Basilica Liberiana nel 60° anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale. 20 marzo. (*Osserv. Rom.*, 1° aprile).

Beatificazione. — Domenica, 4 aprile, ha avuto luogo nella Basilica Vaticana la beatificazione del francese Fratel Benildo (Pierre Romançon, n. a Thuret, en Auvergne, nel 1805, m. a l'École de Saugues, en Haute-Loire, nel 1862) dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. L'Udienza Solenne si è svolta lunedì sera nella Basilica Vaticana. Il S. Padre ha rivolto la Sua parola al foltissimo uditorio parlando in francese, in spagnolo e in italiano, sintetizzando l'essenza della santità del Beato che, nel sublime suo attaccamento alle Regole e alla vita comune, con l'eroismo della vita nascosta, seppe elevarsi ad una sublime unione con Dio e diffondere tra i confratelli e tra i fanciulli, cui dedicò le più assidue cure, un senso altissimo di giustizia, di dovere, di fede, di vita interiore profonda, vigorosa, ricchissima di linfa divina. (*Osserv. Rom.*, 7 aprile).

Discorsi. — I. Il S. Padre, il 10 marzo, riceveva i Parroci e i Quaresimalisti di Roma. Proponeva ai loro sforzi un duplice scopo: imprimere nelle menti le verità della fede, mediante l'insegnamento della dottrina cristiana ai piccoli ed agli adulti (1), e scolpire nei cuori le sante abitudini di una vita veramente cristiana, con un focolare domestico, in cui regni il Crocefisso, nella pratica della preghiera quotidiana, coll'assistenza devota, nei giorni festivi, ai divini uffici dignitosamente celebrati, colla frequenza ai Santi Sacramenti, in una lotta senza tregua contro i divertimenti pericolosi per la morale cristiana.

Il S. Padre dettava quindi norme chiare e precise circa i diritti e i doveri degli elettori nell'ora presente (2). (*Osserv. Rom.*, 11 marzo 1948).

---

(1) Vedi la nota a pag. 80.

(2) Vedi a p. 114.

II. Nel giorno della S. Pasqua, 28 marzo, il S. Padre ha rivolto la Sua parola al popolo romano, adunato in piazza S. Pietro. « La grande ora della coscienza cristiana è sonata... Non vi è posto per una cieca credulità verso coloro, che dapprima abbondano in affermazioni di rispetto alla religione, ma poi, purtroppo, si svelano negatori di ciò che vi è di più sacro... per la pusillanimità, la comodità, la irresolutezza di quanti in questa ora cruciale credono di poter servire due padroni. La vostra coscienza sa che l'attuazione della giustizia sociale e della pace fra le nazioni non potrà essere mai conseguita e assicurata, se si chiudono gli occhi al " lume di Cristo " e si aprono invece gli orecchi alla erronea parola di agitatori che nella negazione di Cristo e di Dio pongono la pietra angolare e il labile fondamento dell'opera loro » (*Osserv. Rom.*, 29-30 marzo).

Allocuzioni. — I. Per l'inaugurazione del 12° anno della Pont. Accademia delle Scienze, il S. Padre ha lumeggiato l'immutabilità della legge naturale, partecipazione della legge eterna di Dio: concezione che colma lo scienziato di entusiasmo, ma anche di umiltà dinanzi all'eterna sapienza di Dio. 8 febbraio 1948. (*A.A.S.*, 1948,, p. 75).

II. Ai partecipanti la Conferenza dei Comitati Nazionali Europei della F.A.O. (Food Agriculture Organization). 21 febbraio. (*Osserv. Rom.*, 22 febbraio).

III. Ai 1600 tranvieri romani appartenenti all'Apostolato della Preghiera e alla Sezione delle *Acli*. 22 febbraio. (*Osserv. Rom.*, 23-24 febbraio).

IV. A S. E. il Generale Nicola C. Accame, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Argentina, per la presentazione delle Lettere Credenziali. 6 marzo. (*Osserv. Rom.*, 7 marzo).

V. Ai partecipanti il Convegno di Politica degli Scambi Internazionali, promosso dalla Confederaz. Gen. It. del Commercio. 7 marzo. (*Osserv. Rom.*, 8-9 marzo).

VI. Ai giovani della « Conference Olivaint » di Parigi e del « Cercle Universitaire Internationale » di Grenoble. 27 marzo (*Osserv. Rom.*, 28 marzo).

Radiomessaggio. — Agli alunni delle Scuole Cattoliche degli Stati Uniti per l'infanzia sofferente di Europa e dell'Estremo Oriente. 11 febbraio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 88).

S. S. CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO

INDULTA DE MISSAE CELEBRATIONE HORIS POSTMERIDIANIS ET IEIUNIO EUCHARISTICO GALLIAE DIOECESIBUS CONCESSA (1)

A) Lettera a S. Em. il Card. E. Suhard

Ex Aed. S. Officii, die 28 octobris 1947.

Em.me ac Rev.me Domine Mi Obs.me,

Summus Pontifex, Qui magnopere cupit ferre Episcopis et Sacerdotibus Galliae auxilium, quo facilius ipsi valeant adducere christifideles ad frequentem Ss.mae Eucharistiae sumptionem et ad adsistentiam Sacrosancto Missae Sacrificio, preces, quas Eminentia Tua Reverendissima, mense septembri mox elapso, nomine ceterorum Galliae Episcoporum, Eidem obtulit ad obtinendam mitigationem legis servandi ieiunium eucharisticum et facultatem permittendi Missae celebrationem, in quibusdam adiunctis, horis vespertinis, fere ex integro excepit, ut videre est in adnexis rescriptis.

Sed Sanctitas Sua non censuit permittere, per rescriptum generale, sumptionem potus ante Missam vel S. Communionem, quae ante horam nonam celebretur seu recipiatur, nisi in casu longi itineris (un kilomètre et demi) vel operosi laboris (travail lourd).

Neque censuit eadem Sanctitas Sua concedere peculiares facultates Episcopis Gallicis in commodum quarumdam christifidelium classium, quia eaedem apte definiri nequeunt et ceteri christifideles impellerentur ad similes favores expetendos, et ita proxime dilaberetur veneranda et pietati utillima lex servandi ieiunium eucharisticum.

Ceterum bono spirituali horum christifidelium satis provisum videtur per concessiones supra memoratas, quae quam amplissimae sunt, cum per modum potus ipsi sumere valeant etiam aliquid satis enutriens (œuf battu, chocolat, cacao, lait, etc.).

Anno autem concessionis exeunte, Eminentia Tua, cum ceteris Galliae Episcopis conlatis consiliis, ad hanc Supremam Congregationem praescriptas relationes mittet, et praesertim eandem edocebit quid fideles sentiant de hac immutatione legis servandi ieiunium eucharisticum quaenam utilitates ex praedicta concessione captae sint, et, quod Deus avertat, quaenam incommoda ex eadem orta sint.

Hac occasione libentissime utor ut Manus Tuas humillime deosculer ac sensus altissimae venerationis meae Tibi pandam meque profitear.

✠ F. Card. Marchetti-Selvaggiani, *Secr.*

A. Ottaviani, *Adsessor.*

---

(1) *La Semaine religieuse de Paris*, 15 novembre 1947, pp. 1410-1414.

B) Supplica e indulto circa il digiuno eucaristico

Ex Aed. S. Officii, die 24 octobris 1947.

Beatissime Pater,

Emmanuel, Caelestinus, Card. Suhard, Archiepiscopus Parisiensis, ad pedes Sanctitatis humillime provolutus, attendens ad adiuncta prorsus extraordinaria, in quibus Galli his temporibus versantur, et praesertim ad tenuem plurium valetudinem, quae magis magisque, in dies ingravescente annona, debilitatur, necnon ad penuriam cleri, imparis ad consulendum curae animarum, nomine ceterorum Galliae Episcoporum, enixe postulat a Sanctitate Vestra ut, praescripto canonum 808 et 858 § 1 (1) derogans, facultatem faciat sacerdotibus Missam celebrandi et christifidelibus S. Communionem recipiendi in Gallia, etiamsi aliquid per modum potus antea sumpserint, dummodo a cibo solido et a potu alcoholico a media nocte; a potu autem non alcoholico, per unam horam se abstinuerint.

Ex Audientia SS.mi, feria V, die 23 octobris 1947.

Ss.mus D.N.D. Pius, div. Prov. Papa XII, praehabito voto Em.morum Patrum S. Officii atque audito Cardinali Praefecto S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, et attentis adiunctis prorsus extraordinariis, in quibus Gallia his temporibus versatur, praesertim tenui Sacerdotum et christifidelium valetudine, quae ob immanis recentis belli incommoda labefacta est et magis magisque, in dies ingravescente annona, debilitatur, necnon penuria cleri, imparis ad consulendum curae animarum, desiderium plurium christifidelium S. Communionem frequenter recipiendi explere cupiens, praescripto canonum 808 et 858 § 1 pro Gallia derogans, benigne concedere dignatus est Sacerdotibus qui Missam celebrant vel christifidelibus qui S. Communionem recipiunt, in Gallia post horam nonam, veniam sumendi potum non alcoholicum ad unam horam ante Missam vel S. Communionem.

Eadem facultas fit Sacerdotibus qui Missam celebrant vel christifidelibus qui S. Communionem recipiunt ante horam nonam, sed vel ad proximiorem ecclesiam petendam longum iter peragere debuerint vel ante Missam seu S. Communionem in operoso labore multum temporis consumpserint.

Idque ad annum, quo exeunte Episcopi Ordinarii locorum in Gallia, conlatis consiliis, de usu huius concessionis accurate et copiose ad S. Officium referent.

A. Ottaviani, *Adsessor.*

---

(1) *Can. 808.* — Sacerdoti celebrare ne liceat, nisi ieiunio naturali a media nocte servato.

Can. 858 § 1. — Qui a media nocte ieiunium naturale non servaverit, nequit ad sanctissimam Eucharistiam admitti, nisi mortis urgeat periculum, aut necessitas impediendi irreverentiam in sacramentum.

C) SUPPLICA E INDULTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA NELLE ORE POMERIDIANE DEI GIORNI FESTIVI.

Ex Aed. S. Offici, die 24 octobris 1947.

Beatissime Pater,

Episcopi Ordinarii locorum in Gallia ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provoluti, ob huius temporis adiuncta prorsus extraordinaria, facultatem implorant, qua permittere valeant, quoties locorum seu personarum circumstantiae id expostulent, Sacerdotibus sibi subditis Missae celebrationem et christifidelibus sumptionem S. Communionis, horis vespertinis, mitigata lege servandi ieiunium eucharisticum.

Ex Audientia SS.mi, feria V, die 23 octobris 1947.

Ss.mus D.N.D. Pius, Div. Prov. Papa XII, praehabito voto Em.morum Patrum S. Officii atque audito Cardinali Praefecto S. Congregationis de disciplina Sacramentorum, et attentis huius temporis adiunctis prorsus extraordinariis, benigne indulgere dignatus est ut Episcopi Ordinarii locorum in Gallia, onerata eorum conscientia super vera necessitate, Sacerdotibus sibi subditis concedere valeant veniam celebrandi, diebus festis de praecepto tantum, secundam vel tertiam Missam horis vespertinis, quoties ob nimium Sacri Ministerii laborem vel locorum distantiam impossibile ipsis erit Sacrum item vel tertium ante horam tertiam decimam facere, servato ieiunio ante Missae celebrationem per tres horas quoad cibum solidum et per unam horam quoad potum non alcoholicum vel medicinam.

Item indulget Summus Pontifex ut Episcopi Ordinarii locorum in Gallia permittere valeant Missae celebrationem, cui, ad satisfaciendum praecepto audiendo Sacro, adstet notabilis pars operariorum, qui mane laborare coguntur, vel publicorum officialium, qui propriis muneribus mane detinentur, horis vespertinis diebus festis de praecepto tantum pariter servato ieiunio ante Missae celebrationem per tres horas quoad cibum solidum et per unam horan quoad potum vel medicinam, exclusis omnino alcoholicis.

Fidelibus autem, qui praedictis Missis adstent, indulget Summus Pontifex ut S. Communionem recipiant, quoties, confessarii iudicio, praescriptum canonis 867 § 4 cum can. 821 § 1 conlati (1), absque gravi incommodo, servare nequeant, pariter servato ieiunio ante S. Communionem per tres horas quoad cibum solidum et per unam horam quoad potum vel medicinam, item exclusis alcoholicis.

Idque per annum, si tamdiu expositae specialissimae circumstantiae perdu-

(1) *Can. 867 § 4.* — Sacra communio iis tantum horis distribuatur, quibus Missae sacrificium offerri potest, nisi aliud rationabilis causa suadeat.

Can. 821 § 1. — Missae celebrandae initium ne fiat citius quam una hora ante auroram vel serius quam una hora post meridiem.

raverint, quo exeunte RR. PP. DD. Episcopi Ordinarii locorum in Gallia de concessis dispensationibus accuratam relationem ad S. Officium mittent.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

A. Ottaviani, *Adsessor.*

Annotazione. — Il S. Padre, in data 28 gennaio 1947, annuendo alla petizione dei Vescovi Belgi, concedeva che « Ordinarii locorum Belgii permittere valeant Sacerdotibus sibi subditis Missae celebrationem horis *postmeridianis,* diebus dominicis aliisque festis de praecepto tantum, ut operarii, qui mane laborare coguntur, praecepto de audiendo Sacro satisfacere et S. Communionem recipere possint, servato ieiunio ante Missam vel S. Communionem per *quattuor* horas quoad cibum solidum, et per *unam* horam quoad potum, *exclusis omnino alcoholicis aliisque quomodocumque inebriantibus* ». (Cfr. *Il Mon. Eccl.*, 1947, p. 111).

Col nuovo indulto dato ai Vescovi di Francia, le concessioni sono ancor più benignamente amplificate. La lettera della S.S.C. del S. Ufficio del 28 ottobre 1947 all'Em.mo Card. E. C. Suhard, Arciv. di Parigi, ne determina *i limiti,* come fa notare *La Semaine Religieuse de Paris* (6 dicembre 1947, p. 1517). Si possono ridurre a due le concessioni di detto indulto.

I. *Tutti i giorni, i sacerdoti e i fedeli, prima della S. Messa e della S. Comunione, possono prendere bevande non alcooliche in determinate circostanze*:

1. *Tutti i giorni* (festivi e feriali) indistintamente;

2. *I sacerdoti* e *i fedeli* possono prendere « ad unam horam ante Missam vel S. Communionem » bevande non alcooliche, cioè « per modum *potus* ipsi sumere valent etiam aliquid satis enutriens (oeuf battu, chocolat, cacao, lait, etc) »;

3. *In due casi*: *a*) per la S. Messa celebrata o per la S. Comunione ricevuta « *post* horam nonam »; *b*) per la S. Messa celebrata o per la S. Comunione ricevuta « *ante* horam nonam », però nel caso che 1) *o* i sacerdoti e i fedeli abbiano dovuto « ad *proximiorem* ecclesiam petendam *longum* iter peragere »; 2) *oppure* « ante Missam seu S. Communionem in *operoso* labore *multum* temporis consumpserint ».

Ad *proximiorem* ecclesiam: quindi p. e. non è permesso usufruire dell'indulto per poi andare a comunicarsi in una chiesa o cappella più lontana, quando si ha la possibilità di andare in una chiesa o cappella più vicina, a meno che vi si vada per qualche ragionevole motivo (in occasione di un pellegrinaggio, della celebrazione di un matrimonio, di un funerale...). Per *longum* iter si intende il percorso di un chilometro e mezzo. Per *operosus* labor (travail lourd) i moralisti intendono ordinariamente i lavori di campagna e quelli pesanti (fabbri, falegnami, legnaiuoli); così pure per *multum* temporis designano le due o tre ore, sempre in rapporto colla colpa grave contro la legge del riposo festivo. Però l'interpretazione delle due suddette espressioni non deve essere legata alla lettera dei moralisti, ma essere coerente alle intenzioni della S. Sede, che sono di larga comprensione per il momento attuale, come risulta dall'indole generale dell'indulto stesso.

II. *Nelle domeniche e feste di precetto, solamente, i Vescovi Ordinari di Francia possono permettere di celebrare la S. Messa nelle ore pomeridiane con determinate modalità del digiuno eucaristico*:

1. *Nelle domeniche e feste di precetto, solamente,* per favorire i sacerdoti « quoties ob nimium Sacri Ministerii laborem vel locorum distantiam impossibile ipsis erit Sacrum item vel tertium ante horam tertiam decimam facere », e, nello stesso tempo, dare modo ai fedeli di assistere alla S. Messa;

2. *I Vescovi Ordinari di Francia,* « onerata eorum conscientia super vera necessitate », *possono* permettere ai propri sacerdoti di celebrare nelle *ore pomeridiane,* nei giorni di precetto solamente, *a*) « secundam vel tertiam Missam », nelle condizioni elencate sub II, 1; *b*) *l'unica loro S. Messa,*

« cui, ad satisfaciendum praecepto audiendo Sacro, adstet notabilis pars operariorum, qui mane laborare coguntur, vel publicorum officialium, qui propriis muneribus mane detinentur »;

3. *Digiuno eucaristico*: *a*) *per i sacerdoti*, che celebrano nel pomeriggio la S. Messa, « servato ieiunio ante Missae celebrationem per *tres horas* quoad cibum *solidum* et per *unam* horam quoad potum *non alcoholicum* vel medicinam »; *b*) *per i fedeli*, che assistono a detta S. Messa, possibilità di ricevere la S. Comunione, « quoties, confessarii judicio, praescriptum can. 867 § 4 cum can. 821 § 1 conlati, absque gravi incommodo, servare nequeant », osservando le stesse modalità del digiuno eucaristico sopra elencate (3 a).

L'indulto è concesso alla Francia e per un anno dal 23 ottobre 1947 (1).

S. CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Arretina et Pientina - S. Mariae Montis Oliveti Maioris. **Decreto per la mutazione dei confini. Le parrocchie di S. Fiorenzo in Vescona e Muciliano in Diocesi di Arezzo e di S. Nazario in Diocesi di Pienza sono aggregate all'Abbazia *nullius* di S. Maria di Monte Oliveto Maggiore. 10 maggio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 90).**

S. CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

CONCLUSIONI DEL CONVEGNO CATECHISTICO DEL 24-26 GIUGNO 1947 REDATTE DALLA S. C. DEL CONCILIO PER NORMA DEI REV.MI UFFICI CATECHISTICI DIOCESANI D'ITALIA (2)

Per cura della S. C. del Concilio sono qui raccolte le conclusioni e i voti del Convegno Catechistico tenuto presso la stessa S. C. nei giorni 24-26 giugno 1947 circa i vari argomenti trattati nel Convegno medesimo e precisamente circa:

l'Ufficio catechistico diocesano,

il Sodalizio della dottrina cristiana,

le Scuole catechistiche parrocchiali,

il Catechismo nelle scuole elementari,

il Catechismo nelle scuole medie dello Stato,

il Catechismo agli adulti.

---

(1) Per una visione più dettagliata sull'argomento, cfr. A. Bride, *Commentaire canonique* in *L'Ami du Clergé*, 8 janvier 1948, pp. 19-23; e A. Delchard, *Jeûne eucharistique et indults récents en France* in *Nouvelle Revue Théologique*, 1948, pp. 150-161.

(2) Recentemente il S. Padre nel Suo Discorso ai Parroci e ai Quaresimalisti di Roma del 10 marzo 1948 ha attirato la loro attenzione sull'*insegnamento della dottrina cristiana*.

« Non vi torni molesto se, ancora una volta, vi raccomandiamo l'insegnamento della dottrina cristiana. Non è forse tristemente significativo che in tutti gli scritti, gli opuscoli, le relazioni sulle condizioni della vita religiosa in Italia, si lamenta amaramente sopra ogni altra cosa la ignoranza

Ufficio catechistico diocesano

1. L'Ufficio catechistico diocesano è il centro di tutta l'organizzazione catechistica della diocesi; occorre quindi che sia portato alla massima efficienza, con sede adatta in opportuni locali situati presso la Curia diocesana. È necessario che l'U. c. sia aperto tutti i giorni in ore determinate, perchè i parroci, gli insegnanti, i membri dei Sodalizi della dottrina cristiana, e le famiglie possano facilmente rivolgersi ad esso per aiuto e consiglio. Esso non deve peraltro ridursi a un freddo ufficio burocratico, ma essere un centro di attività e di vita.

2. Spetta all'U. c., sotto le sagge direttive dell'Ordinario, curare l'organizzazione e sorvegliare il funzionamento di tutto l'insegnamento catechistico diocesano sia nelle parrocchie che nelle scuole tanto della Chiesa che dello Stato.

3. La prima cura dell'U. c. deve essere quella di preparare gli insegnanti di religione.

Il Convegno ha rilevato innanzi tutto la necessità che i Sacerdoti siano ben preparati a tale difficile còmpito. Il Convegno ha fatto voti che gli alunni dei Seminari ricevano una vasta cultura letteraria; che nei Seminari Maggiori siano fedelmente attuate le sagge disposizioni della S. C. dei Seminari riguardanti l'insegnamento della pastorale, della pedagogia e della didattica (cfr. *A.A.S.*, 1945, vol. 37, pagg. 173-176) (1) e che tali insegnamenti teorici siano completati da opportune esercitazioni pratiche.

Anche la preparazione delle Suore, che così frequentemente sono chiamate a insegnare la religione, deve essere oggetto delle più grandi premure, sia durante il periodo del probandato e noviziato, che dopo la professione.

Per i laici è necessario istituire stabili corsi di studio, con programmi determinati, i quali corsi terminino con regolari esami e rilascio di diplomi di abili-

---

delle verità della fede?... Poichè ciò concerne strettamente il vostro ufficio, diletti figli, abbiamo stimato opportuno di toccare nuovamente un così grave argomento.

« Innanzi tutto studiatevi di ben organizzare l'opera del catechismo. Cercate buoni e istruiti collaboratori; procurate, anche per mezzo loro, di tenervi informati della condizione della gioventù e della infanzia della vostra parrocchia, così che nessuna via, nessuna casa, nessuna famiglia sfugga alla vostra attenzione e alla vostra cura. Insegnate voi stessi personalmente il catechismo, almeno per i corsi superiori, e fate che la vostra parola sia solida, viva, calda, proporzionata alle intelligenze e alle necessità spirituali dei vostri uditori. Essa potrà esser tale soltanto se voi conoscerete a fondo le condizioni della loro vita personale, familiare e professionale, le loro difficoltà, le loro lotte, le loro impressioni, le loro aspirazioni, affine di corrispondere alle loro aspettative, di guidarli, di guadagnare la loro piena fiducia.

« I giovani sono ora abituati a vedere nel " film " tutto in immagini... Essi rimangono colpiti dalle dottrine di errore e di menzogna, dal quadro delle passioni criminali e dei delitti mostruosi, presentati con vivacità alla loro immaginazione e alla loro sensibilità. Eppure la dottrina di verità non è meno attraente e l'eroismo della virtù non meno stimolante, purchè non siano esposti con la freddezza di un teorema o con l'aridità di un articolo di codice... Non sfuggite o scansate alcuna difficoltà... » (da l'*Osserv. Rom.*, 11 marzo 1948).

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1945, pp. 229-233.

tazione all'insegnamento. Il conseguimento di un diploma di abilitazione all'insegnamento dovrebbe essere il requisito necessario per qualsiasi insegnante di religione anche di grado elementare.

Nei corsi su ricordati dovrebbero costituire materie d'insegnamento: il domma, la morale, la liturgia, la storia dell'antico e del nuovo Testamento, la storia della Chiesa, l'apologetica, la pedagogia, la didattica, la dottrina sociale cristiana e discipline di varia cultura.

La durata dei corsi di religione può variare (biennale, triennale, quadriennale) secondo il numero delle ore d'insegnamento che sia possibile collocare in ogni anno di corso.

I corsi di religione parrocchiali, interparrocchiali o diocesani devono trovare nei centri maggiori il loro naturale coronamento in un Istituto superiore di cultura religiosa di grado universitario, dei quali, grazie a Dio, esistono in Italia esempi fiorenti, e che si sono imposti alla stima e all'ammirazione delle stesse Università di Stato.

La scelta degli insegnanti deve essere fatta principalmente in considerazione della loro preparazione e capacità, non mai solo per dar lavoro a disoccupati, o procurare un vantaggio materiale ai più bisognosi, quando l'insegnamento sia retribuito.

Oltre la preparazione intellettuale, deve essere sommamente curato il progresso religioso e morale dei candidati all'insegnamento della religione, essendo questo un'opera squisitamente soprannaturale di apostolato. Saranno pertanto raccomandate la frequenza dei Sacramenti, la meditazione, l'esame di coscienza, la visita al Ss.mo Sacramento, la lettura della S. Scrittura e delle vite dei Santi e altre pratiche di pietà.

Tutti gli insegnanti di religione, di ogni ordine e grado, devono essere tenuti al corrente del movimento catechistico con giornate di studio e corsi di aggiornamento; per i quali sarà assai opportuno che l'U. c. si tenga a contatto con le Associazioni cattoliche dei Maestri elementari e con gli Insegnanti di religione nelle scuole medie di Stato.

Una commissione o almeno un delegato dell'U. c. per ogni ordine di insegnamento (medio e elementare) dovrebbe raccogliere e dirigere i rispettivi insegnanti nell'adempimento del loro còmpito e nello studio dei problemi che sorgono nel campo della propria attività. Così pure sarebbe desiderabile che due Commissioni centrali — per l'insegnamento elementare e medio — coadiuvassero l'opera dell'U. c. presso la S. C. del Concilio.

4. Riguardo ai programmi d'insegnamento, il Convegno fa voti che essi siano riveduti e determinati per i singoli corsi, tenendo presenti le particolari esigenze dei vari tipi di scuola.

È necessario pure coordinare i programmi diocesani con quelli preparati dall'Azione Cattolica; il che può ottenersi o dando al programma per gli iscritti

alle Associazioni cattoliche un contenuto monografico di fronte al programma generale, o meglio ancora unificando il programma dell'Azione Cattolica con quello diocesano, creando cioè un unico insegnamento, ma bene ordinato e efficace; ciò che permetterebbe alle Associazioni cattoliche di dedicarsi più efficacemente alla formazione dei rispettivi soci e alla organizzazione della propria attività.

È evidente che i programmi diocesani devono essere adottati e fedelmente seguiti da tutte le scuole catechistiche della diocesi, non escluse quelle dei collegi tenuti da Religiosi.

5. Quanto al libro di testo il Convegno fa voti che siano quanto prima riveduti nella forma e resi più facili e accessibili alla mentalità dei bambini e dei giovani le formole contenute nel Catechismo di Pio X di santa memoria.

Il testo di spiegazione invece sarà scelto d'intesa con l'U. d.; ed è evidente il vantaggio che esso sia unico per tutta la diocesi. Se, per accordi presi nelle Conferenze Episcopali, potrà essere lo stesso in tutta la regione, il vantaggio sarà ancora maggiore. Per libera elezione, si potrebbe anche giungere a un testo unico nazionale, come alcuni vagheggerebbero.

6. Per garantire il retto funzionamento delle scuole di catechismo, il regolare svolgimento dei programmi, la serietà degli esami e delle promozioni, l'U. c. deve porre grande cura nella scelta degli ispettori, i quali saranno, in modo continuativo, illuminati e diretti nell'adempimento del loro còmpito, che richiede molto zelo, tatto e prudenza.

A tale riguardo, la Direzione dell'U. c. manterrà costanti e amichevoli rapporti con le Autorità scolastiche, usando loro la dovuta deferenza, ma senza mai tradire il principio che l'insegnamento della religione, in qualsiasi genere di scuola, è missione ed opera della Chiesa.

Per correggere gli errori e supplire alle eventuali deficienze nell'insegnamento del catechismo, è opportuno che l'U. d. tenga a sua disposizione un certo numero di insegnanti supplenti, di particolare abilità, per poterli prontamente inviare a sostituire chi non vuole o non sa insegnare.

7. Allo scopo di promuovere l'istruzione religiosa e suscitare l'interessamento delle famiglie verso di essa, l'U. c. non mancherà di indire o favorire gare (tra classi e tra scuole), concorsi, premiazioni, come pure di disporre giornate o settimane catechistiche, di organizzare congressi particolari e generali, mostre e simili manifestazioni.

8. L'U. c. d., che deve essere esso stesso fornito di un ricco assortimento di libri e riviste di cultura religiosa, deve favorire in ogni modo la creazione di biblioteche e l'acquisto, specialmente da parte delle scuole parrocchiali, di tutti quei sussidi didattici e ricreativi che valgano a rendere l'insegnamento del catechismo più attraente e proficuo.

9. L'opera dell'U. c. non sarà completa se non integrata da periodici ed esatti rilievi statistici. Solo la statistica, rettamente disposta e seriamente controllata, metterà a nudo le condizioni reali dell'istruzione religiosa nella diocesi, segnalerà i progressi e i regressi, rivelerà l'efficacia dei mezzi in ordine agli altissimi fini da raggiungere.

In tutta l'attività catechistica diocesana e su i suoi risultati l'U. c. farà un'esatta e obbiettiva relazione periodica alla S. C. del Concilio, rilevando le difficoltà e invocando i provvedimenti opportuni per rendere l'insegnamento catechistico sempre più completo ed efficace.

10. Per tutte quelle attività che eventualmente non possano ricevere conveniente organizzazione e sviluppo nell'àmbito di una diocesi, si consiglia di stabilire contatti e prendere accordi per una azione comune — sempre con l'approvazione degli Ecc.mi Ordinari — interdiocesana o regionale.

11. È evidente che un'azione così vasta e complessa non potrà mai essere svolta dall'U. c., se Sacerdoti, dotati di grande preparazione ed esperienza culturale, didattica e pedagogica, e liberi quanto possibile da ogni altro impegno, non dedicheranno generosamente tutte le loro energie a tale importantissimo ufficio. A questo ufficio è sommamente urgente di provvedere, a preferenza di qualunque altro nella diocesi.

Qualora non fosse possibile rimediare altrimenti, il Convegno ha espresso rispettosamente il voto che sia dispensato dalla residenza qualche titolare di piccola parrocchia perchè — affidate quelle anime alle cure di un sostituto o di un parroco vicino — non manchi chi possa efficacemente organizzare l'insegnamento religioso di tutta la diocesi.

Sodalizio della dottrina cristiana

Il Sodalizio della dottrina cristiana (detto anche Confraternita, Congregazione, Associazione) è voluto dal Codice di diritto canonico (can. 711 § 2) (1) e prescritto dal Decreto della S. C. del Concilio *Provido sane* del 12 gennaio 1935 (2). Esso, dopo l'U. c. d., è il fulcro più importante sul quale deve poggiare l'organizzazione catechistica.

1. Nel Convegno catechistico Umbro la Congregazione catechistica fu detta « la grande assente ». Poichè purtroppo non sono rare le parrocchie in cui il Sodalizio della dottrina cristiana non esiste o è inefficiente, il Convegno ha fermato in modo particolare su di esso la sua attenzione.

---

(1) « Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paroecia instituantur confraternitates sanctissimi Sacramenti, ac *doctrinae christianae*; quae, legitime erectae, ipso iure aggregatae sunt eisdem Archiconfraternitatibus in Urbe a Cardinali Urbis Vicario erectis ».

(2) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1935, p. 166.

2. Lo Statuto del Sodalizio deve essere approvato dall'Ecc.mo Ordinario.

Il Sodalizio ha lo scopo di coadiuvare il parroco nell'insegnamento della dottrina cristiana. Dipende dal parroco e normalmente ha la sede presso la parrocchia.

Possono essere iscritti al Sodalizio, senza distinzione di sesso o condizione, tutti i fedeli che sentono vibrare nell'animo lo zelo per l'apostolato catechistico e desiderano di promuoverlo secondo le proprie possibilità.

È opportuno dividere gli iscritti in varie categorie, per es.:

— benefattori o contribuenti, per raccogliere i fondi necessari alla creazione e al funzionamento della scuola di catechismo, all'arredamento didattico, alle premiazioni, manifestazioni catechistiche ecc.;

— zelatori e zelatrici per promuovere la frequenza al catechismo anche con azione capillare nelle case e nelle vie (Opera di santa Dorotea), facilitare l'ordinato funzionamento della scuola catechistica, preparare mostre, gare, premiazioni, giornate catechistiche, festa delle prime comunioni ecc.;

— insegnanti o catechisti, regolarmente abilitati all'insegnamento della religione nelle scuole diocesane o negli Istituti superiori di cultura religiosa.

Non è tanto necessario che gli iscritti siano molto numerosi, quanto che siano persone attive, generose, pronte al sacrificio e di vita esemplarmente cristiana.

Tra i membri del Sodalizio saranno eletti un consiglio direttivo presieduto dal parroco, un segretario e un cassiere.

Il Sodalizio sceglierà un Santo protettore e ne celebrerà solennemente la festa.

Al termine di ogni anno il Consiglio del Sodalizio farà all'U. c. d. una relazione morale ed economica.

Nello Statuto saranno ricordati i favori spirituali e le indulgenze che la Santa Chiesa concede agli iscritti (cfr. Pio XI, Breve 12 marzo 1930 e Sacra Penitenzieria Apostolica decr. 21 dicembre 1939) (1).

I Sodalizi sono di diritto aggregati all'Arciconfraternita eretta in Roma, nella chiesa di S. Maria del Pianto.

È opportuno che, all'atto dell'iscrizione, si rilasci una pagella nella quale si contenga lo Statuto del Sodalizio.

3. Gli iscritti al Sodalizio della dottrina cristiana devono prefiggersi la meta ideale di riuscire con la preghiera, l'azione e il buon esempio a far giungere l'insegnamento della religione a tutti i fedeli della parrocchia.

A chi, tra gli appartenenti alle tre surricordate categorie, si distingua per speciali meriti al riguardo, si potrebbe essere larghi altresì di riconoscimenti ed incoraggiamenti, p. e. con la concessione di artistici diplomi di benemerenza o distinzioni simili.

---

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1930, p. 228; 1940, p. 55.

Il Convegno ha rilevato con vivo compiacimento molte sante industrie che le anime amanti del Signore hanno saputo escogitare, per non far mancare l'insegnamento catechistico ad alcuno, raccogliendo i dispersi, avvicinando i malati, raggiungendo perfino i contadinelli sparsi tra i monti o in regioni di malagevole accesso.

Se il Sodalizio della dottrina cristiana fiorirà in ogni parrocchia, tutte le difficoltà che sogliono ostacolare l'insegnamento della religione (apatia, trascuratezza, ignoranza, mancanza di locali, difetto di mezzi, difetto di insegnanti) spariranno.

Scuole catechistiche parrocchiali

Le Scuole di catechismo parrocchiali sono condizione essenziale per l'istruzione religiosa dei fedeli.

1. Ogni parrocchia deve avere almeno una scuola di catechismo, con corsi separati per sessi, paralleli ai corsi di discipline profane esistenti nella parrocchia. Nelle grandi parrocchie occorrono più scuole, sempre distinte per sessi, di vario ordine e grado, secondo il numero e la cultura dei parrocchiani. Dove non sia possibile istituire corsi parrocchiali medi e superiori, è necessario prendere accordi per la creazione di scuole secondarie interparrocchiali.

L'organizzazione dell'insegnamento catechistico parrocchiale deve essere in forma di vera e propria scuola, divisa in classi, con banchi, quadri, lavagna ecc.; occorrono un registro generale e registri di classe. Le interrogazioni orali devono essere integrate da còmpiti scritti; il tutto controllato ed incoraggiato da note di merito, esami, promozioni, premiazioni ecc.

Deve essere viva aspirazione del Sodalizio della dottrina cristiana quella di procurare alla scuola catechistica parrocchiale una sede adatta, ampia, moderna, igienica, che nulla abbia da invidiare alle scuole di discipline profane, come in alcuni luoghi lodevolissimamente si è fatto.

2. Problema più grave è quello degli insegnanti, perchè la scuola la fanno i maestri. Nessuno, nemmeno le Religiose, dovrebbe essere ammesso a insegnare il catechismo senza aver frequentato un regolare corso di religione e anche superato un esame che lo abiliti a tale insegnamento, secondo il grado di scuola nel quale è chiamato ad insegnare.

Gli insegnanti devono essere tenuti aggiornati, abbonandoli a qualche pubblicazione catechistica e invitandoli a frequentare adatti corsi di aggiornamento.

Le lezioni devono essere accuratamente preparate ed esposte in forma chiara, viva e attraente. Esse possono essere illustrate con frequenti richiami a scene evangeliche, o tratte dalla vita dei Santi, e con riferimenti alla vita vissuta familiare e sociale.

3. Gli alunni, oltrechè dal sentimento del dovere ispirato a loro e alle loro

famiglie, devono essere attratti alla frequenza del catechismo con oratorii, onesti divertimenti, premiazioni ecc.

Molto efficaci si sono rivelati i doposcuola gratuiti o altre forme di assistenza parascolastica che inducono e allettano gli alunni delle scuole di Stato a passare qualche ora nelle aule della parrocchia; dove non mancherà, ogni giorno, una breve lezione di catechismo.

Sono pure da consigliare le scuole professionali e serali, nelle quali naturalmente la religione costituisca una parte essenziale.

Centri ricreativi, attività sportive, particolari iniziative estive o invernali possono fornire altrettante occasioni per insegnare il catechismo.

Per raggiungere gli alunni lontani, è opportuno organizzare, come in alcuni luoghi si è fatto, speciali mezzi di trasporto o creare sezioni rurali e montane della scuola di catechismo, o almeno costituire un corpo mobile di insegnanti.

I figli degli emigranti stagionali (maremma) possono essere utilmente seguiti con opportuni accordi con i rettori delle parrocchie nelle quali vanno a stabilire la loro temporanea dimora.

Per controllare la frequenza degli alunni alla scuola di catechismo, sono indispensabili periodici rilievi statistici, che mettano in evidenza il numero dei presenti in confronto dei bambini e dei giovani della parrocchia. È facile desumere il numero totale dei bambini e dei giovani dai libri parrocchiali di stato di anime e dei battesimi, o dai registri delle pubbliche scuole, o dalla percentuale che i bambini e i giovani rappresentano in confronto di tutta la popolazione della parrocchia.

4. I programmi e i testi devono essere quelli scelti dall'Ecc.mo Ordinario per il tramite dell'U. c. d.

5. Quanto all'orario, l'ideale è che nei corsi elementari si faccia ogni giorno, o almeno parecchie volte la settimana, una lezione di mezz'ora di catechismo; nei corsi medi devono tenersi almeno due lezioni di un'ora ciascuna per settimana.

6. L'anno scolastico deve essere coronato da una giornata catechistica, nella quale abbia luogo la premiazione, e si procuri con discorsi o recite e con la diffusione di fogli e opuscoli, di richiamare l'attenzione del popolo sull'importanza dell'insegnamento religioso, presentandolo, com'è in realtà, quale elemento essenziale per la formazione della personalità umana e civile e guida sicura nella vita.

7. È assai desiderabile che le parrocchie, oltre la scuola di catechismo, riescano a organizzare scuole complete per tutte le discipline, come, con tanto profitto, si pratica specialmente negli Stati Uniti d'America.

In tale caso, come anche negli Istituti cattolici già esistenti, il catechismo deve essere considerato dal regolamento interno come prima materia obbli-

gatoria, e l'approvazione agli esami di catechismo come condizione essenziale per la promozione alla classe superiore.

Insegnamento religioso nelle scuole elementari dello Stato

Poichè la quasi totalità dei fanciulli affluiscono alle scuole elementari dello Stato, mentre, purtroppo, non altrettanti frequentano le scuole di catechismo nelle parrocchie, l'insegnamento religioso impartito dagli insegnanti nelle dette scuole è di somma importanza.

1. I risultati dell'insegnamento del catechismo nelle scuole elementari dello Stato dipendono soprattutto dalla preparazione religiosa, morale e didattica degli insegnanti. È perciò necessario che si studi ogni mezzo per migliorare, specialmente sotto l'aspetto religioso e morale, tale preparazione. A questo scopo gioverà che l'U. c. d., mediante una speciale Commissione o un delegato, si tenga in contatto con l'Associazione Maestri Cattolici Italiani, dai quali potrà avere un aiuto prezioso per avvicinare la massa degli insegnanti e prepararli al delicato ufficio di catechisti.

Per rendere sempre più adeguata l'idoneità dei maestri elementari all'insegnamento del catechismo, si propone di istituire un foglio periodico di didattica e pedagogia catechistica da inviarsi in omaggio a tutti gli insegnanti elementari d'Italia, a cura soprattutto dei Sodalizi della dottrina cristiana. Tale foglio, oltre a contribuire a migliorare l'insegnamento catechistico, potrebbe fare un gran bene anche agli stessi maestri.

2. Particolare attenzione merita l'ispezione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari; la quale deve compiersi possibilmente due volte all'anno: nei primi mesi di scuola, per accertare che l'insegnamento si faccia; verso la fine, per rendersi conto del profitto ottenuto. L'ispettore dovrà dare fraterni consigli all'insegnante e informare l'Autorità ecclesiastica dell'andamento della scuola.

3. Uguale diligenza deve esercitarsi nell'impartire agli alunni della terza, quarta e quinta classe elementare le prescritte venti lezioni di catechismo; le quali non devono essere nè una sostituzione nè una ripetizione dell'insegnamento del maestro, ma piuttosto costituire una integrazione di esso, con contenuto liturgico e morale. Se tale incarico potrà essere affidato al parroco, questi avrà il vantaggio di avvicinare tutti i fanciulli della parrocchia e potrà ricordare loro il dovere di frequentare il catechismo parrocchiale e predisporli ai Sacramenti della Confessione, della Cresima e della prima Comunione.

Insegnamento religioso nelle scuole medie e superiori dello Stato

Il Convegno ha considerato attentamente le attuali condizioni dell'insegnamento della religione nelle scuole medie e superiori dello Stato, e rilevato le

particolari difficoltà che esso presenta per lo sviluppo fisico, intellettuale e morale della gioventù che frequenta tali scuole.

1. Il Convegno ha ribadito il voto che sia resa più intensa e profonda la preparazione culturale, didattica e pedagogica dei futuri insegnanti di religione nelle scuole medie, siano essi Sacerdoti, Religiosi o Religiose o laici.

2. È stato ripetuto rispettosamente il parere che gli insegnanti siano scelti e assegnati ai vari tipi di scuola media secondo la loro preparazione e capacità didattica, e che la conferma dell'incarico sia condizionata agli effettivi risultati del loro insegnamento, esclusa ogni altra considerazione.

Per migliorare la preparazione degli insegnanti medi di religione, si auspica che essi siano tenuti al corrente del movimento catechistico con periodici corsi di aggiornamento e che siano abbonati almeno a una delle più importanti pubblicazioni di pedagogia e didattica catechistica. Tali pubblicazioni dovrebbero essere pure incoraggiate e rinvigorite.

3. Il Convegno ha anche manifestato il desiderio che si prepari un nuovo programma di studio, il quale, attesi i frequenti trasferimenti degli alunni da una sezione all'altra e da un istituto all'altro, sia fissato per ogni classe, in corrispondenza, quanto possibile, allo svolgimento delle altre materie nei diversi tipi di scuola. È opportuno che i programmi comprendano anche i principî della dottrina sociale cattolica.

4. È stata infine riconosciuta la necessità di una più frequente intesa tra gli insegnanti stessi, per rendere la didattica sempre più consona all'ambiente culturale delle scuole medie e per un utile scambio delle esperienze che servano a favorire anche con gli insegnanti di altre discipline i più cordiali rapporti.

A tal fine si suggerisce che l'U. c. raccolga sotto una speciale Commissione o un delegato diocesano gli insegnanti medi di religione per animare sempre più il loro zelo, approfondire la loro formazione culturale, didattica e pedagogica, e studiare i problemi riguardanti la loro missione educatrice.

È pure opportuno che gli insegnanti medi di religione stiano a contatto con l'Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi (U. C. I. I. M.), perchè essi non restino isolati nelle dette scuole, ma partecipino a tutte le sane attività e iniziative riguardanti la scuola e la gioventù studentesca e possano ricevere uno scambievole aiuto nell'adempimento del loro delicato e difficile còmpito.

A tale proposito è stato distribuito ai delegati al Convegno lo Statuto dell'Associazione Nazionale per la Scuola Italiana (A. N. S. I.), che si adopera per la più attiva collaborazione tra le famiglie e gli insegnanti nell'educazione della gioventù secondo i principî cattolici. Pertanto anche questa Associazione deve essere conosciuta e favorita da tutti gli insegnanti cattolici e particolarmente dagli insegnanti di religione, essendo essa un ottimo mezzo di apostolato per l'incremento della sana pedagogia.

5. Gl'insegnanti di religione, analogamente a quanto usano fare gl'insegnanti delle altre discipline, almeno al termine di ogni anno devono presentare una relazione sull'insegnamento da essi impartito all'U. c. d. Da tale relazione l'U. c. potrà trarre utili elementi per le informazioni periodiche, che è tenuto a fornire alla S. C. del Concilio.

Catechismo agli adulti

Un lamento accorato si leva da ogni parte circa la direzione degli adulti al catechismo parrocchiale.

1. Nonostante le molteplici cause (apatia, distrazione, divertimenti ecc.) che distolgono gli adulti dall'assistere al catechismo, il Convegno ha espresso il parere che si mantenga, a tutti i costi e con ogni sacrificio, nelle parrocchie la funzione religiosa vespertina domenicale con adatta istruzione catechistica.

A tale istruzione devono essere invitati prima di tutti gli ascritti alle Associazioni di Azione Cattolica e alle altre pie Unioni, non solo per propria istruzione, ma anche per dare buon esempio agli altri fedeli. I cattolici militanti devono anzi farsi apostoli della frequenza al catechismo domenicale.

2. È necessario che l'istruzione catechistica agli adulti sia, da parte di chi deve impartirla, oggetto della più seria e accurata preparazione, e sia proposta con esposizione chiara, convincente e persuasiva.

3. Utili argomenti per tali lezioni possono essere, oltre il consueto programma di catechismo, disposto con metodo ciclico, i principî fondamentali dei rapporti tra Stato e Chiesa, la dottrina sociale cristiana, gli insegnamenti pontificî, la liturgia, le missioni ecc.

4. Sani divertimenti, rappresentazioni cinematografiche e altri opportuni allettamenti possono favorire la frequenza anche degli adulti al catechismo.

5. Per assicurare qualche istruzione agli assenti al catechismo domenicale, sono stati escogitati numerosi mezzi, dei quali si ricordano i principali:

— breve spiegazione catechistica nelle ultime Messe della domenica;

— corsi serali o stagionali (es. invernali) di catechismo;

— istruzioni religiose per categorie (operai, artigiani, impiegati, artisti ecc.);

— dare carattere catechistico a molte serie di predicazione (tridui, ottavari, novene ecc.);

— tenere settimane catechistiche per categorie (giovani, uomini, donne ecc.);

— invitare gli adulti a frequentare i corsi delle scuole di catechismo e degli Istituti superiori di cultura religiosa creati per la formazione degli insegnanti di religione;

— istituire scuole serali e professionali per adulti, nelle quali naturalmente il catechismo trovi il primo posto;

— aprire circoli di cultura religiosa, con adunanze culturali e libera discussione (sistema molto diffuso specialmente nell'America settentrionale);

— fondare biblioteche circolanti e diffondere foglietti volanti con contenuto catechistico o con riassunto della lezione del parroco;

— sfruttare libri, riviste, cinema, radio a scopo d'insegnamento catechistico;

— istituire il catechismo a domicilio, nei cortili dei palazzi in città, nelle borgate e nei casali delle campagne.

Rimangono poi sempre un proficuo mezzo per istruire i fedeli nella religione le opere caritative, quali il Segretariato della carità, le Compagnie di S. Vincenzo de' Paoli, i Refettori del povero e tante altre istituzioni che dànno ai bisognosi, insieme con il pane materiale, il conforto della Fede.

* * *

Il Convegno ha chiuso i suoi lavori invitando tutti gli Uffici catechistici a segnalare le proprie esperienze all'Ufficio catechistico della S. C. del Concilio, perchè questo sia illuminato circa la reale condizione dell'insegnamento religioso e possa volgere i risultati di alcuni a vantaggio di tutti, con utili suggerimenti, opportune iniziative e sagge disposizioni per il sempre maggiore incremento dell'istruzione religiosa del popolo.

S. CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE

I

DECRETUM

DE CONFIRMATIONE ADMINISTRANDA IIS, QUI [EX GRAVI MORBO] IN PERICULO MORTIS SUNT CONSTITUTI

(*Acta Ap. Sed.*, 1948, p. 41)

Post latum a Sacra Congregatione de Disciplina Sacramentorum decretum « Spiritus Sancti munera » diei XIV Septembris an. 1946 (cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, vol. XXXVIII, p. 349) (1) ad Sacrum hoc Consilium Christiano nomini propagando plures Ordinariorum missionum preces, ad easdem amplioresve facultates obtinendas, pervenerunt.

Quas Ss.mus D. N. Pius Div. Prov. Papa XII, in Audientia diei XVIII huius

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 142.

mensis, referente infrascripto Cardinali Praefecto, benigne suscipere dignatus est.

Omnibus itaque Ordinariis locorum ab hac Sacra Congregatione de Propaganda Fide dependentibus potestatem Sanctissimus fecit, absque praeiudicio ceterorum indultorum quibus in re iam fruuntur, ut Sedis Apostolicae indulto (can. 782 § 2), tribuere valeant omnibus sacerdotibus sibi subditis curamque animarum gerentibus, facultatem sacram Confirmationem fidelibus sive adultis sive infantibus, intra fines missionalis circumscriptionis exstantibus et in mortis periculo constitutis, valide ministrandi; necnon licite in ipso loco residentiae Episcopi, absente tamen quolibet episcopo vel legitime impedito; servataque formula a Rituali Romano statuta.

Praesens vero decretum eadem Sanctitas Sua confici publicique iuris fieri mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die XVIII mensis Decembris, anno Domini MCMXXXXVII.

P. Card. FUMASONI BIONDI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

✝ C. Costantini, Arch. Theodos. in Arcadia, *a Secretis.*

ANNOTAZIONE. — Il S. Padre si è degnato di benignamente accogliere il desiderio degli Ordinari delle Missioni, espresso a S. Santità dal Cardinale Prefetto di Propaganda nell'Udienza del 18 dicembre 1947.

Dopo l'indulto concesso nel Decreto *Spiritus Sancti munera* della S.C. dei Sacramenti del 14 settembre 1946 circa l'amministrazione della Cresima, da parte di alcune categorie di sacerdoti, iis qui « ex gravi morbo in vero mortis periculo sint constituti, ex quo decessuri praevideantur », era desiderata una più ampia concessione di facoltà in materia per le terre di Missione (ad easdem amplioresve facultates obtinendas).

Le *Nuove formule di facoltà della S.C. di P.F.* (*maior* per gli Ordinari Vescovi e *minor* per gli Ordinari non Vescovi), approvate e sanzionate dal Sommo Pontefice Pio XII il 20 febbraio 1941, e concesse *ad decennium* (dal 1° gennaio 1941 al 1° gennaio 1951) a tutti gli Ordinari delle Missioni, davano ad essi « concedendi facultatem *administrandi Confirmationis Sacramentum* uni vel alteri ex suis sacerdotibus (i. e. omnino paucis et ita ut in eadem statione unus tantum sacerdos hanc facultatem habeat), in quacumque regione a sua residentia longe dissita, absente tamen quocumque Episcopo, servata Instructione « De Sacramento Confirmationis » in Appendice Ritualis Romani inserta » (1).

In forza del presente Decreto del 18 dicembre 1947, tutti gli Ordinari, dipendenti dalla S.C. de Propaganda Fide, « absque praeiudicio ceterorum indultorum quibus in re iam fruuntur » (2),

---

(1) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1935, pp. 103-113; X. PAVENTI, *Brevis Commentarius in Facultates S. C. de P. F.*, Romae, Officium Libri Cath., 1944, p. 17; G. STANGHETTI, *Prassi della S. C. de P. F.*, Romae, Officium Libri Cath., 1943, p. 51.

(2) Ad es. secondo l'art. 273 del I Concilio Cinese « Ordinarii loci ex Indulto Apostolicae Sedis delegare possunt omnibus suis missionariis facultatem administrandi valide et licite sacram confirmationem fidelibus sive adultis sive pueris in articulo mortis constitutis, etiam in loco residentiae Episcopi, absente tamen quocumque Episcopo vel gravi de causa impedito » (*I Concilium Sinense*, 1930, p. 107). Come si vede, in Cina vigevano già in parte le concessioni apportate dal presente Decreto.

possono dare a tutti i propri sacerdoti in cura d'anime la facoltà di amministrare *valide* la Cresima ai fedeli della propria circoscrizione che si trovano *in periculo mortis* (1), ed anche *licite* nella stessa residenza del Vescovo, in assenza però o legittimo impedimento (2) di qualsiasi Vescovo, sempre osservando le formule prescritte dal Rituale Romano.

È superfluo notare che l'espressione usata nel Decreto *Spiritus Sancti munera*: « ex gravi morbo in vero mortis periculo..., ex quo decessuri praevideantur », è notevolmente attenuata in quest'altra del presente Decreto: « in mortis periculo » (3).

II. *Soeüüenen. - Nimscüan.* Decreto per la mutazione dei confini delle Diocesi di Suiyüan e Ninghsia. 8 gennaio 1948. (*A.A.S.*, 1948, p. 93).

S. CONGREGAZIONE DEI RITI

I

USO DELLA LINGUA FRANCESE NELL'AMMINISTRAZIONE DI ALCUNI SACRAMENTI (4)

Parisien. et Dioecesium Galliae

Eminentissimus Cardinalis Emmanuel Caelestinus Suhard, Archiepiscopus Parisiensis, totius Episcopatus Galliae nomine, supplices Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XII preces obtulit ut, attentis hodiernis peculiaribus circumstantiis, de Apostolica suprema Auctoritate, in administratione quorundam sacramentorum, Baptismi nempe, Extremae Unctionis ac Matrimonii, nec non in Exequiis Defunctorum, linguae vulgaris, scilicet gallicae, usum, determinatis in precibus, concedere dignaretur: prouti in quibusdam aliis Europae regionibus in similibus indultum fuit. Annuente vero precibus Sanctissimo Domino, idem Eminentissimus Archiepiscopus, curantibus sacerdotibus de re liturgica peritis, editionem novi Rituali sedulo praeparare sategit, conformem nempe Codici Iuris Canonici et postremae editioni typicae Rituali Romani, in qua, ad intelligentiam et pietatem populi, lingua vulgari ii ritus et orationes posita sunt, quae magis opportuna videbantur; quod Rituale ita concinnatum Sacrae

(1) Facciamo notare che nel testo del Decreto, pubblicato negli *A.A.S.* e da noi riportato, ci sono solamente le parole « *in periculo mortis constitutis* », mentre invece nell'apposto titolo del Decreto è espressa un'altra condizione « iis, qui *ex gravi morbo* in periculo mortis sunt constituti ». Ci sembra che il titolo non abbia alcun valore per l'interpretazione del testo. Forse l'estensore del presente titolo aveva sott'occhio l'identico titolo del Decreto *Spiritus Sancti munera* e l'ha trascritto tale e quale.

(2) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1948, p. 25.

(3) « *Periculum*, proprie loquendo, non est idem ac *articulus* mortis. Habetur *periculum* quoties adest prudens timor mortis brevi secuturae; *articulus*, quando mors iam moraliter certa est, seu proxime instat... Ex qualibet causa sive *intrinseca* (v. g. ex morbo, vulnere inflicto, partu difficili, extrema senectute) sive *extrinseca* (v. g. ex bello, navigatione periculosa, chirurgica operatione, extremo supplicio) periculum oriri potest » (Cappello, *De Sacramentis*, II, p. 265).

(4) Riportiamo il testo latino dell'indulto concesso alle Diocesi di Francia, pubblicato ne *La Semaine religieuse de Paris*, 17 ianvier 1948, p. 55.

Congregationi Ritibus tuendis praepositae pro revisione et approbatione reverenter subjecit.

Sacra porro Rituum Congregatio, exhibito Rituali accurato examine perpenso, prae oculis habitis peculiaribus hodiernis circumstantiis, benigne indulsit ut:

a) confici possit pro tota Gallia novum Rituale in quo textus latinus integer referatur, translatio vero gallica in iis, quae permittuntur, iuxta textum latinum ponatur;

b) in collatione vero sacramentorum, in quantum ad intelligentiam et pietatem populi necesse sit, sacerdos lingua vernacula proferre possit ea tantum quae sequuntur:

1°. In administratione Baptismi parvulorum: solo in textu latino ponantur, ac proinde semper et sola hac lingua dicantur: exorcismi, omnes formulae unctionum ac benedictionum, nec non ipsa baptismi forma.

2°. In administratione baptismi adultorum: praeter ea quae superius recensita sunt, etiam latina lingua tantum imprimantur et recitentur psalmi et aliae preces initiales.

3°. In ordine ministrandi sacramentum Extremae Unctionis: latina tantum lingua adhibeatur in oratione impositionis manuum super infirmum, in verbis unctionum, et in orationibus subsequentibus.

4°. In celebratione matrimonii: lingua gallica sacerdos uti poterit ad omnia, praeter benedictionem anuli et formulam: *Ego coniungo vos* etc... In benedictione nuptiali extra Missam, danda ex apostolico indulto quando Missa non dicitur, preces, quae in Rituali Romano habentur, recitari possunt lingua gallica.

5°. In exequiis vero peragendis pro fidelibus defunctis: sola lingua latina preces et absolutiones peragi debent. Nihil tamen vetat quominus, hoc ritu absoluto, vulgari lingua aliae addantur preces pro opportunitate temporis et loci, ab Ordinariis determinandae et ab ipso sacerdote recitandae.

Quae omnia, cum perbenigna approbatione et concessione per Eminentissimum Cardinalem Clementem Micara, Episcopum Veliternum et S. Rituum Congregationis Praefectum, Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XII submissa fuerint, in audientia diei 28 novembris 1947, Sanctitas Sua libenti animo approbare et concedere dignata est; contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae, die 28 novembris 1947.

✠ C. Card. Micara, Ep. Veliternus, *Praefectus*

✠ A. Carinci, Archiep. tit. Seleucien. *Secretarius*

II

DUBBI (1)

Mediolanen.

N. Prot. 1/48

Caeremoniarum Praefectus Metropolitanae Ecclesiae Mediolanensis de consensu Em.mi Cardinalis Archiepiscopi, sequentia dubia, pro opportuna explicatione, S. R. C. humillime proposuit:

I. Possunt Abbates Regulares tum de Regimine tum Titulares, extra propria monasteria uti Throno cum baldachino, mitra et baculo, et celebrare divina Officia pontificali ritu, quamvis obstent praescriptiones can. 3125 et 625 C. J. C. ?

II. Possunt iidem, extra sua monasteria, celebrare functiones pontificales, non requirentes characterem episcopalem, uti benedictionem coemeteriorum, campanarum, etc. ?

III. Utrum in exequiis ipsorum Abbatum impertiri possunt quinque Absolutiones, non obstante silentio Pontificalis Romani et Caeremonialis Episcoporum, quae has absolutiones concedunt in exequiis Summi Pontificis, S. R. E. Cardinalis seu Metropolitani aut Episcopi proprii seu Imperatoris, Regis, etc. ?

Et S. R. C., audito quoque Commissionis specialis Liturgicae suffragio, propositis dubiis respondendum censuit:

Ad I. Negative.

Ad II. Negative, absque delegatione respectivorum Ordinariorum.

Ad III. Negative, ex jure communi.

Atque ita rescripsit atque declaravit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 22 ianuarii 1948.

† A. Carinci, Archiep. Seleucien., *Secretarius*
Henricus Dante, *Subst.*

III. *Albanen.* Riassunzione della causa per la canonizzazione della B. Maria Goretti, Vergine e Martire. 3 agosto 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 42).

IV. *Monitum.* Ad hanc S.R.C. relatum est quosdam, nimio zelo ductos, apud

---

(1) Cfr. *Rivista Diocesana Milanese*, 1948, p. 25.

Ad 1. Il can. 325 dice chiaramente: « Abbas vel Praelatus *nullius*, licet charactere episcopali careat, utitur tamen *in proprio territorio* insignibus pontificalibus cum throno ac baldachino et iure ibidem officia divina pontificali ritu celebrandi... ». E nel decreto 4098, I, la S. C. dei Riti alla domanda: « Utrum tamquam Ecclesia propria cuiusvis Patris Abbatis intelligenda sit sola Ecclesia monasterii, cui ipse praesit », rispose: « Affirmative, nisi et aliae sint filiales Ecclesiae, quibus et ipse praesit, seu illius iurisdictioni subiectae ».

Ad 3. Qualche volta la S. C. dei Riti concede questo previlegio, come ad es. agli Abbati Benedettini, come risulta dal *Caeremoniale Monasticum* approvato.

fideles et Religiosas Communitates adhuc conniti, ut Servi Dei Guy de Fontgalland beatificationis causa promoveatur. Haec porro S.R.C. palam facit iam inde ab anno 1941 cum actoribus communicasse hanc causam omnino reponendam esse. Quapropter admonentur quorum interest ut deinceps hac re plane supersedeant. 18 decembris 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 43).

V. *Burdigalen.* Decreto per l'approvazione dei due miracoli proposti per la Canonizzazione della B. Giovanna de Lestonnac, Vedova, Fondatrice dell'Ordine delle Figlie di Maria Vergine. 19 marzo 1948. (*Osserv. Rom.*, 20-21 marzo).

S. CONGREGAZIONE DEI SEMINARI

Decreto per l'erezione canonica della Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro nel Brasile. 20 gennaio 1947. (*A.A.S.*, 1948, p. 43).

S. PENITENZIERIA APOSTOLICA

(*Officium de indulgentiis*)

PLENARIA CONCEDITUR INDULGENTIA IN FIDELIUM SOLAMEN CAUSA POSTREMI BELLI VITA FUNCTORUM.

(*Acta Ap. Sedis*, 1948, p. 94)

Ss.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XII, in Audientia ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore die 21 mensis Februarii vertentis anni habita, preces quorundam Sacrorum Antistitum libentissime excipiens ac paterna caritate in tot carissimos filios ob immane bellum vita peremptos permotus, benigne concedere dignatus est ut christifideles omnes qui, confessi, a Dominica Palmarum ad Dominicam in Albis, occasione scilicet Praecepti Paschalis, Sacra Synaxi refecti fuerint et ad mentem Sanctitatis Suae preces fuderint, Indulgentiam plenariam, animabus fidelium causa postremi belli vita functorum tantum profuturam, consequi valeant. Praesenti pro hac vice tantum valituro, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Apostolicae, die 23 Februarii 1948.

N. Card. Canali, *Paenitentiarius Maior*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens*

QUESTIONI - NOTE - COMMENTI

LE DECIME

1. Pochi istituti hanno avuto nella storia del diritto una regolamentazione legislativa, una elaborazione dottrinale e una messe giurisprudenziale così ricca e così varia come la decima (1).

Sorto per diritto divino-positivo nella società teocratica dell'epoca mosaica presso gli Ebrei e sviluppatosi nella particolare struttura sociale delle 12 tribù d'Israele (2), l'istituto tipicamente ebraico della decima tramontò, nella sua particolare configurazione giuridica, col tramonto della Sinagoga. Nella nuova società cristiana, specialmente in Oriente, persistette il *fatto* di dare la decima più come vestigio storico dell'A. T. che come obbligo giuridico divino-positivo o ecclesiastico: nè G. C. riconfermò infatti l'istituto ebraico della decima (3) nè la Chiesa dei primi secoli emanò una legge generale in proposito (4).

Fu solo nel periodo feudale che l'istituto della decima risorge su basi e per motivi del tutto nuovi: la struttura della società feudale, l'economia feudale quasi esclusivamente agricola, il reddito derivante dalla terra considerato come il più sicuro.

Numerose, in questo periodo, le fonti del Corpus iuris canonici; vastissima la letteratura e la giurisprudenza (5).

Ma con l'evoluzione della società feudale anche l'istituto della decima subisce notevoli trasformazioni e vaste derogazioni da parte delle nuove forze economiche prementi da ogni parte sulla roccaforte del feudalesimo.

Specialmente la Chiesa ebbe a risentire di questa azione decisa, dei liberi Comuni prima e dei Principi del Rinascimento dopo: tanto che il Concilio di Trento deve comminare la scomunica contro coloro che non vogliono pagare la decima (6).

---

(1) Cfr. per la legislazione canonica e civile le fonti citate da C. Iannaccone in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. IV, p. 584, voce « *Decime* »; per la bibliografia, quella citata da Iannaccone (*ibid.*), dal Wernz-Vidal, *Ius canonicum*, tom. IV, vol. II, p. 314, da G. Salvioli in *Digesto Italiano*, da Gianzana in *Enciclopedia giuridica*, da V. Del Giudice, *Corso di dir. eccles.*, Milano, 1946, p. 248, nota 1. Cfr. infra altre citazioni.

(2) *Exod.* 22, 29; 23, 19; *Lev.* 27, 30 ss.; *Num.* 18, 21-28; *Deut.* 14, 28; *Tob.* 1, 6; *Prov.* 3, 9; *2 Par.* 31, 5; *Malach.* 3, 10.

(3) *Mt.* 10, 10; *Lc.* 10, 7; *I Cor.* 9, 13 ss.

(4) Non mi sembra fondato l'argomento a contrariis desunto dalla proibizione di esigere coattivamente le decime contenuta nel Codex Iustiniani (c. 38, C. *de episcopis* I, 3), il quale testimonia un « usus » (*ibid.* c. 39, I *h. t.*), non già una « lex ».

(5) Cfr. Iannaccone, *o. c.*, l. c.

(6) Cfr. Conc. Trid. Sess. XXV, cap. 12, *de Ref.*

Ma chi dette il colpo di grazia all'istituto della decima fu la Rivoluzione francese (1), che, a parte l'effimera parentesi della restaurazione post-napoleonica, finì con l'influenzare dei suoi principî la legislazione degli altri Stati europei.

In Italia la legge del 14 luglio 1887 dette il via a un'intensa attività giurisprudenziale e dottrinale in materia decimale: si fissarono principî e massime costanti, che fecero testo in tutte le controversie agitatesi fino a qualche decennio fa.

Un'energica critica contro tale corrente mossero Falco e Iemolo (2) in occasione di vertenze decimali nel Veneto. Ma la giurisprudenza non accettò in genere coteste critiche e continuò per la sua strada.

Ultimamente Mario Ferraboschi, già favorevolmente noto per un bel lavoro su « Il matrimonio sotto condizione » (3), ha voluto riesaminare a fondo il problema delle decime (4).

2. Il lavoro del Ferraboschi merita la più attenta considerazione, specialmente per l'ardua meta, che egli si è prefisso di raggiungere: la costruzione dogmatica dell'istituto. E bisogna riconoscere che l'A. dimostra di possedere spiccate attitudini per cotesto genere di indagini, larga e profonda conoscenza delle più moderne teorie che, sui vari istituti giuridici, si sono venute elaborando, vigile senso critico nell'impostare le sue tesi sui diversi argomenti. Il tono pacato del suo dire, la meditata coerenza del suo ragionamento sono inoltre altrettanti elementi che conciliano all'A. le simpatie del lettore e dello studioso.

Tuttavia non poche riserve vanno fatte sull'impostazione generale e sulle conclusioni particolari del suo lavoro.

3. L'A., volendo conservare al suo studio un carattere strettamente dogmatico, ha, di proposito, omesso la ricostruzione storica — sia pur sintetica — dell'istituto delle decime che ne rivelasse le origini lontane nel diritto mosaico, la sua persistenza nella Chiesa primitiva, il suo vigoroso affermarsi e svilupparsi nell'epoca del diritto franco-germanico e del diritto comune, il suo intrecciarsi con l'omonimo (ma sostanzialmente ben distinto) istituto di diritto civile.

Se per la piena intelligenza di ogni istituto giuridico è almeno utile la sua obbiettiva ricostruzione storica, per l'istituto delle decime essa mi sembra senza altro necessaria per l'intima, inestricabile aderenza di esso alla struttura della società e dell'economia medievale, nella quale sorse e si sviluppò. Senza dire che solo una chiara ricostruzione storica dell'istituto della decima propria-

---

(1) Cfr. art. 5 decr. 4 agosto 1789.

(2) Cfr. Falco, *Il quartese della parrocchia di Grisolera. Contributo allo studio dei quartesi del Veneto*, in *Temi Emil.*, 1936, n. 23. Iemolo, *Considerazioni sulla giurisprudenza dell'ultimo decennio in materia di decime con particolare riguardo a quella della Corte di Venezia e dei Tribunali Veneti*, in *Studi Scaduto*. Firenze, 1936.

(3) M. Ferraboschi, *Il Matrimonio sotto condizione*. Padova, Cedam, 1934.

(4) M. Ferraboschi, *Il diritto di decima*. Padova, Cedam, 1943.

mente detta (ossia della decima sacramentale), della decima impropriamente detta (ossia della decima non sacramentale) e delle loro reciproche contaminazioni (decime sacramentali infeudate o indominicate, casate e decime feudali o dominicali passate in dotazione di enti ecclesiastici), avrebbe consentito di poggiare su basi veramente solide una ricostruzione dogmatica dell'istituto stesso ed una inequivocabile differenziazione tra decima sacramentale (abolita) e decima non sacramentale (conservata). Del resto lo stesso A. ha rivelato cotesta incoercibile esigenza storica del problema nei frequenti riferimenti, che egli ha dovuto fare a particolari momenti e atteggiamenti dell'istituto nella sua lunga e fortunosa evoluzione. Ma cotesti riferimenti, per essere saltuari, sono necessariamente incompleti, mancano sopratutto di organicità e non che soddisfare acuiscono piuttosto il desiderio di una chiara ricostruzione storica. La quale poi avrebbe potuto giovarsi di numerosi e pregevoli lavori apparsi in Italia e all'estero: lavori che del resto l'A. mostra di conoscere nella loro massima parte.

4. Ma anche sotto il profilo strettamente dogmatico, lo studio del Ferraboschi rivela un vizio d'origine, che infirma alla base tutta la sua costruzione: voglio dire, l'angolo visuale civilistico, secondo il quale l'A. ha esaminato e prospettato il tema delle decime, che è invece di natura originariamente ed essenzialmente canonistica. E non si tratta di vizio nascosto, che solo l'attento lettore può scoprire. Tale vizio è invece confessato dall'A. apertamente, senza sottintesi, dalla prima all'ultima pagina. In effetti l'A. vede il problema non dal di dentro, ma come restandone al di fuori, peggio ancora: da una posizione, che, per essere preconcetta ed unilaterale, è manifestamente parziale e falsa.

Ma più grave errore è stato quello dell'A. che ha voluto rimeditare l'istituto canonistico della decima secondo schemi concettuali civilistici, nei quali ha preteso di costringere, come in una camicia di forza, le irriducibili peculiarità dell'ordinamento canonico: errore, contro cui P. Fedele già da tempo aveva messo in guardia gli studiosi (cfr. *Arch. di Dir. Eccl.* 1940, p. 51 ss.).

Se pure lo scopo dell'A. era quello di stabilire in conclusione l'ambito di applicazione della legge italiana abolitiva delle decime, tale scopo pratico non avrebbe dovuto però imprimere un'indebita influenza sul terreno della pura ricerca scientifica, che doveva invece e poteva mantenersi estranea ad ogni premeditata e pratica finalità.

Cotesta falsa prospettiva si rivela naturalmente sopratutto nella prima parte del lavoro « Le decime nel diritto canonico » e in particolare nel cap. IV « Il concetto canonistico della decima ». L'A. nella vastissima letteratura e giurisprudenza canonica in tema di decime e di questioni connesse, ha sottolineato quelle posizioni che meglio quadravano alle tesi da lui propugnate, trascurando o minimizzando le differenti correnti dottrinali e giurisprudenziali, altre interpretando o riducendo secondo proprie posizioni assunte in partenza.

Veramente l'A. dichiara di voler — per ragioni pratiche (esistenza di una legge civile di abolizione delle decime da una parte, scemato interesse della

decima nello stesso ambito del diritto canonico dall'altra) — trattare « solo di scorcio, seppure non superficialmente » il problema canonistico della decima. Non che egli sia caduto nella superficialità: tutt'altro! Ma appunto per questo tanto più parziale ed unilaterale è la sua visione del problema.

5. E veniamo alle osservazioni particolari circa la decima nel dir. can.

Non mi sembra molto esattamente definita, nelle « Considerazioni generali » al cap. I, la posizione della Chiesa rispetto alla decima, quando si afferma che il c. 1502 è un « breve canone e che non dice molto, perchè rinvia ai *peculiaria statuta* e alle *laudabiles consuetudines* regionali; senza più, come se la Chiesa oramai alle decime non tenesse gran che »; quando si parla di « un atteggiamento piuttosto remissivo » della Chiesa di fronte alle leggi civili abolitive delle decime.

Intanto la decima è in vigore ancora in alcune Nazioni (1). Che, se in altri luoghi la Chiesa ha assunto un atteggiamento remissivo, ciò ha fatto non solo per evitare un aperto contrasto con le contrarie leggi civili e penosi casi di coscienza nei fedeli (2), quanto specialmente perchè la struttura sociale ed economica contemporanea è profondamente e radicalmente mutata da quella medievale, nella quale sorse e si sviluppò la decima, la cui funzione è stata lentamente sostituita da altri istituti più rispondenti alle attuali contingenze (3). In una parola si è verificata piuttosto che un'evoluzione soggettiva, un'evoluzione obbiettiva, della quale è stato saggezza tener conto, senza che ciò importi, da parte della Chiesa, un atteggiamento, come vorrebbe l'A., di tolleranza: brutta parola per indicare una naturale evoluzione.

6. Poco felice mi sembra — a proposito del « Fondamento del diritto di decimare » al cap. II — la formulazione del problema in questi termini: « l'esigenza di sostentare i sacerdoti è una cosa di tutti i tempi e di tutte le religioni. Essi debbono pur vivere: o sono proprietari o vengono portate loro offerte. E questo vale anche per la Chiesa cattolica... Se le offerte sono spontanee, tanto meglio; altrimenti interviene la statuizione dell'obbligo con le sanzioni relative ». E, dopo un cenno storico molto frammentario, con osservazioni assai discutibili (4), sulle origini e sullo sviluppo della decima, l'A. conclude: « A queste considerazioni pratiche si aggiunga la necessità della Chiesa di affermarsi come una organizzazione visibile, anche con la imposizione di un tributo ricognitivo

---

(1) Cfr. Conc. Prov. Limense, 1927, n. 235; Syn. Prov. Neogranaten., 1868 (*Coll. Lacensis*, vol. VI, col. 554 a, 555 c); Vicariat. Canarens. et Malabric., 1869 (*Coll. Lac.*, vol. VI, 667 c); Conc. Quebecen., 1868 (*Coll. Lac.*, vol. III, 720 d, 721 a); etc.

(2) Cfr. Postulata Epp. Neapolinatorum in Conc. Vaticano (*Coll. Lac.*, VIII, 831 b).

(3) Cfr. Conc. Austr., 1855 (*Coll. Lac.*, V, 1226 a); Litt. Archiep. Viennensis, 1855 (*Coll. Lac.*, V, 1232 c, 1233 a).

(4) Si afferma p. e. che « nella primissima Chiesa l'interesse principale era per i problemi morali e per le questioni dogmatiche, ma non appaiono preoccupazioni circa le entrate »; « la Chiesa tende sempre, come quasi tutte le organizzazioni, alla costituzione di un largo patrimonio in modo da disporre dei mezzi necessari al conseguimento dei suoi fini ».

di una supremazia non meramente astratta, tributo che a tal fine non può essere che generale... »: con che l'A. anticipa la sua tesi sulla natura giuridica della decima.

Quanto coteste idee siano lontane dalla realtà della Chiesa, come società visibile fondata da G. C., non c'è bisogno di dimostrare. Al qual proposito ripeto qui un'osservazione, già da altri fatta, e cioè che non è possibile trattare scientificamente problemi di diritto canonico senza una profonda cultura in materia storica, dogmatica, biblica, morale, ascetica e liturgica della Chiesa Cattolica. Altrimenti si rischia di rimanere come stranieri al genuino diritto della Chiesa, se non si diventa — sia pure in buona fede — contaminatori di esso.

7. Inaccettabile è poi l'opinione, sottoscritta dall'A., circa le fonti del diritto di decimare, e cioè essere di diritto divino — per la conferma fatta da G. C. del precetto del V. T. — l'obbligo dei fedeli di provvedere ai sacerdoti; di diritto divino naturale la capacità della Chiesa, società perfetta, di fissare il tributo in una data somma e di esigerlo; di diritto ecclesiastico la sua effettiva fissazione nel 10% del lucro; sicchè la decima, come diritto, è regolata dal jus divinum, mentre l'esercizio del diritto di decima è sottoposto alle norme del jus humanum: donde un sicuro criterio per distinguere la decima p. d. (che ha la sua fonte nel diritto divino) dalla decima impr. detta (ossia dalle prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti), le quali tale fonte non hanno.

In realtà il diritto di esigere le decime (in quanto con esse si vuol significare una congrua contribuzione dei fedeli per le necessità del culto e dei suoi ministri) sostanzialmente anche nel N. T. si fonda sulla legge naturale. Quanto al modo, ossia alla determinazione della quota parte, l'obbligazione di pagare le decime è, formalmente nel N. T., solo di diritto ecclesiastico, e precisamente a base consuetudinaria in principio, cui sovviene poi la legge scritta.

Si può classificare di diritto divino solo *exemplariter*, per la relazione di somiglianza che sussiste con l'obbligo divino-positivo già esistente nel V. T.; oppure *radicaliter* o *potestative*, in quanto l'obbligo è stato, in prosieguo di tempo, sanzionato dalla Chiesa, che è di istituzione divina (1).

Inconferente — allo scopo di comporre la natura divina (e quindi immutabile) del diritto di decima con le modificazioni di tale diritto (in forza della consuetudine, della prescrizione, ecc.) — è la distinzione che l'A. pone e largamente sfrutta (cfr. pp. 22, 40, ecc.) tra diritto di decima (universale nel tempo e nello spazio, imprescrittibile, ecc.) e l'esercizio di tale diritto (soggetto a tutte le modificazioni di diritto e di fatto), giacchè non poter usare (non semplicemente: *non usare*) di un diritto, equivale a non avere quel diritto. Per usare un'antitesi usatissima dai canonisti, ai fini di stabilire se si è voluto escludere ipsum ius in corpus o il suo esercizio solamente, altro è, di un diritto, *non uti*, altro è *uti non posse*: nel primo caso, esiste il diritto, ma non il suo

(1) Cfr. Wernz-Vidal, *o. c.* p. 517, n. 831.

esercizio; nel secondo caso, è il diritto stesso che non esiste più. Orbene, la consuetudine contraria, la prescrizione contro il diritto di decima comporta non il solo *non uti*, ma l'*uti non posse*.

E pertanto cade anche il criterio distintivo, che l'A. avrebbe voluto stabilire tra decima p. d. e impr. d. in base alla differente origine (divina nella decima p. d., umana nella decima impr. d.!) che hanno invece ambedue origine umana per vari titoli.

8. In tema di consuetudine come fonte del diritto di decima (p. 19 ss.), inesatta è l'affermazione « che consuetudine lodevole equivalga a consuetudine legittima »; ogni consuetudine lodevole è senza dubbio anche legittima, ma non viceversa ogni consuetudine legittima è per ciò stesso anche lodevole. Nè vedo come nei cc. 1110, 1142, cit. dall'A., si parli di lodevole consuetudine.

Discutibile mi sembra poi l'altra affermazione circa il termine per la prescrizionale acquisitiva, per la quale varrebbe il rinvio alla legislazione civile, (così che, per l'Italia, per usucapire una decima bastano 20 anni — art. 1158 c. c. — e 10 anni nell'ipotesi — praticamente difficile, dichiara l'A., se non impossibile, aggiungo io, data l'abolizione della decima sacramentale — che il possessore avesse un titolo idoneo a trasferire la decima e debitamente trascritto: art. 1159 c. c.); mentre, per la prescrizione estintiva, l'A. si richiama ai termini prescrizionali del c. 1511.

Va in proposito notato che il C.J.C. conosce tanto l'usucapione quanto la prescrizione estintiva (c. 1508... tanquam acquirendi et se liberandi modum...). Vero è che il c. 1508 rinvia alla legislazione civile della rispettiva nazione, ma con la clausola finale: « salvo praescripto canonum qui sequuntur ». Orbene al seguente c. 1511 si prescrive espressamente: « § 1. Res immobiles, mobiles pretiosae, *iura et actiones sive personales sive reales*, quae pertinent ad Sedem Apostolicam, spatio centum annorum praescribuntur. § 2. Quae ad aliam personam moralem ecclesiasticam, spatio triginta annorum ». È anche vero che qui si tratta dei termini dell'usucapione, ma, poichè siamo in similibus (c. 20), gli stessi termini mi pare valgano anche per la prescrizione estintiva. È dunque a questi termini che, tanto per la prescrizione estintiva quanto per quella acquisitiva, bisogna attenersi, non già a quelli del c. c. citati dall'A.

Al problema, se per la prescrizione sia necessario il titolo o basti la buona fede, l'A. (p. 24) risponde rifacendosi alla distinzione di Bonifacio VIII, non esser necessario il titolo allorchè si tratti di prescrizione ab immemorabili, mentre nella prescrizione ordinaria il titolo è richiesto se il prescrivente ha contro di sè il diritto comune o una presunzione.

Ma poichè il C.J.C. non accenna espressamente alla necessità del titolo, mentre esige la buona fede « non solum initio possessionis, sed toto possessionis tempore ad praescriptionem requisito », la predetta distinzione bonifaciana non ha più rilevanza nel vigente ordinamento canonico.

Quanto alle modificazioni del diritto di decimare in forza di transazione o

composizione, « io credo — afferma l'A. (p. 29) — che, essendo contratti, ad esse si applichino le disposizioni dei cc. 1529 e ss. »: ciò che è più che un'opinione, essendo contemplato esplicitamente nel c. 1533. Sarebbe stato inoltre necessario, o almeno utile, richiamare in proposito espressamente la necessità, tra l'altro, dell'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente a norma del c. 1532; salvo poi a risolvere il problema della forza vincolante o meno dell'autorizzazione canonica nei confronti del magistrato civile.

Non sarà inutile infine osservare che l'A. poco felicemente ha trattato qui problemi riferentisi indiscriminatamente sia alla decima sacramentale che a quella non sacramentale spettante tuttavia ad enti ecclesiastici per titolo diverso dall'amministrazione dei Sacramenti, e cioè per antico dominio o per concessioni feudali, ecc.

9. Nel cap. IV, V, l'A. delinea il « Concetto canonistico della decima » e le « Distinzioni delle decime »: temi, come è facile intuire, quanto mai impegnativi per la vastità e la complessità della materia da sintetizzare e classificare con ogni chiarezza ad evitare indebite illazioni nel campo civilistico, al quale i due capitoli sono dall'A. espressamente preordinati (p. 66).

Una prima osservazione va fatta sulle fonti e sulla letteratura, che l'A. ha preso in esame.

Mentre è fatto largo posto alle fonti legislative del *Corpus iuris canonici*, l'A. ha trascurato le ricchissime fonti giurisprudenziali canoniche, che quelle fonti hanno applicate e interpretate nella gamma straordinariamente varia di situazioni in materia decimale sottoposte a giudizio. Parlo delle *Decisiones Rotales* (di cui l'A. riferisce solo qualche estratto, non dalle sentenze, ma dai compilatori dei massimari delle sole *Recentiores*) e delle *Resolutiones S.C.C.*, contenute nel *Thesaurus* e nelle raccolte giurisprudenziali del Pallottini, del Mühlbauer, dello Zamboni, del Lingen e Reuss, ecc.

Quanto alla letteratura, vastissima in argomento, l'A. ha utilizzato solo alcuni dei principali autori, tralasciandone molti altri, che pur non trattando monograficamente delle decime, avrebbero potuto però fornire principî e osservazioni utili ad una genuina costruzione del concetto di decima. Sicchè agli schemi elaborati dall'A. è tuttora possibile aggiungere, modificare o derogare più o meno sostanzialmente, infirmando di conseguenza le conclusioni dottrinali da lui propugnate. E valga qualche saggio.

Proprio al principio del cap. IV (p. 31), l'A. afferma: « Quando oggi ci si domanda se in una determinata prestazione si riscontrino le caratteristiche della sacramentalità o piuttosto quelle della dominicalità, si imposta il problema in un modo che può indurre facilmente nell'equivoco, perchè sembra quasi che le decime si dividano in due categorie o sottospecie, le sacramentali e le dominicali, mentre la decima è per sua definizione decima sacramentale e le decime dominicali non sono decime ». E altrove (pp. 91-92) l'A., richiamandosi a questa osservazione preliminare, precisa: « Non si può, senza pericolo di gravi confusioni,

trattare prima della decima in generale e poi delle decime rispettivamente sacramentali e dominicali, considerate come due sottospecie di un'unico concetto, appunto perchè la decima dominicale e sacramentale non costituiscono due sottospecie di un unico concetto, ma due fenomeni, che, pur presentando parecchi caratteri comuni, sono per generale ammissione, in base all'origine storica ed anche, secondo quanto ci proponiamo di dimostrare, per natura giuridica, nettamente differenti ».

Ma coteste affermazioni dell'A. meritano un chiarimento. Che la decima sacramentale abbia un'origine storica ed importi un'efficacia giuridica differente dalle prestazioni terratiche perpetue, non è chi possa contestarlo. Ma non mi sembra che da questo si possa affermare senz'altro che la decima dominicale non è decima. Senza dubbio più adeguata è la distinzione tra decime sacramentali e decime non sacramentali, nelle quali si comprendono non solo le decime dovute al decimante laico od ecclesiastico in ricognizione del suo antico dominio diretto sul fondo (decime dominicali), ma anche quegli oneri reali sorti in conseguenza di un rapporto di carattere territoriale e giurisdizionale tra il decimante e il decimato (decime regie, feudali, ecc.): di che meglio diremo avanti.

Nè mi sembra chiarita esattamente la distinzione tra le decime sacramentali prediali (dovute ratione administrationis sacramentorum dagli abitanti di una parrocchia in ragione del numero delle famiglie per una quantità fissa di prodotti, senza un diretto riferimento all'estensione dei fondi da esse posseduti) e le prestazioni perpetue terratiche ecclesiastiche (dovute alla Chiesa dai possessori dei fondi obnoxi in proporzione del fruttato di questi). Le prime, diversamente dalle altre, sono corrisposte in frutti della terra (e perciò sono dette prediali), ma in corrispondenza del numero delle famiglie, non del fruttato della terra; e si distinguono dalle decime personali che erano dovute — sempre ratione administrationis sacramentorum — sui frutti dell'attività umana e non di quella della terra.

Questo principio si ritrova appunto nella giurisprudenza e nella dottrina canonica (1) e fu poi ripreso nella legislazione e dottrina civile (2). Principio la cui applicazione è stata bensì temperata e notevolmente circoscritta dalla consuetudine — fonte sovrana e decisiva in materia decimale — ma la cui importanza come principio non può sfuggire ad alcuno in ordine alla definizione del concetto canonistico di decima. Principio del resto esplicitamente applicato dal De Luca (cit. dall'A. a p. 50) ed ammesso dall'A. stesso (p. 65),

---

(1) Cfr. De Luca, *Theatrum*. Lib. XIV, Pars III, *de decimis* disc. V n. 4 ss.; S.C.C. in *Assisien*. Decimarum. 31 ian. 1852 § 2; v. Pallottini, *Thesaurus Resolut. S.C.C.*, vol. VI, « *Decimae* », p. 52 ss., 77-79.

(2) Cfr. Decr. 4 ottobre 1860 di Mordini, prodittatore della Sicilia (cit. da Salvioli, *Decime* in *Digesto Italiano*, n. 59). R. Bonghi, *Stato e Chiesa*, vol. II, Milano, 1942. (Discorso tenuto alla Camera dei deputati nella tornata del 1° luglio 1887).

che però non l'ha sfruttato adeguatamente nella sua costruzione dogmatica dell'istituto della decima (cfr. pp. 16, 21, 85).

Resta fra l'altro spiegato, in base a detta distinzione, perchè i Giudei siano in linea di principio obbligati da Alessandro III a pagare le decime *prediali* (dominicali) tanto più se i loro beni erano prima appartenuti ai cristiani; mentre ragioni hinc inde militano per decidere se i medesimi siano tenuti a pagare le decime personali (sacramentali): stat contra, perchè essi non ricevono i Sacramenti; a favore, perchè ciò non dipende dalla Chiesa e dai suoi ministri, i quali anzi lavorano per la loro conversione.

A questo proposito, va pure chiarito quanto afferma l'A. (p. 36, § 4): « Gli opposti tradizionali del concetto di decima sono in diritto canonico le oblazioni e le primizie ».

In realtà sotto la generica denominazione di oblationes (essenzialmente volontarie) vanno comprese tanto le decimae occasione administrationis Sacramentorum, quanto le primitiae in recognitionem supremi Dei dominii sui frutti della terra.

Diversità dunque per l'origine, il motivo, ecc. delle decime, delle primizie e delle oblazioni in genere, ma non opposizione tra esse, quasi che siano prestazioni tributarie e quindi obbligatorie le prime e offerte volontarie le altre, ambedue essendo volontarie.

Quanto all'accusa di barocchismo fatta dall'A. (p. 64) alle molteplici distinzioni di decime enunziate dai canonisti, a parte la constatazione che anche l'A. è costretto a distinguere e suddistinguere i vari tipi di decime (pp. 123-127), va tenuto presente che se non tutte le distinzioni canonistiche sono essenziali, sono però utili, se non necessarie, a descrivere compiutamente un fenomeno che investì in tutta la sua vastità e complessità l'intera organizzazione della società feudale.

Sull'esenzione poi dei Religiosi dall'obbligo di pagare le decime, l'A. (p. 43) richiama le fonti legislative fino al secolo XIII, pretermettendo le successive disposizioni tridentine e post-tridentine, che limitano notevolmente l'esenzione dei Religiosi e riconfermano la diversa natura delle decime personali e di quelle prediali (1).

Circa la titolarità passiva del diritto decimale, l'A. (p. 47) lamenta la scarsezza delle fonti e della letteratura sui vari problemi, che in merito si possono prospettare. Ma ricchissima è invece la giurisprudenza canonica — sia della S. Rota che della S.C.C. — da cui l'A. avrebbe potuto largamente attingere.

L'A. conclude questa parte con la seguente solenne affermazione (p. 66): « Diamo atto di non aver trovato in alcun autore nè in alcuna sentenza una distinzione, la quale affiora esclusivamente dopo la legge del 1887, fra decime spettanti all'ufficio e decime di appartenenza al beneficio ». Affermazione che

---

(1) Cfr. Richter-Schulte, *Canones et decreta Concilii Tridentini*. Lipsiae, 1853, p. 460.

resta discutibile dopo quanto si è accennato circa l'origine delle decime sacramentali (dovute appunto ratione administrationis Sacramentorum e perciò dette sacramentali) e delle prestazioni terratiche, costituenti un onere reale dei beni fondiari a favore del beneficio della chiesa, ecc., ossia le decime prediali.

10. Trattando della « Natura giuridica della decima » al cap. VI, l'A., esposta la teoria della realità della decima, ne fa un'acuta critica in base agli insanabili contrasti appalesantisi tra il diritto di decima e la categoria romanistica dei diritti reali. Con lo stesso metodo critica la teoria della decima sia come ius ad rem od obligatio propter rem, sia come onere reale.

Ora si può anche sottoscrivere in pieno alle acute critiche dell'A.; ma è il fondamento di esse che noi contestiamo. È infatti noto come gli istituti canonistici hanno certo derivazioni più o meno sostanziali dal diritto romano-francogermanico (elaborati e plasmati poi però con una grande libertà e originalità dai giuristi del diritto comune), ma presentano insieme peculiarità così spiccate che difficile, e alle volte impossibile, riesce inquadrarli sic et simpliciter nelle consimili categorie giuridiche del diritto civile moderno.

In merito al diritto di decima, d'accordo che esso non quadra perfettamente con alcuna delle predette categorie giuridiche. Ma la sola conclusione legittima che se ne possa dedurre — al pari p. e. della qualificazione giuridica del diritto del beneficiario ecclesiastico — si è che esso è dunque un diritto sui generis — non identificabile perfettamente con alcuna delle categorie del diritto civile moderno, pur avendo con queste molti punti di contatto.

Tanto dunque valeva dedicarsi a disegnare in tutte le sue sfumature la natura di cotesto diritto sui generis, illustrandolo volta a volta con le analogie esistenti con altri istituti antichi e moderni, anzichè soffermarsi a mettere in evidenza le antinomie fra cotesto diritto e altre categorie giuridiche.

11. Nè persuade la tesi, già propugnata da altri e criticata dal Lampertico ed ora ripresa dall'A., della decima come imposta. Afferma in proposito l'A. (p. 78): « La Chiesa, in quanto esige le decime, si pone quale autorità e non alla pari dell'obnoxio, e il normale titolare del diritto attivo di decima è tale in quanto parroco. La decima è un debito imposto per legge e non volontariamente assunto dall'obnoxio o dal suo autore. Lo stesso scopo, per il quale la decima è istituita, non ci permette alcuna esitazione; essa è istituita proprio come un tributo per poter realizzare i fini dell'organizzazione che la impone. Di *monere*, ma sopratutto di *compellere* parlano i pontefici: *sub excommunicationis districtione compellere, ecclesiastica districtione compellere, ecclesiastica censura compellere* ».

Intanto non è vero che la Chiesa, in quanto esige le decime, si pone quale autorità e non alla pari dell'obnoxio, giacchè — e qui la ricostruzione storica dell'istituto si rivela necessaria e decisiva — prima ancora che la Chiesa giun-

(1) Cfr. S. Cyprianus, *De ecclesiae catholicae unitate*, cap. 26; Id., *De opere et eleemos.*, cap. 15.

gesse ad una statuizione positiva dell'obbligo di pagare le decime, queste venivano volontariamente e liberamente, anche se non dovunque, pagate dai fedeli: il che spiega come vi fossero anche, alla soddisfazione di questo obbligo, infrazioni, che i Padri deplòravano (1). In realtà la Chiesa interviene successivamente con la sua potestà a tutelare l'adempimento di un'obbligazione già preesistente e man mano estendentesi, non a costituirla ex novo. Nè la nostra affermazione può essere infirmata dal fatto che la Chiesa — di fronte all'inosservanza di cotesta legge naturale — arrivò a comminare delle pene contro i trasgressori di questa: perchè sanzionare un'obbligo naturale non ne importa la trasformazione in un'obbligo di differente natura, identico permanendo il titolo originario dell'obbligo in parola.

Inoltre, a parte che le pene erano non *latae*, ma solo *ferendae sententiae*, sta inoltre il fatto che, in caso di resistenze da parte dei fedeli a dare la decima sacramentale, la Chiesa ha in genere consigliato di rimettersi alla consuetudine, piuttosto che insistere sull'obbligo naturale di per sè universale, giacchè — come l'A. stesso ha giustamente sottolineato (p. 10) — la Chiesa preferisce, in materia, la persuasione alla coazione.

Tesi dunque assai discutibile quella della decima come imposta: e per una più ampia critica rimandiamo al Lampertico (1). Non vogliamo con ciò negare che vi siano particolari analogie — già intraviste dai canonisti cit. dall'A. (p. 79) — tra il diritto di decima e l'imposta. Ma da questo a classificare sic et simpliciter il diritto di decima come imposta ci corre! Alla stessa maniera che i caratteri della realità riscontrati nella decima non comportano per ciò stesso il suo inquadramento in una particolare categoria civilistica di diritti reali. Tuttavia tra i vari istituti, che più si avvicinano alla decima, io credo si possa preferire ancora, con gli antichi canonisti e col Lampertico, la teoria dell'onere reale, non in tutta la sua assolutezza e in tutte le sue logiche conseguenze giuridiche, ma delimitata — ben si intende — dalla peculiare configurazione della decima: opinione, del resto, che lo stesso A. non osa rigettare (p. 78). E pertanto rimangono anche discutibili le conseguenze, che in ordine ai vari rapporti giuridici sorgenti attorno alla decima, l'A. ricava dalla propugnata natura d'imposta nella decima (pp. 85-90). Sarebbe stato preferibile ricavarle dalla ricchissima giurisprudenza canonica, anche se ne fosse risultato uno schema complesso ed irregolare, forse alle volte in contrasto con la logica giuridica civilistica, ma in compenso aderente allo spirito e alla realtà del diritto canonico: alla stessa maniera che il profilo di una figura naturale, se risulta irregolare in confronto di una analoga figura geometrica, è tanto più vero e genuino nella sua viva peculiarità irriducibile a schemi geometrici.

(*continua*) FIORENZO ROMITA

---

(1) Cfr. LAMPERTICO, *La legge 14 luglio 1887 n. 4727, serie III, sulle decime*. Padova, 1888, cap. 7, p. 83; cap. 11, pp. 107-108; cap. 22, p. 213 ss.

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI PREMATRIMONIALI

Mi è stato proposto il quesito: La Curia, nel rimettere il nulla osta per il matrimonio fra due di diversa diocesi, come prescrive l'Istruzione della S.C. dei Sacramenti del 29 giugno 1941, deve restituire al parroco i documenti ricevuti?

Il dubbio proviene dal fatto che nella seconda parte del mod. V, riguardante la concessione del « nulla osta », accennandosi ai documenti presentati alla Curia, si legge di questi: *ibique asservatis*, mentre nulla si dice nel testo dell'Istruzione. Espongo il mio modesto parere.

È ammesso da tutti che il Codice di Diritto Canonico ha regolato *ex novo* la disciplina matrimoniale e fra l'altro, mentre prima il processetto per la prova dello stato libero degli sposi era comunemente riservato alla Curia, dopo il Codice ogni parroco è competente a farlo da sè e, nei casi semplici, quando tutto è in regola e non è prescritto il ricorso all'Ordinario, può procedere alla celebrazione del matrimonio (cfr. cann. 1020 § 1, 1031 § 3, ecc.). Il Codice non dice espressamente chi debba custodire l'incartamento dei vari matrimoni, ma dal fatto stesso che esclude in via ordinaria l'intervento della Curia, nulla ingiungendo sulla conservazione dei documenti, fa capir chiaro che la sua mente è che si segua l'uso comune in tutti gli uffici ed archivi, che i documenti si conservino nella parrocchia che ha espletato le pratiche e dove per lo più si celebra il matrimonio. Ciò è confermato dalla interpretazione generalmente data e si deduce anche dalle disposizioni od accenni fatti nelle Istruzioni della S. Sede, non esclusa l'ultima della S.C. di Sacramenti del 29 giugno 1941. Vi sono invero alcune Curie le quali non hanno voluto recedere dall'uso esistente presso di loro di conservare nel loro archivio gli incartamenti di tutti i matrimoni celebrati nelle parrocchie della diocesi; altre poi ingiungono che si chieda sempre il preventivo nulla osta per le pubblicazioni matrimoniali, ma ciò senza dubbio eccede le disposizioni canoniche.

La novità portata in merito dalla accennata Istruzione del 1941, in seguito all'esperienza fatta ed agli inconvenienti verificatisi circa la prova dello stato libero degli sposi, è questa: La S.C. vuole che quando gli sposi sono di diversa diocesi: 1) la trasmissione dei documenti tra i due parroci degli sposi sia fatta attraverso le rispettive Curie, ognuno rivolgendosi o ricevendoli dalla propria; e 2) che il parroco, il quale deve assistere al matrimonio, non proceda al medesimo senza aver prima ottenuto dalla sua Curia il nulla osta mandando preventivamente i documenti prematrimoniali.

Nel primo caso, la Curia ha modo di vedere se i documenti siano in regola e compie la trasmissione rilasciando da parte sua il certificato di stato libero; per questo non è prescritta alcuna formula.

Nel secondo, invece, viene prescritto l'uso del mod. V aggiunto all'Istruzione, che alla fine dovrà esser conservato nella parrocchia della celebrazione del matrimonio.

Ora si domanda: in linea generale, i documenti annessi al modulo devono rimanere in Curia o devono essere restituiti al parroco?

Dati i principî sopra esposti e l'interpretazione ammessa da tutti, secondo me, l'originale dei documenti essenziali del processetto, cioè quelli comprovanti lo stato libero ed il battesimo degli sposi, dovrebbero conservarsi nella parrocchia che ha fatto il processetto, come comporta la prassi voluta dal Codice. Se dovessero rimanere in Curia si avrebbe l'inconveniente che, dei matrimoni celebrati in una parrocchia, i documenti di alcuni si conserverebbero in Curia, quelli di altri in parrocchia, e talora quelli dello stesso matrimonio parte in Curia parte in parrocchia. Questo, come ognuno può giudicare, sarebbe un disordine ed una confusione, che è impossibile siano voluti dal legislatore. A ciò si aggiunga che può capitare nelle diocesi molto estese che l'Ordinario, sia per le distanze, sia per il numero eccessivo dei casi, o espressamente autorizzato o facendo uso del proprio diritto, deleghi alla concessione del nulla osta alcuni vicari foranei e quindi i documenti col modulo non vanno in Curia, ma alla vicaria foranea. Questo aumenterebbe l'incertezza e la confusione. Quindi, a togliere ogni inconveniente ed avere uniformità, sarebbe meglio che i documenti trasmessi per il nulla osta, qualora fossero in originale, venissero restituiti al mittente.

Si dirà: Come va allora che la S.C. nel mod. V insinua di ritenere i documenti in Curia, aggiungendo *ibique asservatis*?

Rispondo: 1) Anzitutto non mi sembra che quelle parole costituiscano una ingiunzione. Se così fosse, la S.C. avrebbe dovuto dirlo nel testo dell'Istruzione, non essendo ammissibile che una prescrizione tassativa vada a porsi in un inciso, per dir così, nascosto in un formulario. I formulari, tutti sanno, sono norma indicativa e direttiva e non precettiva, a meno che l'obbligo non sia espresso altrove chiaramente: basta quindi che si osservi la sostanza dell'oggetto indicato e si ottenga lo scopo prefisso, il resto può variare a seconda dei casi e delle circostanze.

2) Il mod. V contiene quattro parti o formule, che potrebbero costituire altrettanti moduli a sè: la S.C. li ha uniti per comodità e perchè molto spesso vanno insieme. La prima, intitolata « Status documentorum Curiae Episcopali exhibitorum », serve per esprimere le generalità degli sposi e l'indicazione della prova dello stato libero, delle pubblicazioni e della dispensa da eventuali impedimenti. La seconda è una formula per il nulla osta della Curia. La terza la licenza del parroco proprio per il matrimonio da celebrarsi fuori parrocchia. La quarta contiene la dichiarazione dell'avvenuta celebrazione. Circa la seconda parte poi, da cui è sorto il dubbio, devesi notare che le espressioni ivi contenute e i puntini intermedi, indicano una certa variabilità di casi, e danno l'impres-

sione di una tal quale incertezza, giacchè finiscono colle parole: « servatis adhuc de jure servandis ». Quindi la formula non contiene sempre un provvedimento definitivo, essendo possibile che ancora si debbano esperire altre pratiche, come ad es. le pubblicazioni nei casi in cui il nulla osta fosse concesso assieme ad una dispensa da impedimento matrimoniale prima delle pubblicazioni, o per un matrimonio di vaghi.

3) Devono usare il mod. V, secondo quanto prescrive l'Istruzione al n. 4) *a*): 1) il parroco che deve assistere al matrimonio di una sua filiana con persona di altra diocesi, allo scopo di *ottenere* il nulla osta della sua Curia (la cui formula costituisce la seconda parte del modulo); 2) il parroco competente del processetto, il quale *dà* il suo nulla osta, ossia la licenza, per un matrimonio di suoi filiani da celebrarsi fuori parrocchia davanti ad altro sacerdote legittimamente autorizzato (terza parte del modulo).

In questo secondo caso è ammesso da tutti senza alcun dubbio che al parroco *ad quem* non debbansi inviare i documenti del processetto, ma solo quelli eventualmente indispensabili a chi deve assistere al matrimonio, come sarebbe la procura, il nulla osta civile per i matrimoni concordatari, ecc. Ed allora l'espressione della prima parte « documentorum... *exhibitorum* » rimane vuota di senso, e bastano, oltre alle generalità degli sposi, le sole indicazioni dei documenti della prova dello stato libero. Ciò è sufficiente perchè si osservi quanto prescrive il can. 1097 § 1, 1°.

Nel primo caso, invece, l'Istruzione prescrive che si mandi in Curia il modulo con tutti i documenti prematrimoniali. La Curia, esaminata ogni cosa e concesso il nulla osta, ritorna il modulo al parroco mittente.

4) Il mod. V inoltre non viene usato solo nei due casi suddetti, ma può essere ed è utilizzato anche in altri casi. Così ad es. per i matrimoni dei vaghi o dei minorenni in contrasto coi genitori, in certi matrimoni misti o di pubblici peccatori o di fuggitivi, nei matrimoni per procura o fuori della chiesa parrocchiale, o nei matrimoni di sposi provenienti da altra diocesi quando l'Ordinario si riserva il nulla osta, ecc. In alcuni di questi casi i documenti prematrimoniali essenziali già sono in regola a norma di legge e l'Ordinario non ha bisogno di esaminarli e d'altro canto la concessione del nulla osta non li riguarda. Il parroco allora, ritenendo presso di sè il processetto, invia solo i documenti su cui versa il giudizio dell'Ordinario o il permesso richiesto, anzi per lo più aggiunge solo un esposto del caso od anche nulla, come quando trattasi di sposi non sudditi che portano dalla parrocchia di origine il modulo riempito solo nella prima e terza parte. In altri casi, invece, è necessario aggiungere dei documenti diciamo così secondari, come ad es. le dichiarazioni dei genitori dissenzienti, una ritrattazione di pubblico peccatore, o un esposto per celebrare il matrimonio in luogo o tempo vietato, ecc.

5) Circa i documenti, come ho già detto, nell'Istruzione non si trova alcuna precisa disposizione che dica presso chi debbano conservarsi: solo nella Nota

all'Allegato I implicitamente si insinua che l'incartamento deve conservarsi in parrocchia, conformemente all'uso comune. In base a tale criterio generale alcune diocesi, interpretando che l'espressione « ibique asservatis » non sia disposizione valevole per tutti i casi, come testè si è detto per l'altra « documentorum... exhibitorum », nello stampare per proprio uso il mod. V, hanno omesso le parole « ibique asservatis » lasciando i puntini per poterle all'occasione scrivere a mano.

Veramente confrontando il testo dell'Istruzione cogli allegati, possono sorgere dei dubbi e delle incertezze. Nel testo dell'Istruzione si legge che col mod. V si devono mandare in Curia *documenta omnia praematrimonialia*. Nella Nota all'Allegato I si dice che gli interrogatorî degli sposi *alligentur actibus peracti matrimonii*, quindi in parrocchia. Nel mod. V poi dei documenti si aggiunge *ibique asservatis*. Dunque, se alla Curia si debbono mandare *tutti* i documenti prematrimoniali e se gli interrogatorî devonsi conservare in parrocchia per gli eventuali processi di nullità, ne consegue che la Curia dovrebbe restituire almeno questi interrogatorî e trattenere il resto, il che importerebbe una dispersione dell'incartamento.

D'altro canto, bisogna riconoscere che se la S.C. ha messo nella formula quell'inciso, ci devono essere delle ragioni plausibili. Ed allora bisogna fare in modo di armonizzare le diverse interpretazioni allo scopo di ovviare agli inconvenienti accennati, di ottenere l'uniformità nella custodia degli incartamenti e nel contempo di lasciare alla Curia quei documenti che possono servire a giustificazione del suo operato. Parlo però in generale, non per quelle diocesi dove vige la prassi di conservare in Curia tutti gli incartamenti matrimoniali, perchè ivi la difficoltà non esiste.

6) Sono pertanto del seguente parere. Si abbia di mira di conservare nella parrocchia, che ha fatto il processetto, gli *originali di tutti i documenti che comprovano il battesimo e lo stato libero degli sposi*, in modo che in caso di ricerche si possa andare con sicurezza e senza perditempo alla fonte ed ivi trovare il necessario. Dovendo mandare in Curia od altrove questi documenti, si mandino *in copia* (o se ne faccia copia la Curia stessa), in modo che possano esser trattenuti senza pregiudizio dell'interezza dell'incartamento. Questo però non è necessario per i documenti non essenziali, che non riguardino cioè la validità del matrimonio, ma solo la parte disciplinare, perchè allora la loro dispersione non potrebbe produrre alcun danno o pregiudizio. In questo modo si osserverebbero tutte le disposizioni e si eviterebbero tutti gli inconvenienti.

Per quanto poi riguarda la mia persona, quale autore della *Guida pratica per la celebrazione del matrimonio*, debbo dire che in essa ho inteso inculcare l'osservanza delle prescrizioni in conformità alla mente del Codice, quindi ho detto che i documenti *originali* del processetto matrimoniale debbono tutti esser conservati in parrocchia e quindi, sostenendo la prassi che dovrebbe usarsi generalmente, nel caso prescritto dalla Istruzione, assieme al mod. V le Curie

restituiscano i documenti prematrimoniali ricevuti. Ciò però non esclude che essi possano ritenersi quando siano inviati in copia. A questo scopo e perchè in ogni caso in Curia rimanesse vestigio del nulla osta concesso, ho suggerito di mandare per sistema sempre la *copia* dei documenti e, come si pratica in alcune diocesi, il mod. V in *doppio* esemplare, uno dei quali da ritenersi in Curia solo o coi documenti in copia (cfr. *Guida pratica*, nn. 139, 141, 143). Ciò non perchè sia prescritto, ma perchè è utile all'osservanza della legge ed al fine voluto.

G. Miceli

MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL CLERO CONGRUATO

Nel n. 41 della *Gazz. Uff.* della R. I., in data 18 febbraio 1948, è riportato il seguente D.L. del 22 gennaio 1948, n. 44:

Art. 1. — A decorrere dal 1° luglio 1947, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel R.D. 29 gennaio 1931, n. 227 e nei DD.LL. 22 marzo 1945, n. 213 e 1° aprile 1947, n. 272 (1), viene concesso un aumento temporaneo del 40%.

Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sulla attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal R.D. 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma 2°, della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 2. — Con decreto del Ministro per il Tesoro saranno apportate le conseguenti variazioni ai bilanci del Fondo per il Culto, e del Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, nonchè al bilancio del Ministero del Tesoro.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

In base al predetto decreto-legge, che ha effetto retroattivo al 1° luglio 1947, i limiti della congrua governativa per le categorie più comuni dei beneficiati congruabili restano fissate come segue:

	Base	Aumento del 186%	Aumento del 200%	Aumento del 240%
Arcivescovo	18.000	51.480	154.400	216.216
Vescovi - Abati - Prelati . . .	17.000	48.620	145.860	204.204
Canonici (Prime due Dignità) .	4.000	11.440	34.320	48.048
» (Altre Dignità - Teol., Penit.)	3.500	10.010	30.030	42.042
» semplici	3.000	8.580	25.740	36.036
Beneficiati minori	2.000	5.720	17.160	24.024
Parroci	3.500	10.010	30.030	42.042
Vicari curati autonomi	2.000	5.720	17.160	24.024
Economi spirituali	1.250	3.575	10.725	15.015
Spese di culto parrocchiali . .	525	1.501,50	4.504,50	6.306,30
Spese di culto ai vic. cur. aut.	300	858	2.574	3.603,60

(1) Cfr., per una visione più ampia sull'argomento, gli articoli pubblicati nella nostra Rivista di F. Romita: *Il problema della congrua in Italia* (1947, pp. 123-138); *Le condizioni economiche del Clero in Italia e la così detta « perequazione dei benefici »* (1948, pp. 32-54).

Sono già state date dal Ministero dell'Interno, Direz. Gen. F.C., agli Uffici Provinciali del Tesoro presso le Intendenze di Finanza, le istruzioni per l'applicazione del presente Decreto con circolare del 9 marzo 1948, prot. n. 966 (1).

Per l'attuazione del Decreto saranno emessi appositi ruoli di variazione, ma, intanto, per non ritardare i pagamenti dei crediti già maturati, è stato stabilito che alla variazione delle relative partite provvedano direttamente gli Uffici Provinciali del Tesoro con la decorrenza del 1° luglio 1947 o dalla data della originaria iscrizione per le partite sorte posteriormente a tale data.

Se i titolari dei supplementi di congrua percepiscono anche gli assegni ex erariali o assegni per decime, l'aumento del 40% va applicato solamente al supplemento di congrua. Provvederà il F.C., con appositi ruoli, per l'aumento dei predetti assegni; l'ammontare di tali assegni stabiliti al 1° settembre 1946 viene ora aumentato del 40% solo nel caso che tali assegni vengano corrisposti all'Amministrazione Diocesana, per la vacanza del beneficio, salvo gli appositi ruoli, come sopra, per gli altri casi.

Ai sacerdoti con trattamento economico ex regime austro-ungarico (esclusi i pensionati, gli amministratori ed i professori dei seminari teologici) vien corrisposta a titolo di acconto una maggiorazione del 40% sull'importo degli assegni stabiliti al 1° settembre 1946 a seguito dell'aumento del 200% disposto dal D.L.P. 1° aprile 1947, n. 272.

Gli arretrati dovranno essere pagati subito, con ordini da emettersi dagli Uffici Provinciali del Tesoro, al netto della tassa di bollo, senza attendere la nuova scadenza e senza bisogno dei certificati di prestato servizio. I successivi pagamenti saranno effettuati alle scadenze stabilite e con la consueta modalità.

CATTOLICI, FALSE DOTTRINE, ELEZIONI

« L'insegnamento anti-marxista della Chiesa, si dice, tuona soltanto in occasione di elezioni: dunque esso tende solo a fini di propaganda elettorale » (2). E uomini e giornali dei partiti marxisti, o ad essi comunque legati, fanno grande scalpore, se l'Episcopato italiano impartisce istruzioni al clero e ai fedeli sulla assoluta illiceità di aderire direttamente o indirettamente, specialmente mediante il voto politico o amministrativo, a tali partiti.

Eppure la prima condanna solenne risale al 1846 (Enciclica *Qui pluribus*)! Seguono il *Sillabo*, l'Enciclica *Quod Apostolici muneris*, il Motu proprio *Bonum sane* e l'Enciclica *Divini Redemptoris*, tutta dedicata alla critica e alla condanna del comunismo come dottrina, come programma e come metodo di governo e di lotta politica, i cui sviluppi odierni sono ivi preannunciati come inevitabili, date le premesse ideologiche e il metodo d'azione connaturali al sistema.

È il magistero universale della Chiesa cattolica, è lo stesso Sommo Pontefice che, con l'autorità infallibile in materia di fede e di costumi a Lui conferita da Cristo, ha ribadito incessantemente la secolare condanna del marxismo.

È dell'agosto 1945 la nota Circolare della S. C. Concistoriale agli Ecc.mi Ordinari d'Italia, rinnovata il 31 marzo 1947 (3). « Questo S. Dicastero vuole ancora ripetere, confortato dalla

(1) Cfr. *L'Amico del Clero*, 1948, p. 51.
(2) Cfr. *La Civiltà Cattolica*, 1948, I, p. 562.
(3) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1947, p. 114.

Superiore approvazione, essere necessario impartire ai fedeli chiaramente e ripetutamente, sia che si tratti di elezioni politiche o di elezioni amministrative, di elezioni nazionali o di elezioni regionali, le seguenti norme:

1. In considerazione dei pericoli, ai quali sono esposti la religione e il bene pubblico, la cui gravità esige la collaborazione concorde degli onesti, *tutti coloro, che hanno diritto di voto*, di qualsiasi condizione, sesso od età, senza alcuna eccezione, e perciò anche se professano un particolare religioso tenor di vita, *sono in coscienza strettamente e gravemente obbligati di far uso di quel diritto.*

2. I cattolici possono dare il loro voto *soltanto* a quei candidati o a quelle liste di candidati, di cui si ha la certezza che rispetteranno e difenderanno l'osservanza della legge divina e i diritti della religione e della Chiesa nella vita privata e pubblica.

Quanto più il programma e l'azione pratica dei singoli candidati o di una lista di candidati renderanno giustificata e fondata questa certezza, con tanta maggior tranquillità di coscienza i cattolici potranno votare in loro favore ».

È il Vicario di Cristo che, ripetutamente nei suoi discorsi, ha ultimamente ribadito che « la dottrina di Cristo... è inconciliabile colle massime materialistiche, l'aderire alle quali — si voglia o no, se ne abbia o no coscienza — significa disertare la Chiesa, cessare di essere cattolici » (*Discorso ai tranvieri romani*, 22 febbr. 1948), proclamando che chi aderisce al marxismo è fuori della Chiesa Cattolica, è apostata dalla fede.

Ancora, ai Parroci e ai Quaresimalisti di Roma, il 10 marzo 1948, ha parlato dei *gravi doveri e le speranze dell'ora.*

« Voi ben conoscete, diletti figli, i doveri che vi premono e vi stringono in quest'ora così grave, e Noi stessi li abbiamo in tante occasioni esposti, che stimeremmo superfluo di tornare ancora una volta su questo tema. Affinchè però non sembri che Noi ci chiudiamo nel silenzio in un momento di così grandi conseguenze, ripeteremo con gli Apostoli: Non possiamo non parlare: *Non possumus non loqui* (cfr. *Act.* 4, 20), e riepilogheremo qui brevemente alcuni principî fondamentali.

È vostro diritto e dovere di attirare l'attenzione dei fedeli sulla straordinaria importanza delle prossime elezioni e sulla responsabilità morale che ne deriva a tutti coloro i quali hanno il diritto di voto. Senza dubbio la Chiesa intende di restare al di fuori e al di sopra dei partiti politici; ma come potrebbe rimanere indifferente alla composizione di un Parlamento, al quale la Costituzione dà il potere di legiferare in materie che riguardano così direttamente i più alti interessi religiosi e le condizioni di vita della Chiesa stessa in Italia? Vi sono poi anche altre ardue questioni, soprattutto i problemi e le lotte economiche, che toccano da vicino il benessere del popolo. In quanto esse sono di ordine temporale (sebbene concernano anche l'ordine morale), gli uomini di Chiesa nelle congiunture presenti lasciano ad altri la cura di ponderarle e di trattarle tecnicamente per la comune utilità della Nazione. Da tutto ciò consegue:

1) Che, nelle presenti circostanze, è stretto obbligo per quanti ne hanno il diritto, uomini e donne, di prender parte alle elezioni. Chi se ne astiene, specialmente per indolenza o per viltà, commette in sè un peccato grave, una colpa mortale.

2) Ognuno ha da votare secondo il dettame della propria coscienza. Ora è evidente che la voce della coscienza impone ad ogni sincero cattolico di dare il proprio voto a quei candidati o a quelle liste di candidati, che offrono garanzie veramente sufficienti per la tutela dei diritti di Dio e delle anime, per il vero bene dei singoli, delle famiglie e della società, secondo la legge di Dio e la dottrina morale cristiana ».

Gli Ecc.mi Ordinari d'Italia, colle loro disposizioni, non fanno che tradurre in norme pratiche le conseguenze che scaturiscono necessariamente dai principî fissati dall'alto Magistero della Chiesa.

Ne riportiamo alcune fra le più salienti.

L'Em.mo Card. E. Della Costa, Arcivescovo di Firenze, notificava le seguenti *Norme per i confessori nei riguardi del comunismo* (1).

Premesse. — 1) Il comunismo professa il materialismo storico e quindi è ateo.

2) Il comunismo non solo è ateo, ma difende l'ateismo, se ne fa ardente propugnatore e per raggiungere il suo scopo usa tutti i mezzi.

3) Il comunismo è stato condannato dal Pontefice Pio XI.

4) Gli ascritti al comunismo *incorrono nella censura simpliciter riservata*, come gli ascritti alla massoneria e alle società che, per ragione del fine che si propongono, cospirano contro la Chiesa e le Autorità civili.

5) Emerge da quanto sopra che chi dà il nome al comunismo si espone a gravissimo pericolo di perversione e coopera alla diffusione del comunismo stesso.

6) È certo che parte di coloro, che hanno dato o danno il nome al comunismo, l'hanno fatto o lo fanno per ottenere vantaggi economici e tentano di persuadersi di poterlo fare senza compromettere la propria coscienza.

Questo stato di cose fu ed è reso possibile dalla tattica usata dal comunismo nostrano, che assicura ai proseliti piena libertà in fatto di religione.

7) A meno che non si tratti di individui che vogliono ingannare gli ingenui profanando persino i Sacramenti della Chiesa, in generale si può ritenere che un comunista in mala fede, che va a confessarsi, lo faccia per provvedere ai bisogni dell'anima sua e mettere in pace la sua coscienza.

Deduzioni. — *a*) A nessun cristiano, come si comprende da quanto è detto sopra, è lecito dare il nome al comunismo.

b) Coloro, che in mala fede vi si ascrivono, peccano per se gravemente.

c) Quanti danno il nome al comunismo, lo facciano in buona o mala fede, oltre tutto si mettono a pericolo di perversione e disobbediscono in materia grave alle leggi della Chiesa.

Per la prassi. — I casi più comuni che in materia possono occorrere ad un confessore sono i seguenti:

I - Un penitente chiede al confessore se può iscriversi al comunismo. La risposta è ovvia: No assolutamente.

II - Un penitente *in mala fede* dichiara di appartenere al comunismo. Lo si avverte che non può esser assolto se non abbandona il comunismo. E ciò a più forte ragione se ne fosse un propagandista.

III - Un penitente *in buona fede* dichiara di appartenere al comunismo. Il confessore deve illuminarlo efficacemente e imporgli di abbandonarlo. Se non volesse obbedire, per se non può esser assolto.

Se però può supporsi che sia ancora in buona fede e si teme che rimandato non torni più, sarà bene assolverlo, purchè però prometta di astenersi da ogni propaganda e da tutto ciò che è intrinsecamente male, come sarebbe leggere la stampa comunista ed assistere a conferenze antireligiose.

IV - Un penitente tace assolutamente, ma si hanno ragioni per credere che sia ascritto al comunismo. Si possono presentare due casi:

a) Se si presume che il penitente sia *in buona fede* e sia disposto ad obbedire, gli si chiederà se frequenta compagnie, se legge giornali, se è ascritto a partiti che attaccano la religione ed infine se è ascritto al comunismo e lo si indurrà a lasciarlo. Se rifiuta per se non può esser assolto. Se però, come nel caso III, può presumersi che sia ancora in buona fede e si teme che rimandato non tornerà più, sarà bene assolverlo, purchè prometta di astenersi da ogni propaganda, dal leggere la stampa comunista, dall'assistere a conferenze antireligiose e da tutto ciò che sia intrinsecamente male.

---

(1) Cfr. *Bollettino dell'Arcidiocesi di Firenze*, 1948, pp. 46-48.

b) Se si presume che il penitente è *in mala fede* oppure si sa che non è disposto ad obbedire, gli si chiederà pure se appartiene a società o partiti che attaccano la fede, se legge stampa anti-religiosa o assiste a conferenze contrarie alla fede ed in fine se sia ascritto al comunismo e ove non sia disposto a lasciarlo non si assolva.

L'Episcopato Siculo, nella Conferenza Episcopale del 22-23 ottobre 1947 proponeva le seguenti *Norme per il Clero* (1):

I Rev.mi Parroci e i Sacerdoti illumineranno i fedeli circa l'atteggiamento che debbono tenere riguardo ai movimenti o partiti social-comunisti. Riteniamo utile stabilire le seguenti direttive pratiche:

1) Se ascritti al comunismo o al socialismo marxista si presentano come tali o manifestamente risultano tali al confessore, questi, con fermezza e carità, deve far conoscere la condanna della Chiesa e come, un vero cattolico, passi alla sponda opposta coll'aderire all'uno o all'altro di quei partiti. Se ammoniti intendono restare nel partito, il confessore deve negare l'assoluzione, facendo comprendere che essi, con l'adesione a sistemi sociali condannati dalla Chiesa, dimostrano di non avere le disposizioni necessarie per ricevere lecitamente i Sacramenti.

Ciò vale principalmente per coloro che sono capi o propagandisti.

Possono tuttavia presentarsi individui, che aderiscono al comunismo o al socialismo marxista soltanto per motivi economici e per stretta necessità di lavoro, mentre conducono per il resto vita cristiana. Se il confessore si persuade che costoro sono veramente in buona fede, egli potrà regolarsi *caso per caso* secondo la prudenza insegnata dalla Teologia Morale, che consiglia di non turbare la buona fede quando non si abbia speranza di alcun frutto.

2) Per la celebrazione del matrimonio religioso, gli ascritti al comunismo o al socialismo marxista vanno trattati, per sè, secondo il prescritto del can. 1065, ossia il Parroco:

a) deve con zelo distogliere i fedeli da tali matrimoni, che costituiscono un grave pericolo per la Fede;

b) qualora, in qualche caso, non riuscisse ad impedire un matrimonio siffatto e rilevasse una grave causa per permetterlo, interpellerà l'Ordinario, il quale, se ritenga opportuno acconsentire, esigerà le debite cautele, cioè:

α) che il coniuge cattolico, escluso il pericolo della sua perversione, sia lasciato libero, per l'adempimento dei suoi doveri religiosi;

β) che la prole sia battezzata ed educata cattolicamente.

3) Quanto ai funerali religiosi, possono permettersi, se l'ascritto al comunismo o al socialismo marxista, si è riconciliato con Dio, ricevendo i Sacramenti. Se invece il tesserato ha tenuto condotta notoriamente lontana dalla Chiesa ed è morto senza conforti religiosi dev'essere privato della sepoltura ecclesiastica.

4) Le norme suddette valgono anche per l'ammissione all'ufficio di padrino nel Battesimo e nella Cresima.

5) Gli ascritti al comunismo o al socialismo marxista non possono far parte di alcuna Confraternita.

6) In quanto alle bandiere di partiti politici, i Parroci si attengano alle prescrizioni impartite dalla S.S.C. del S. Ufficio (2), cioè potranno tollerarle solamente dietro il feretro, rimanendo vietata l'introduzione di esse in Chiesa.

L'Em.mo Card. J. Schuster, Arcivescovo di Milano, scriveva, il 22 febbraio 1948, ai Sacerdoti dell'Archidiocesi (3):

« Contro il diffondersi fra i fedeli di dottrine e di massime contrarie all'insegnamento della Chiesa, ed anche recentemente condannate così da Pio XI, come da Pio XII, facciamo Nostre le

(1) Cfr. *Foglio Ecclesiastico Palermitano*, 1948, p. 14.
(2) Cfr. *Il Monitore Ecclesiastico*, 1947, p. 113, e 1948, p. 23.
(3) Cfr. *Rivista Diocesana Milanese*, 1948, p. 42.

disposizioni dell'Episcopato Triveneto, così riassunte dall'Em.mo Card. A. Piazza, Patriarca di Venezia, nella sua recente Lettera Quaresimale (1):

« Non si possono assolvere gli aderenti al Comunismo, o ad altri movimenti contrari alla professione cattolica:

1) quando aderiscano formalmente agli errori contenuti nelle loro dottrine;

2) o, quando prestino cooperazione anche solo materiale, specie mediante il voto, ed ammoniti, rifiutino di desistere.

Si deve inoltre omettere la benedizione liturgica delle case dei capi promotori e dei propagandisti dei suddetti movimenti ».

È da avvertire, che le pene ecclesiastiche sono « medicinali », e che la Chiesa nulla di meglio desidera che la guarigione dei figli infermi.

Se loro nega per qualche tempo i Santi Sacramenti, fa come il medico che vieta all'ammalato il pasto dei sani, perchè gli sarebbe nocivo.

Di più; la Chiesa è indotta a procedere contro gli erranti pertinaci colle sue pene canoniche, soprattutto perchè i fedeli non vengano tratti in errore contro la Fede o la Morale, mescolando insieme luce e tenebre, sacro e profano, verità e falsità, bene e male. La salvezza della Comunità Cristiana esige quindi una tale pubblica discriminazione.

La Chiesa ammette qualsiasi legittima forma di Governo, purchè diretta al bene comune, ed organizzata giuridicamente, in armonia colle leggi divine e coi diritti sociali, specialmente dell'individuo e della famiglia.

a) È grave dovere di coscienza d'ogni Cristiano, l'esercizio del voto così politico che amministrativo, il quale dev'essere tuttavia libero e secondo retta coscienza.

b) È gravemente illecito ad ogni fedele il dare il proprio voto a candidati, o ad una lista di candidati che siano manifestamente contrari alla Chiesa ovvero all'applicazione dei principî religiosi e morali cristiani nella vita pubblica.

c) Il voto può e deve essere dato solo a quei candidati, o a quella lista di candidati, che offrano maggiori garanzie di esercitare il loro mandato nello spirito e secondo le direttive della Morale Cattolica.

d) È grave dovere dei Pastori d'anime, d'istruire ed illuminare il loro gregge su questi supremi principî che devono informare in ciascun fedele la propria *coscienza sociale cristiana*. Questo magistero pastorale non può quindi essere accusato di politica, ma è semplicemente *scuola di catechismo sociale cattolico*.

e) Ciò presupposto, tutto il necessario lavoro di *organizzazione* e di *disciplina elettorale*, esula propriamente dal nostro compito sacerdotale, e deve essere diligentemente curato dagli incaricati del competente partito ».

Così i Vescovi della Regione Emiliana, della Regione Flaminia, l'Episcopato dell'Italia Meridionale... tutti uniti, nel compimento del loro dovere di Pastori, fedeli alle direttive del Sommo Pastore (2).

---

(1) Cfr. *Bollettino Eccl. Veneto*, 1946, p. 10; *Bollettino Dioc. di Padova*, 1946, p. 267. Tali *disposizioni* furono riportate già in *Il Monitore Ecclesiastico*, 1946, p. 90.

(2) Le elezioni italiane del 18 aprile hanno dato alla Democrazia Cristiana la maggioranza assoluta dei seggi, tanto alla Camera che al Senato.

La Camera si presenta formata dai seguenti deputati: *D.C.* 307 pari al 53,5 per cento; *Fronte* 182 pari al 31,7 per cento; *Unità Socialista* 33 pari al 5,8 per cento; *Blocco Nazionale* 18 pari al 3,1 per cento; *Partito Monarchico* 14 pari al 2,4 per cento; *P.R.I.* 9 pari all'1,6 per cento; *M.S.I.* 6 pari all'1,6 per cento; *Pop. Sud-Tirolesi* 3 pari al 0,5 per cento; *Partito Sardo d'Azione* 1 pari al 0,2 per cento; *Partito Contadini* 1 pari al 0,2 per cento. Totale: 574.

Al Senato i seggi sono così ripartiti: *D.C.* 130 (54,8 per cento); *Fronte* 74 (31,2 per cento); *Unità Socialista* 12 (5,1 per cento); *Blocco Nazionale* 9 (3,8 per cento); *Partito Monarchico* 4 (1,7 per cento); *P.R.I.* 3 (1,3 per cento); *Indipendenti Tirolesi* 3 (1,3 per cento); *M.S.I.* 1 (0,4 per cento); *Partito Sardo d'Azione* 1 (0,4 per cento). Totale: 237.

LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA CIVILE

SPIGOLATURE LEGISLATIVE

SPOSTAMENTO DI ALCUNI TERMINI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. — A modifica della disposizione contenuta nell'art. 51, primo comma, del D.L.P. 11 ottobre 1947, n. 1131, la riscossione della imposta, iscritta a ruolo in via provvisoria, s'inizia con la rata del giugno 1948. L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 è ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948.

Le domande per ottenere, ai sensi dell'art. 50 di detto decreto, che il pagamento della imposta avvenga in quattro o sei anni, possono essere presentate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro il 30 aprile 1948.

Il riscatto della imposta, liquidata in via provvisoria, previsto nell'art. 53 di detto decreto, può essere domandato entro il 15 maggio 1948, con obbligo di versare in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo relativo entro il 31 maggio 1948. In tal caso, compete un premio di riscatto del 3,65 % o dell'8,43 %, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari. I contribuenti, che hanno versato l'importo del riscatto dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 53, primo comma, del decreto suddetto, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenere che sia conteggiata a loro credito una somma corrispondente al 0,46 % o al 0,86 % dell'importo del riscatto, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari. (*D.L.* 20 gennaio, n. 11: in *Gazz. Uff.*, 30 gennaio, n. 24).

DISPOSIZIONI SULLA STAMPA. — La nuova legge comprende 25 articoli. Essi trattano della *definizione di stampa o stampato,* cioè tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione (art. 1); delle *indicazioni obbligatorie sugli stampati*: ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonchè il nome e il domicilio dello stampatore, e, se esiste, dell'editore; i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione del luogo e data della pubblicazione, del nome e domicilio dello stampatore, del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile (art. 2). Ogni violazione od omissione è punita con l'ammenda sino a L. 20.000 (art. 17).

Circa il *direttore responsabile*: ogni giornale o altro periodico deve averlo, il quale deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche (art. 3). Così pure il *proprietario* (art. 4).

Quanto alla *registrazione*: nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria: 1) una dichiarazione, con le firme autentiche del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonchè il titolo e la natura della pubblicazione; 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4; 3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale; 4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se il proprietario è una persona giuridica. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro 15 giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro pubblico tenuto dalla cancelleria (art. 5). Per i giornali e gli altri periodici *già autorizzati* ai sensi delle leggi precedenti,

la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge (art. 22).

Ogni *mutamento*, che intervenga in uno degli elementi sopra enunciati, deve formare oggetto di *nuova dichiarazione* da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti. Tale obbligo incombe sul proprietario (art. 6). Ogni *violazione* di detti obblighi è punita con l'ammenda fino a L. 50.000 (art. 18).

L'efficacia della registrazione cessa, qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno (art. 7).

Il direttore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, *le risposte, rettifiche o dichiarazioni* delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrari a verità, purchè non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale. Detta pubblicazione deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata. La rettifica non può sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potrà, tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore. Il rifiuto è punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da L. 30.000 a 50.000 (art. 8).

Per l'affissione di *giornali murali* è sufficiente che sia dato avviso all'autorità di P.S. (art. 10). Per i reati commessi col mezzo della stampa sono *civilmente responsabili*, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (art. 11). Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di *riparazione*, che è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato (art. 12). Se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a L. 100.000 (art. 13).

Le disposizioni dell'art. 528 c.p. si applicano anche alle *pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti*, quando, per la sensibilità o impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tal caso sono aumentate. Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (art. 14).

Le stesse disposizioni valgono per gli stampati, i quali descrivano o illustrino, *con particolari impressionanti o raccapriccianti*, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidî o delitti (art. 15).

Vengono poi elencate le pene per la stampa clandestina (art. 16), per false dichiarazioni nella registrazione di periodici, a norma del 1° comma dell'art. 483 c.p. (art. 19), per l'asportazione, distruzione o deterioramento di stampati (art. 20).

La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di Assise. Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore. Al giudizio si procede per direttissima. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia (art. 21).

Sono abrogati il R.D.L. 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge (art. 23), per la cui attuazione il Governo emanerà le norme (art. 24), e che entra in vigore il 21 febbraio 1948 (art. 25).

(*Legge* 8 febbraio 1948, n. 47: in *Gazz. Uff.*, 20 febbraio, n. 43).

RATEAZIONE DECENNALE DELL'IMPOSTA PROPORZIONALE SUL PATRIMONIO. — Agli effetti dell'art. 87 del D.L.P. 11 ottobre 1947, n. 1131, come fa osservare *L'Amico del Clero* (1948, p. 14, p. 37), l'imposta proporzionale sul patrimonio gode di una rateazione decennale nei riflessi dei benefici parrocchiali e degli Enti Ecclesiastici in genere, malgrado che alcuni Procuratori degli Uffici Imposte l'abbiano voluto ignorare. In data 16 febbraio 1948, la Direzione Generale per la Finanza Straordinaria del Ministero delle Finanze ha scritto alla *Faci*: « Nel dare atto che sono stati richiamati gli Uffici distrettuali di Terni e di Brescia all'osservanza dell'art. 87 del D.L.P. 11 ottobre 1947, n. 1131, per quanto riguarda la rateazione decennale dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio dovuta dai benefici parrocchiali, si informa che sull'argomento è già intervenuta una risoluzione nella Conferenza degli Ispettori Compartimentali delle Imposte Dirette del 22-23 ottobre 1947, regolarmente accolta nel verbale relativo. Non è, pertanto, necessaria l'emissione di una nuova declaratoria, tanto più che gli inconvenienti segnalati da codesta Federazione si sono verificati, in tutta Italia, presso quattro Uffici soltanto (Cairo Montenotte, Valdobbiadene, Terni, Brescia) ».

LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI DI CULTO. — L'art. 2, comma 4, del D.L.P. 23 dicembre 1947, n. 1461, già riportato (1948, p. 58), dice che, per le locazioni di immobili, adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, appartenenti ad Enti di assistenza, di beneficenza, di istruzione o di educazione, non aventi scopo di lucro, l'aumento (30 %) può essere raddoppiato, cioè del 60 %. La *Faci* avanzò al Ministero di Grazia e Giustizia richiesta di assicurazione sull'applicabilità o meno di detto disposto di legge agli immobili di pertinenza degli Enti di Culto. Il 10 marzo 1948 l'Ufficio legislativo del detto Ministero rispondeva: « Con riferimento alla lettera n. 3966 *Faci* in data 11 febbraio c.a. di codesta Federazione, questo Ministero osserva che l'equiparazione del fine di culto o di religione ai fini di beneficenza o di istruzione, è completata dall'art. 29 *b* del Concordato con la S. Sede « a tutti gli effetti tributari ». L'art. 5 della L. 27 maggio 1929 n. 848 sugli Enti ecclesiastici e le Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto, dispone espressamente che « gli istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto esercitano attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore dei laici, sono sottoposti alle leggi concernenti tali attività ».

« Ciò stante, la disposizione dell'art. 2 comma 4 del D.L. 23 dicembre 1947, che raddoppia il limite massimo di aumento dei canoni per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione « appartenenti ad enti di assistenza, di beneficenza, di istruzione o di educazione, non aventi scopi di lucro », può essere applicata agli enti ecclesiastici che esercitino queste attività, sia in virtù dello stesso tenore della disposizione, che non distingue fra enti civili ed enti ecclesiastici e pone solo in rilievo l'attività esercitata, sia in relazione al menzionato art. 5 della legge sugli enti ecclesiastici che, sottoponendo alle leggi civili concernenti attività di interesse sociale gli istituti ecclesiastici che le esercitano, realizza, in fondo, una sostanziale equiparazione fra gli istituti e gli enti civili svolgenti le medesime attività.

« Ma non sembra potersi la disposizione medesima applicare agli enti ecclesiastici che dette attività non esercitano, mancando nel diritto positivo una base per simile estensione » (da *L'Amico del Clero*, 1948, p. 49).

Al lettore il giudizio di questa risposta, che ci sembra improntata ad un laicismo e ad un agnosticismo liberaloide, che, dopo i Patti Lateranensi, dovrebbero essere già una cosa ormai superata.

TAGLI DI PIANTE DEGLI ENTI DI CULTO ED UTILIZZAZIONE PER TRAVERSE FERROVIARIE. — Gli Enti di Culto possono essere esonerati dall'obbligo di cedere all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato il materiale legnoso adatto per l'armamento ferroviario proveniente dal taglio di piante di proprietà degli Enti medesimi, come risulta da lettera della Prefettura di Siena alla *Faci* del 2-3-1948, prot. 4840/1. (Da *L'Amico del Clero*, 1948, p. 52).

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI.

13 gennaio 1948, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria,* in cui si è discusso sulla eroicità delle virtù della Serva di Dio Raffaella Maria del S. Cuore di Gesù. fondatrice delle Ancelle del S. Cuore di Gesù.

27 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *ordinaria,* in cui si è discusso sulla Introduzione della Causa di beatificazione delle Serve di Dio: 1) Antonia Maria della Misericordia (De Oviedo y Chöntal), fondatrice dell'Istituto delle Suore Oblate del SS.mo Redentore; 2) Marta Le Bouteiller, del'Istituto delle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia.

Si è inoltre discusso sull'approvazione dell'Ufficio e Messa propria in onore di S. Francesca Saverio Cabrini.

17 febbraio, nel Palazzo Ap. Vaticano, all'augusta presenza del S. Padre, la Congregazione *generale,* per il voto sui miracoli, che si asseriscono operati ad intercessione della B. Giovanna de Lestonnac, vedova, fondatrice dell'Ordine delle Figlie della B. V. Maria, e che vengono proposti per la sua Canonizzazione.

2 marzo, nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *preparatoria,* in cui si è discusso su due miracoli, che si asseriscono operati ad intercessione della B. Giuseppina Rossello, fondatrice delle Figlie della Misericordia, e che vengono proposti per la sua Canonizzazione.

16 id., nel Palazzo Ap. Vaticano, la Congregazione *ordinaria,* in cui si è discusso sul non culto dei Servi di Dio: 1) Emanuele Domingo y Sol, sacerdote, fondatore della Congr. degli Operai diocesani; 2) Matteo Talbot, operaio; 3) Mercede di Gesù Molina, fondatrice delle Suore della B. Maria Anna di Gesù; 4) Francesca Streitel, fondatrice della Congr. delle Suore dell'Addolorata;

sulla validità dei Processi dei Servi di Dio: 1) Margherita Bourgeois, fondatrice delle Suore di N. Signora; 2) Anna di Gesù De Paredes; 3) Maria del Divin Cuore (Drostezu Vischering), della Congr. di N. Signora della Carità del Buon Pastore;

e sugli scritti di vari Servi di Dio.

NOMINE. — Con Biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre si è degnato di nominare:

28 gennaio 1948, il Rev.mo P. Vittore di Gesù e Maria, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, *Consultore della S. C. de Propaganda Fide;*

2 febbraio, l'Em.mo Card. Micara Clemente, *Membro della S. C. per la Chiesa Orientale;*

24 id., gli Ill.mi e Rev.mi Mons. Wynen Arturo e Mons. Teodori Giovanni e il Rev.mo P. Cappello Felice S. I., *Consultori della S. C. dei Sacramenti.*

6 marzo, il Rev.mo P. Grammatico Alberto, dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza, *Consultore della S. C. dei Riti per le Cause di Beatif. e Canonizzazione.*

23 id., l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Anglés Pamiés, *Consultore della S. C. dei Riti per la S. Liturgia.*

20 febbraio, il S. Padre si è degnato di nominare, con disposizione transitoria, S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Rossino, Arciv. tit. di Tessalonica, Segretario della S. C. dei Seminari, *Commissario dell'Assoc. It. S. Cecilia.*

UDIENZE SOLENNI. — *6 marzo 1948,* il S. Padre ha ricevuto S. E. il Generale Nicola C. Accame, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Argentina, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

22 id., il S. Padre ha ricevuto S. E. il Marchese Dott. Antonio Meli Lupi di Soragna Tarasconi, nuovo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Italiana, per la presentazione delle Lettere Credenziali.

RECENSIONI

S. R. Rotae Decisiones seu Sententiae. — Quae prodierunt anno 1939 cura eiusdem S. Tribunalis Rotae - vol. XXXI - cm. 19 × 28 - pp. VIII, 654 - Typis Poliglottis Vaticanis - 1947 - L. 1900.

Delle 59 sentenze, contenute nel presente volume, 56 (di cui 23 in cause di gratuito patrocinio) hanno per oggetto la nullità del matrimonio (quattro di esse riguardano anche dispense da matrimonio rato e non consumato), due trattano questioni patrimoniali, e una è stata pronunciata in causa di separazione personale di coniugi.

Delle sentenze in cause matrimoniali solo 14 (di cui otto, cioè più del 57 %, in cause di gratuito patrocinio) sono favorevoli alla nullità o alla dispensa del matrimonio rato e non consumato: indice della cautela posta in atto dalla autorità giudiziaria ecclesiastica nella tutela del vincolo matrimoniale e della falsità dell'accusa di venalità che si suol fare dai profani ai tribunali ecclesiastici.

Particolare interesse meritano, in materia matrimoniale, una sentenza riguardante la nullità di un matrimonio per impedimentum criminis, e un'altra su un caso di bigamia; fuori del campo matrimoniale, una sentenza circa la responsabilità della provincia di un ordine religioso per debiti contratti dall'economo per conto della provincia stessa, benchè non autorizzato espressamente dai superiori, e un'altra circa i diritti di un religioso espulso nei riguardi dell'ordine cui apparteneva: questioni ancora dibattute dai canonisti e civilisti.

La Libreria Ed. Vaticana ha disponibili i volumi precedenti dal XV al XXX e ha fatto recentemente ristampare il vol. IV (1912).

*

Conte a Coronata Matthaeus O.F.M. Capp., *Institutiones juris canonici* ad usum cleri et scholarum.

I. *Normae Generales. De Personis* - 3ª ed. - cm. 15 × 21 - pp. 1074 - Marietti - Torino - 1947 - L. 1500.

II. *Index Rerum et Appendices* - 2ª ed. - pp. VIII, 333 - 1947 - L. 700.

1. L'illustre A. ha apportato in questa 3ª ed. del 1° volume delle *Institutiones* quelle varianti rese necessarie per la pubblicazione di nuovi documenti della S. Sede e per l'evoluzione della dottrina canonistica. Inoltre ha creduto utile riportare in appendice anche le recenti Cost. Ap. « *Vacantis Apostolicae Sedis* » e « *Provida Mater Ecclesia* » e altre Istruzioni di vari Dicasteri.

2. In 63 pagine di carattere piccolo su due colonne si snodano le varie voci coi relativi riferimenti, prezioso aiuto per la consultazione. Nel 1° appendice vien riportata, colla stessa disposizione, in ordine alfabetico, la bibliografia sempre più aggiornata del diritto canonico *ante Codicem* (pp. 67-113) e *post Codicem* (pp. 114-147). Nel 2° vengono aggiunti, oltre quelli della 1ª ed., nuovi documenti (ad es. le *Duae formulae facultatum quas S. C. de P. F. concedere solet Ordinariis in terris Missionum* del 1° gennaio 1941).

In questo modo il ch. A. vien sempre più completando e rifinendo la sua opera con paziente e sagace lavoro.

*

Fanelli Nicola, *Consultazioni Canoniche*. Nella luce della nuova legislazione ecclesiastica - 2 vol. - cm. 13 × 20 - pp. 400, 327 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1948 - L. 650, 650.

Dopo la promulgazione del Codice, come osserva l'A., non son finite le controversie, i dibattiti, gli enimmi, anzi la casistica quotidiana affiora sempre più rigogliosa e palpitante ai margini dei canoni.

Alla luce di questi riflessi l'A. ha ordito, poco per volta, la tela di queste consultazioni, che si riferiscono alle persone giuridiche ed ai vari enti ecclesiastici, sollecito di volgarizzare lo spirito del diritto, che non separa la scienza dalla realtà, la scienza dalla vita. Non basta sempre il buon

senso o il senso comune per esaurire tutta la realtà ricca e fluida della vita quotidiana, per risolvere determinati casi pratici, in cui impensatamente ci si viene a trovare, se non si è guidati da un sano senso giuridico (che tante volte difetta), che dai principî ci porta alle conclusioni pratiche desiderate. L'A. ci guida in questa difficile operazione, per poter poi far da soli, non colla parola statica della legge, ma coll'aderenza alla vita dinamica di ogni giorno, nelle sue più svariate combinazioni.

L'opera si divide in diverse parti: *diritto canonico; diritto matrimoniale; diritto concordatario; diritto amministrativo; enti ecclesiastici* (capitolo, parrocchia, vicari parrocchiali e rettori di chiese, confraternite).

Alle altre sue opere di carattere giuridico (*La Guida del Clero nei rapporti con la Curia Diocesana, la Procedura canonica nei processi amministrativi e penali, L'Istituto dei Vicari Foranei*) l'A. aggiunge la presente, che, pur nella brevità delle dilucidazioni e senza astratte speculazioni dottrinali o ingombrante e sterile empirismo, sarà di valido aiuto ai sacerdoti in cura d'anime nel compimento dei loro doveri alla luce delle leggi canoniche.

plac.

Schaefer Timotheus O.F.M. Capp., *De Religiosis* ad normam Codicis juris canonici - 4ª ed. - cm. 17½ × 24½ - pp. LXIV, 1214 - Roma - Editrice « Apostolato Cattolico », Via dei Pettinari, 57 - 1947.

L'A. pubblica la 4ª ed. della sua opera *De Religiosis* (la 1ª fu edita nel 1927 da Aschendorff di Münster in Westf., la 2ª nel 1931, la 3ª nel 1940 dalla *Saler* di Romà).

Dopo l'accoglienza fatta alle precedenti edizioni è superfluo esaltare l'utilità pratica di quest'opera, che è stata definita una miniera preziosa sull'argomento, curata con tanto amore dall'A. in ogni suo dettaglio.

L'indice dei decreti della S. C. dei Religiosi dal 1917 al 1944, quello delle risposte della Pont. Comm. per l'interpr. del Codice riguardanti i religiosi, la bibliografia ante et post codicem, generale e speciale (pp. 20-44 in carattere piccolo), e infine l'indice analitico (pp. 1137-1192), la concordanza dei canoni e dei numeri marginali della 3ª e 4ª ed., l'indice degli autori: stanno a testimoniare l'immenso lavoro compiuto dall'A. con questa sua opera vera *enciclopedia religiosa*.

plac.

Gangi Calogero, *Il Matrimonio* - 2ª ed - cm. 17 × 25 - pp. XII, 458 - Dott. A. Giuffrè Ed. - Milano - 1947 - L. 1000.

L'A. in questo volume ha sistematicamente raccolto i suoi due corsi di lezione tenuti negli anni accademici 1944 e 1945 alla Università di Milano, di cui è professore ordinario di diritto civile, collo scopo di offrire al lettore una trattazione organica, completa, chiara e il più possibile precisa di tutta quanta la interessante materia.

Sta a testimoniare il pieno successo dei suoi voti la 2ª ed. dell'opera che vien fatta alla distanza di meno che due anni (giugno 1945 - aprile 1947).

In una esposizione chiara, equilibrata, stringata ed oggettiva, l'A. svolge la materia dell'istituto. Dopo un capitolo sul m. in generale (concetto e scopi, m. civile e m. religioso prima e dopo il Concordato, vari tipi di m. ammessi dal nostro diritto dopo il Concordato), tratta prima del m. civile, e in particolare dei suoi requisiti d'esistenza e di validità e della forma della sua celebrazione, poi del m. canonico-civile, e infine del m. acattolico. Successivamente parla degli effetti civili del m. che sono comuni ai tre tipi.

Senza tergiversazioni, ma con chiarezza, espone la sua opinione nei punti più controversi e dibattuti della dottrina. Ad es., perchè il m. canonico-civile non si può considerare come un tipo speciale di m., detto concordatario, il quale non sarebbe nè m. civile nè m. canonico; se per effetto del Concordato si sia effettuata una recezione del diritto matrimoniale canonico nel diritto dello Stato. In un modo particolare insiste sulla natura giuridica e i caratteri essenziali del m. civile in rapporto alla definizione di contratto dell'art. 1321 (il m. è un contratto di diritto familiare posto in essere mediante il consenso dei nubendi, sia pure che per il suo perfezionamento siano necessari l'intervento e la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile); nel rifiuto di adempiere la promessa di m., sull'obbligo extracontrattuale del risarcimento, nascente però non già da un

fatto illecito, ma dalla legge per ragioni di equità; quale sia l'errore causa d'invalidità del m. nell'interpretazione dell'art. 122; con espressioni forti (p. 234) fa risaltare l'irrazionale differenza di trattamento circa l'adulterio dei coniugi come causa di separazione; così pure la poca coerenza dell'art. 123 circa l'impotenza di generare come causa di nullità del m. (p. 77).

Forse poteva essere più dettagliato nel determinare i due concetti di nullità e di annullabilità nei due diritti, e accennare alla interferenza dell'impedimento civile di affiliazione e il diritto canonico, recentemente trattata anche in dottrina.

Alla mancanza di un indice analitico della materia suppliscono i sommari apposti all'inizio di ogni capitolo, che offrono in sintesi e in un panorama completo gli argomenti ivi trattati.

plac.

Azzolina Umberto, *La separazione personale dei coniugi* - cm. 16 × 22 - pp. XVI, 376 - U.T.E.T. - Torino - 1948 - L. 1500.

Il presente volume contiene la trattazione del diritto positivo italiano vigente che disciplina la separazione personale dei coniugi: cioè di tutto il diritto, sostanziale e processuale. All'A. è parso opportuno fare un'innovazione riunendo in una monografia lo studio di queste due parti, per offrire una completa trattazione dell'istituto a quanti se ne occupano con fini pratici e nell'esercizio della consulenza, del patrocinio, o della giurisdizione sono spesso chiamati ad esaminare simultaneamente i due aspetti del problema.

L'A. si è studiato di conciliare nello svolgimento del tema la completezza colla sobrietà, evitando digressioni di politica sociale e legislativa, riferimenti storici eccedenti le necessità di esegesi del diritto attuale, o dati di legislazione comparata che abbiano valore di pura erudizione. Su ogni argomento ha cercato di dire quanto gli è sembrato essenziale o comunque utile. Quanto alla giurisprudenza, ha utilizzato, in linea di massima, quella degli ultimi venticinque anni.

Ci sono parsi esatti i rilievi fatti dall'A. nell'introduzione sui rapporti tra il diritto civile e il canonico; la differenza di trattamento (irrazionale) circa l'adulterio dei due coniugi come causa di separazione; i rapporti tra il giudizio di separazione e quello di annullamento del matrimonio, e il procedimento di dispensa dal rato e non consumato. Forse è stata leggermente toccata la controversa questione dei rapporti tra il negozio di separazione posto in essere dai coniugi e la pronuncia di omologazione emessa dal tribunale.

Il volume è corredato di un dettagliato indice alfabetico-analitico della materia.

g. b.

Boschi Alfredo S. J., *Nuove questioni matrimoniali* - 2ª ed. - cm. 12 × 17 - pp. 340 - Marietti - Torino - 1948.

L'A., professore nella Facoltà Teologica S. J. di Chieri, nel 1944, nel pubblicare il *Catechismo del matrimonio cristiano* del P. A. Vermeersch, aggiornato ai nuovi problemi e ai documenti emanati dalla Chiesa, aveva aggiunto un *Appendice* dal titolo *Questioni matrimoniali*, in cui i vari punti erano piuttosto *accennati* che svolti. Ora, nel preparare la 2ª ed., ha creduto meglio di riprendere interamente *ex novo* la trattazione, così da formare, in certo modo, *un volume di morale pratica matrimoniale*.

Gli argomenti trattati sono: I *La lotta contro l'onanismo* (il male, i danni, il disordine, scuse e pretesti, norme per i confessori, prassi pastorale, appendici: pp. 1-109); II. *Diritti e doveri dei coniugi* (liceità e obbligatorietà dei rapporti fra i coniugi, matrimonio e fecondità, castità coniugale, alcune circostanze dell'atto coniugale: pp. 111-170); III. *La continenza periodica nel matrimonio* (inquadramento storico, elementi scientifici, applicazioni pratiche e metodi di calcolo, valore della c.p., l'aspetto morale del problema, norme pratiche per i confessori: pp. 171-235); IV. *Eugenetica e matrimonio* (l'e. e i suoi postulati, esame delle teorie eugeniche, sterilizzazione e validità del m.: pp. 237-282); V. *La fecondazione artificiale della donna* (il problema, applicazioni pratiche, complessità di aspetti, valutazione morale: pp. 283-333).

Le diverse questioni sono svolte con accuratezza, e con aderenza agli ultimi studi fatti in materia, la bibliografia è aggiornata fino alle più recenti pubblicazioni, le sentenze vengono prospettate e debitamente vagliate.

L'opera riuscirà particolarmente utile ai sacer-

doti, quasi un complemento agli studi di morale matrimoniale, fatti talvolta insufficientemente nel periodo della loro formazione scientifica, per mettersi al passo, come si dice, e insieme sarà loro come una guida per avere idee sicure e precise su tali argomenti unitamente alle norme pratiche e opportune per dirigere le anime a loro affidate.

d. g. b.

Scremin Luigi, *Appunti di morale professionale per i medici*. - Quaderni professionali I - 3ª ed. - cm. 12 × 17 - pp. 438 - Editrice Studium - Roma - 1947 - L. 600.

Piccola enciclopedia, prezioso vademecum, nel quale, in ordine alfabetico e quasi in forma di codice, si toccano i punti principali della deontologia medica nei suoi riflessi colla morale.

Tutti i problemi, che interessano il medico e l'educatore, vi sono discussi dal punto scientifico e sociale. La forma di dizionario e l'indice analitico facilitano qualunque ricerca.

Vi sono sviluppate più di 200 voci con relativa bibliografia essenziale. L'opera è corredata di 26 interessanti appendici (ad es. la prostituzione, la psicanalisi, la teoria di Ogino, il celibato ecclesiastico, l'omosessualità, la continenza giovanile...).

Forse in una prossima edizione potrebbero essere più ampiamente sviluppate le voci *fecondazione artificiale* e *sterilità facoltativa*, secondo i numerosi studi recenti, essendo problemi di grande attualità.

L'opera è indicata per i sacerdoti in cura di anime.

plac.

Daffara Marcolinus, O.P., *De Deo Creatore* - cm. 15 × 21 - pp. xvii, 262 - Marietti - Torino - 1947 - L. 550.

L'A., nella prefazione del primo volume del suo Corso, così si esprimeva: « Cursus iste noster theologicus nonnullis aliis optimis adiungitur, iamdiu in catholicis Seminariis in usu. Non secum fert ambitionem conspicuas inferendi novitates, neque eo minus *revolutionem* quandam, ut dicitur; sed tantummodo intendit se cum illis in acie ponere ut veteribus novisque subsidiis tirones coadiuvet in amore et studio fovendis sanae doctrinae theologicae, ex puris fidei fontibus hauriendae, magistro et duce Divo Thoma Aq., quem Mater Ecclesia vehementer commendat ».

Fedele al suo proposito, l'A. espone, anche in quest'opera le varie questioni con chiarezza e oggettività e, nei punti discussi, non si astiene dall'esporre la sua sentenza. L'aspetto positivo (scritt., patristico-tradizionale) è ben sviluppato.

d. g. b.

Esistenzialismo, *Atti della Settimana di Studio indetta dalla Pont. Accademia di S. Tommaso*, 8-13 aprile 1947 - cm. 15 × 21 - pp. 240 - Marietti - Torino - 1947 - L. 600.

Dagli studi sereni e di competenti che vediamo in questa raccolta si scorge meglio: 1) la parte di verità inclusa nell'e.: opposizione all'idealismo, rivendicazione della persona umana; 2) il suo errore fondamentale: portando la sua reazione agli estremi, negando la realtà o almeno la permanenza, la necessità delle essenze; 3) il modo tomistico di combattere quest'errore: l'intelletto conosce l'esistenza di quello che è, cioè dell'essere, degli esseri, che non sono nè solo esistenza nè solo essenza, ma unione dell'essenza e dell'esistenza, attuazioni dell'essenza dall'esistenza.

Essi sono: *Il significato dell'e.* (C. Fabro); *L'e. de Saint Thomas* (J. Maritain); *Nuovi orizzonti dell'ontologia di M. Heidegger* (N. Picard); *Caratteristiche dell'e. italiano* (E. Toccafondi); *La conoscenza dell'essere* (E. Gilson); *La « relation absolue à l'Absolu » selon Kierkegaard* (R. Arnou); *Kierkegaard e la Teologia protestante* (E. Peterson); *L'e. cristiano di G. Marcel* (N. Petruzzellis); *Cognizione scientifica e filosofia esistenzialista* (B. Thum); *E. e problema critico* (C. Giacon); *Il razionale e l'irrazionale nell'esistenza* (U. Viglino); *Sul significato dell'esistenza umana nella filosofia di S. Tommaso* (L. Bogliolo); *L'ultimo Karl Barth* (D. Morando); *Il mistero dell'essere e del destino umano nell'agostinianesimo e nell'e.* (P. Muñoz-Vega); *Il « non essere » nel relativismo esistenziale* (B. Magnino).

LOMBARDI RICCARDO S. J., *La dottrina marxista.* Esposizione e discussione. - Cm. 12 × 18 - pp. 334 - « La Civiltà Cattolica » - Roma - 1947 - L. 425.

Esposizione semplice e profonda, che scaturisce dalle basi filosofiche per arrivare alle più concrete applicazioni politiche, di uno dei principali attori dell'odierna storia nella sua duplice corrente *socialista* e *comunista* (*Il materialismo dialettico, Il materialismo storico, La storia dell'umanità secondo il materialismo storico, Il programma politico comunista*).

Discussione vivace e chiarificatrice dei dubbi insorgenti.

L'A. delle presenti pagine, che le ha vissute e le ha fatte rivivere, si può dire, a tutta l'Italia, ce le presenta nella loro stesura tipografica necessariamente statica; al lettore vivificarle dell'eco avvincente e penetrante dell'illustre A.

plac.

DE GOBBI LEONIDA, *Democrazia economica.* Problemi e soluzioni - cm. 12 × 19 - pp. 255 - Istituto Grafico d'Arti Grafiche - Rovigo - 1947 - L. 450.

I cattolici alla 19ª Settimana Sociale di Firenze (1945) precisarono il loro pensiero sulla Costituente e Costituzione dello Stato italiano nell'attuazione di una democrazia politica ispirata alle cristiane libertà e di una democrazia economica rispondente alle esigenze di una ben intesa ed ordinata giustizia sociale.

L'A. nella presente opera illustra questi stessi concetti. Le varie proposte degli economisti per un riassetto generale del sistema economico-sociale sono vagliate dall'A. nei loro diversi aspetti dottrinali e pratici, tenuta presente la soluzione che ne danno i critici delle diverse correnti politiche, e nello stesso tempo vengono offerti opportuni orientamenti e suggerimenti sulla complessità del problema, la partecipazione degli operai alla vita aziendale, la riforma agraria, la pianificazione e cooperazione.

L'opera fa parte della collana « Panorami sociali ed economici ».

di g.

PETROW IVAN, *Il concetto della democrazia bolscevica* - cm. 12 × 19 - pp. 353 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1947 - L. 450.

L'opera fa parte della collana « Panorami sociali ed economici ». Scopo: spiegare il concetto della democrazia bolscevica come è concepita nel relativo sistema, mentre molti non sanno che cosa sia, quali siano i suoi presupposti e che cosa possa dare all'umanità, nella confusione di accezione che si dà alla parola « democrazia ».

Esposizione teoretica quindi di tale concetto, basata sulle fonti e la letteratura classica bolscevica (opere originali di Lenin e di Stalin, risoluzioni dei congressi del partito), che aiuta a chiarire le idee, sulla base dei fatti, su un'apparente democrazia, che illude le masse e che, sotto le parvenze di un falso movimento progressista di libertà e di eguaglianza nel solo settore materiale, serve al suo partito come mezzo di supremazia dittatoriale sul mondo.

di g.

GUIDI PAOLO, *La legge ingiusta* - Cultura IV - cm. 14 × 22 - pp. 192 - Editrice Studium - Roma - 1948 - L. 400.

Libro scritto per prospettare il problema dei limiti di giustizia dell'attività dello Stato di fronte alla personalità dell'individuo.

Posto il problema generale della distinzione tra legge giusta e legge ingiusta, l'A. nei quattro capitoli dell'opera (*Il problema del giusto, nei riguardi della legge, visto nel movimento generale del pensiero umano; Riflessi politici del pensiero filosofico moderno; Il risorgere del diritto naturale e i relativi problemi giuridici; Il diritto naturale, l'idea del giusto e i relativi problemi politici*) passa in rassegna lo svolgersi del pensiero filosofico-giuridico e ne indica le conseguenze nel campo giuridico-politico.

La lotta decisiva ora si batte tra i due competitori: il mondo fedele alla civiltà cristiana, assertrice della concezione tradizionale del diritto naturale e della intangibilità dei diritti essenziali della persona umana; e quello che, sotto l'ispirazione del materialismo dialettico, persegue la finalità del comunismo politico, tendente a fare dell'individuo un mero prodotto dell'ambiente sociale, coll'attribuzione di tutti i diritti,

anche economici, alla società, mentre l'individuo ne rimane semplice gestore.

g. b.

MARCOZZI VITTORIO S. J., *Il senso della vita umana* - cm. 12 × 20 - pp. 245 - Bompiani - Milano - 1947 - L. 450.

Libro diretto « alle anime disorientate e pur desiderose di luce ». In 12 capitoli (*La natura dell'Uomo, L'anima dei bruti, Il libero arbitrio, La legge morale, Le norme morali false, Il primo dovere, La fratellanza universale, Crescete e moltiplicatevi, La compagna dell'uomo, La società umana, Il senso della morte, Il senso della vita*) l'A., già noto per altre opere di analogo argomento (*Il problema di Dio e le scienze, La vita e l'uomo, Le origini dell'uomo*), armoniosamente intreccia i dati della rivelazione con gli argomenti filosofici e scientifici (etnologici e antropologici), di cui è maestro, rispondendo ai supremi interrogativi, assillanti l'animo umano: « Quale scopo ha la vita umana? Dove vanno gli uomini? Si risolvono nel nulla oppure ritornano a Dio? E quale valore possono avere le loro azioni? Hanno queste un valore, che trascende il tempo e lo spazio, in quanto trovano un'eco per tutta l'eternità, cui l'uomo stesso è destinato?... ».

plac.

PLUS RODOLFO S. J., *La fedeltà alla grazia* - cm. 12 × 17 - pp. 168 - Marietti - Torino - 1947 - L. 250.

L'opera, nelle intenzioni dell'A., vuol essere un modesto sillabario per imparare a dire di *sì, un sì* perfetto, un *sì* vivente risposto all'ispirazione e volontà divina. Non solo fedeltà negativa, ma *positiva*: prontezza alata, arrendevole, lieta, nell'aderire del nostro meglio a ciò che ci richiede nel nostro intimo la Voce che si fa sentire senza strepito di parole.

PLUS RODOLFO S. J., *In unione con lo Spirito Santo* - cm. 12 × 17 - pp. 220 - Marietti - Torino - 1947.

L'A. intende suggerire alle anime avide di orazione o ai predicatori e a coloro che dànno o fanno gli Esercizi Spirituali e non temono di affrontare un argomento così splendido e regale, una serie di temi, che gli parvero più ricchi e più fecondi.

PLUS RODOLFO S. J., *La Santa Messa*. - Il più bel soggetto da meditare. - cm. 12 × 17 - pp. 194 - Marietti - Torino - 194 - L. 300.

Queste trenta meditazioni, distribuite secondo le grandi linee degli Esercizi di S. Ignazio, ci presentano l'« atto più sacro della nostra vita cristiana » come mezzo di corrispondenza tra culto e vita interiore pratica.

*

S. GIUSEPPE CAFASSO, *Homo Dei* per la vita e il ministero sacerdotale - cm. 12 × 18 - pp. 354 - Lice - R. Berruti - Torino - 1947.

La « perla del Clero italiano » parla da queste pagine ai suoi sacerdoti. Quanto di più bello, edificante e pratico si trova negli « Esercizi Spirituali del Clero » è stato qui coordinato dal P. Gallea della Consolata da formare un manuale di vita sacerdotale.

*

CAVAGNA ALFREDO M., *L'Anno con la Chiesa*. Corso di meditazioni per le giovani. I Tempo di Avvento e di Natale - cm. 12 × 18 - pp. 310 - Istituto Grafico d'Arti Grafiche - Rovigo - 1947 - L. 400.

Sono meditazioni per le giovani, attinte dal Vangelo, che seguono l'anno liturgico e trattano argomenti come la dottrina della grazia, l'apostolato dell'A.C., la vita della Chiesa e della società.

L'A. ha preferito la via classica, tradizionale, più logica. Forse un formato tascabile era più adatto per le destinatarie di un'opera, che, crediamo, ben riuscita nell'impostazione e nello svolgimento.

*

LUGANO PLACIDO Ab. O.S.B., *Antologia Benedettina* - cm 12 × 20 - pp. 268 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1948 - L. 550.

Il compianto A. per commemorare il 14° Centenario della morte di S. Benedetto, quasi a

completare *L'Italia Benedettina*, edita nel 1929 nel 14° centenario della fondazione di Montecassino, ha raccolto i maggiori e più antichi documenti intorno alla vita del Santo e la fecondità della sua Istituzione.

In questa raccolta figurano: La Enciclica « *Fulges radiatur* » di Pio XII; *La vita e miracoli di S. B.* di S. Gregorio M.; *La regola santa pei monasteri; Il carme* di Marco Poeta; *Papi, Santi e Beati; Oblati e Oblate; La famiglia benedettina nel presente; Statistica; Il 14 febbraio 1944 a Montecassino* (Relazione di un testimonio oculare).

*

GLADIUS, *I Pentecostali* - cm. 12 × 19 - pp. 158 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1948 - L. 300.

L'opera intende offrire un aiuto ai cattolici che, a contatto con pentecostali o altri protestanti, sentiranno il dovere di intervenire contro la loro propaganda. Specialmente i membri dell'A. C. devono studiare le questioni da essi messe in campo, avere idee chiare e precise per saper rispondere all'occasione e difendere la propria religione da qualsiasi attacco. L'A., che ama conservare l'incognito, espone i suoi contatti con i dirigenti della setta (nelle campagne del Beneventano) e ne prende lo spunto per tratteggiare la loro origine, indicarne i diversi punti dottrinali, su cui essi insistono, sfatarne le insidie in un'esposizione chiara, piana ed esauriente.

d. g. b.

PRICHODJKO METHODIUS O.F.M. Cap., *Die Lehre von der Kirche in den katechetischen Werken Platon Levsins* (gest. 1812 als Metropolit von Moskau) - cm. 17 × 23 - pp. XIV, 94 - A. Weger - Bressanone - 1943.

— *Die Pfarrei in der neueren gesetzgebung der Russischen Kirche* - cm. 17 × 24 - pp. XXX, 296 - A. Weger - Bressanone - 1947.

GIAVARINO FORTUNATO, *Suor Maria Felicita Baseggio*. Una mistica rodigina - cm. 12 × 20 - pp. 367 - Istituto Padano d'Arti Grafiche - Rovigo - 1947 - L. 500.

Il S. Padre, il giorno 3 marzo 1948, si è degnato ricevere in speciale Udienza un nostro caro collaboratore, l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Giovanni Miceli, Aiutante di Studio della S.C. dei Sacramenti, il quale ha presentato a Sua Santità la sua opera a Lui dedicata: Guida pratica per la celebrazione del Matrimonio, ***recentemente edita dalla nostra Rivista. Il S. Padre ha avuto per il ch. A. benevole parole di compiacimento. Al carissimo collaboratore i più felici auguri da parte della nostra Rivista.***

IMPRIMATUR: † ALOYSIUS TRAGLIA, Archiep., *Vicesgerens*

Direttore responsabile: PIZZONI GIUSEPPE, C. M.

Autorizz. Prefett. Decr. n. 816 del 15 ottobre 1947

Stabilimento Aristide Staderini - Roma - Via Crescenzio, 2 - Telefono 30-803

TANQUEREY (A.) — [N. 663] SYNOPSIS THEOLOGIAE DOGMATICAE ad mentem S. Thomae Aquinatis hodiernis moribus accomodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Religione, de Christo legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis. Sciolto . . . . . L. 1.350

Vol. II. - De Fide, de Deo Uno et Trino, de Deo Creante et Elevante, de Verbo Incarnato. Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. III. - De Deo Sanctificante et Remuneratore, seu de Gratia, de Sacramentis (absque Paenitentia et Matrimonio), et de Novissimis. — Nuova edizione aumentata. Sciolto . . . . L. 1.125

— [N. 663 A] DE PAENITENTIA ET MATRIMONIO, pars Dogmatica, pro iis qui Synopsim Theologiae Dogmaticae, absque Synopsi Theologiae Moralis comparant. Sciolto . . . . . L. 375

TANQUEREY — [N. 664] SYNOPSIS THEOLOGIAE MORALIS ET PASTORALIS ad mentem S. Thomae et S. Alphonsi hodiernis moribus accommodata, auctore A. TANQUEREY. - 3 volumi in-8°.

Vol. I. - De Paenitentia, de Matrimonio et Ordine (Pars Dogmatica simul et Moralis). Sciolto . . . . . L. 1.125

Vol. II. - (Theologia Moralis Fundamentalis) De Virtutibus et Praeceptis; De Censuris; De prohibitione librorum. Sciolto L. 1.125

Vol. III. - De Virtute Justitiae et de variis statuum obligationibus. La questione sociale vi è trattata con ampiezza. Sciolto L. 1.125

DIEKAMP FRANCISCUS [N. 615]: THEOLOGIAE DOGMATICAE. Manuale quod secundum principia S. Thomae Aquinatis exaravit Franciscus Diekamp; versionem latinam curavit A. M. HOFFMANN O. P., S. Th. Doctor et Lector.

Volumen I. - *Introductio in theologiam dogmaticam — de Deo uno — de Deo trino.* Un vol. in-8° di pag. 428 . . . . L. 1.200

Volumen II. - *De Deo creatore — de Redemptione per Jesum Christum.* Un vol. in-8° di pag. 464 . . . . . L. 1.200

Volumen III. - Pars Prima: *De Ecclesia (sub prelo).*

Volumen III. - Pars Secunda: *De Gratia Christi.* Un vol. in-8° di pag. 204 . . . . . L. 675

Volumen IV. - *De Sacramentis tum in communi tum in specie et de Novissimis.* Un vol. in-8° di pag. 578 . . . . L. 1.350

DESCLÉE & C. — EDITORI PONTIFICI — ROMA

Nuovissima edizione 1947

del BREVIARIO ROMANO
con il "NUOVO SALTERIO„

BREVIARIUM ROMANUM

cum Nova Psalterii Versione
PII PAPAE XII
jussu edita

4 volumi in 16° (cm. $16^1/_2$ x 10)

Nuovissima edizione in caratteri nitidi e di facile lettura su vera carta indiana Oxford: testo rosso e nero con artistiche incisioni.

Sciolto . . . . . Lire 13.500

Legato in marocchino nero, flessibile, angoli rotondi, taglio rosso sott'oro . Lire 21.000